

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 ottobre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 1999, n. 3.

Norme sull'istituto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 novembre 1998, n. 0401/Pres.

Legge regionale n. 28/1989. Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici. Integrazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 marzo 1999, n. 096/Pres.

Legge regionale n. 4/1999, art. 1, comma 30. Approvazione del Regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informaticizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali . Pag. 6

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 9.

Ulteriore autorizzazione di spesa per il completamento del collegamento ferroviario Cogne-Charemoz-Plan Praz di cui alla legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1999, n. 10.

Amministrazione transitoria dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), istituito con legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta), come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 55 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 11.

Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti Pag. 10

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 12.

Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale. Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 9.

Disciplina del programmi integrati di intervento Pag. 17

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 10.

Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1999, n. 11.

Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari, presso le strutture del consiglio regionale Pag. 23

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1999, n. 12.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999-2001. Primo provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali Pag. 24

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 10.

Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1997, n. 9 «Organizzazione delle attività degli uffici regionali» Pag. 27

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 11.

Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio Pag. 27

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 12.

Norme sui procedimenti contrattuali regionali Pag. 29

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25.

Modifica art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 50 «Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale» Pag. 33

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 26.

Interventi regionali per l'istituzione dei parchi urbani. Abrogazione legge regionale 2 settembre 1996, n. 41 Pag. 33

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 27.

Deviazione degli autotreni ed autoarticolati della strada statale 16 all'autostrada A14 per il periodo 1° agosto-31 agosto 1998 Pag. 35

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 28.

Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1994, n. 27 «Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali» e 26 aprile 1990, n. 30 «Organizzazione amministrativa della Regione» Pag. 36

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 concernente la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Pag. 38

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 30.

Interventi a favore della famiglia Pag. 39

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 31.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale operante nella formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2 Pag. 41

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 32.

Concessione di un contributo di solidarietà a favore dei comuni campani colpiti da avversità atmosferiche ed eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 Pag. 44

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 33.

Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale Pag. 44

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 20

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59». Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81; alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 ed alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. Ulteriori disposizioni in materia di personale regionale Pag. 48

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 21.

Interventi in favore delle strutture dello spettacolo . Pag. 52

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 22.

Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti . . Pag. 53

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 23.

Legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 - Ulteriori disposizioni per l'attribuzione delle opere costituenti l'invaso di Bilancino Pag. 58

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 24.

Acquisto azioni della Soc. Aeroporto Fiorentino (SAF) S.p.a. Pag. 58

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 25.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole Pag. 59

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 26.

Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 «Norme per la difesa del suolo» Pag. 60

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 1.

Modifica all'art. 4, comma 4, della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22, nella parte II «Ambiti territoriali dell'allegato piano sociale 1998/2000» Pag. 61

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 2.

Integrazione della legge regionale 5 maggio 1998, n. 34 «Interventi a favore della scuola superiore di servizio sociale». Pag. 61

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1999, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 - Bilancio pluriennale 1999/2001 Pag. 61

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 1999, n. 3.

Norme sull'Istituto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 14 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

TITOLO I
 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del comma 1-bis dell'art. 124 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come introdotto dall'art. 2, comma 8 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, disciplina il procedimento diretto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte dal dipendente nonché il conseguente procedimento per la concessione di un equo indennizzo.

TITOLO II

PROCEDIMENTO A DOMANDA - PROCEDIMENTO D'UFFICIO - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA - ACCERTAMENTI SANITARI - SPESE DI CURA - ANTICIPI SU SPESE.

Art. 2.

Procedimento a domanda

1. Il dipendente, che abbia contratto infermità o lesioni, può farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio, presentando nel termine perentorio di sei mesi, decorrenti dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, o da quello in cui ha avuto conoscenza piena dell'infermità, domanda scritta diretta alla struttura presso cui presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, la causa che la produsse e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica: alla domanda dovrà essere altresì allegata tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.

2. Ai fini del presente regolamento alla causa di servizio viene equiparata la «concausa», purché nel processo patogeno assuma un ruolo preponderante e necessario, tale da poterla considerare giuridicamente come causa efficiente dell'evento.

3. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche e integrazioni, richiede la concessione dell'equo indennizzo così come previsto e regolato dal Titolo III del presente regolamento, qualora la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione.

4. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevato a dieci anni per invalidità derivante da parkinsonismo.

5. Per il dipendente già affetto da un'infermità non dipendente da causa di servizio, la quale per causa di servizio si aggravi, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1, decorre dalla data in cui si è verificato l'aggravamento. Tale disposizione si applica altresì, in caso di aggravamento, al dipendente già affetto da una infermità dipendente da causa di servizio per il riconoscimento della quale siano già scaduti i termini di presentazione della domanda.

6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche qualora la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

7. La domanda di cui al comma 1, può essere proposta anche dagli eredi del dipendente (o ex dipendente) deceduto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decesso dello stesso.

Art. 3.

Procedimento d'ufficio

1. La struttura di appartenenza del dipendente procede d'ufficio quando risulti che questi abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica del dipendente stesso.

Art. 4.

Istruttoria della pratica

1. La struttura di appartenenza del dipendente, dopo aver ricevuto la domanda o essere venuta a conoscenza dell'evento lesivo, provvede ad effettuare le indagini sulle circostanze di tempo, modo e luogo in cui si è verificata la lesione o contratta l'infermità e a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la realtà del fatto cui viene attribuita l'infermità, la natura dell'infermità stessa, la sussistenza del nesso causale tra questa ed il fatto di servizio, le eventuali circostanze da cui possa emergere che la menomazione dell'integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave del dipendente e a redigere apposito rapporto informativo.

2. La struttura di cui al comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di inizio del procedimento d'ufficio, provvede a completare l'istruttoria ed a trasmettere tutta la documentazione, in triplice copia, alla struttura competente in materia di personale, che provvede all'espletamento degli adempimenti successivi.

Art. 5.

Accertamenti sanitari

1. Al ricevimento della documentazione di cui all'articolo precedente, la struttura competente in materia di personale, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione contratta dal dipendente, trasmette tutta la documentazione raccolta alla commissione medico ospedaliera di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è assegnato.

2. Della riunione della commissione dovrà essere data comunicazione al richiedente venti giorni prima per consentire al medesimo di provvedere alla designazione di un proprio medico di fiducia (con spese a proprio carico) che farà parte della commissione stessa.

3. La commissione redige processo verbale firmato da tutti i componenti dal quale, oltre alle generalità del dipendente e all'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, dovrà risultare:

a) se sia stato rispettato il termine di presentazione della domanda di cui al comma 1, art. 2 del presente regolamento;

b) se le infermità o lesioni lamentate siano da considerare conseguenza di un fatto specifico di servizio, quale causa diretta ed esclusiva o concausa predominante di tale affezione, e gli elementi presi in considerazione ai fini di tale valutazione;

c) se le infermità o lesioni costituiscano, o meno, impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente, al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre le conseguenti misure previste dal C.C.N.L. comparto regioni - Autonomie locali;

d) se l'infermità abbia prodotto al dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, unitamente alla data di stabilizzazione dell'infermità medesima.

4. Il processo verbale del collegio medico viene comunicato all'ufficio competente ad emanare il provvedimento finale.

Art. 6.

Provvedimento finale

1. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione del riconoscimento della dipendenza della infermità o lesione da causa di servizio è adottato con proprio decreto del dirigente della struttura competente in materia di personale, entro trenta giorni dal ricevimento del processo verbale di cui all'articolo precedente.

2. Il provvedimento, corredato del processo verbale di cui all'articolo precedente, deve essere notificato al richiedente entro dieci giorni dalla data della sua adozione.

3. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma, può essere proposto ricorso in sede giurisdizionale nei termini di legge, a decorrere dalla data di notifica dello stesso.

Art. 7.

Spese di cura

1. Il dipendente, in servizio o in quiescenza, i superstiti o i suoi eredi, nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, o con domanda successiva, da proporsi entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, possono chiedere che siano poste a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per protesi inerenti all'infermità stessa.

2. Il rimborso di cui al comma 1, subordinato all'avvenuto riconoscimento della sussistenza della dipendenza da causa di servizio della infermità lamentata, riguarda solo la parte eccedente le spese che siano a carico di enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia il diritto a rivolgersi in base a specifiche norme. A tale scopo deve essere presentata una dichiarazione dell'ente o istituto da cui l'impiegato è assistito dalla quale risulti l'importo delle spese assunte a carico dell'ente e una dichiarazione dell'impiegato stesso dalla quale risulti che non abbia ottenuto, né per sé né per i propri familiari, alcun rimborso da parte di terzi.

3. Il rimborso delle spese di cura avviene con decreto del dirigente della struttura competente in materia di personale subordinatamente alla presentazione di documenti giustificativi, da prodursi nel termine di trenta giorni dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura della protesi o dalla data della morte, salvo comprovato impedimento.

4. Nel caso d'inabilità permanente o di malattia cronica, il dipendente può presentare nel corso della malattia tutti i documenti relativi al progresso svolgimento, fino a una data qualunque della malattia stessa, ottenendo così un rimborso parziale, salva documentazione futura delle spese affrontate nel proseguo.

Art. 8.

Anticipi su spese

1. Sia nel caso in cui sia già stato adottato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, sia quando le circostanze che hanno dato causa all'infermità siano tali da far fondatamente ritenere allo stato degli atti come probabile il riconoscimento della causa di servizio, possono essere concessi dal dirigente della struttura competente in materia di personale, con riserva di eventuale recupero sulle competenze dovute al dipendente e, ove occorra, sul trattamento di quiescenza, congrui anticipi al fine di permettere particolari cure mediche o protesi alle quali non sono tenuti gli enti o istituti assistenziali, previdenziali, assicurativi o casse mutue, ai quali il dipendente sia iscritto in base a norme di legge o di regolamento.

TITOLO III

DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO - COMITATO TECNICO-MEDICO-LEGALE - LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO - REVISIONE DELL'EQUO INDENNIZZO PER AGGRAVAMENTO O PER INSORGENZA DI ALTRA MENOMAZIONE.

Art. 9.

Domanda di concessione dell'equo indennizzo

1. Salvo il caso di contemporanea manifestazione della menomazione di cui all'art. 2, comma 3 del presente regolamento, il dipendente che, lamentando l'insorgenza di postumi invalidanti di carattere permanente ascrivibili a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche, intenda conseguire l'equo indennizzo, una volta ottenuto il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio ai sensi del titolo II del presente regolamento, deve presentare apposita domanda nel termine perentorio di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento inerente al predetto riconoscimento. Nella domanda, che dovrà essere indirizzata al dirigente competente in materia di personale, dovranno essere indicate le menomazioni derivanti dall'infermità, ancorché già dichiarate in occasione della presentazione della domanda per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità stessa da causa di servizio; e dovrà altresì essere allegata la documentazione sanitaria comprovante l'attuale esistenza delle asserite menomazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il dirigente della struttura competente in materia di personale, esperiti gli accertamenti istruttori e verificata la regolarità dell'istanza, trasmette tutti gli atti al comitato di cui al successivo art. 10.

3. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il comitato di cui al successivo art. 10 accetta:

a) la derivazione causale della menomazione lamentata o del conseguente decesso dalla infermità riconosciuta a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

b) l'entità della menomazione ascrivibile alla categoria prevista dal decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, riconosciuta esistente all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4. L'atto di accertamento, firmato da tutti i componenti il comitato, viene trasmesso con tutti gli altri atti istruttori al dirigente della struttura competente in materia di personale.

5. L'atto di accertamento costituisce parere obbligatorio, ma non vincolante ai fini della decisione finale: l'amministrazione, con il provvedimento di cui al comma seguente, è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente decide di discostarsene.

6. La concessione dell'equo indennizzo avviene con decreto del dirigente della struttura competente in materia di personale, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato. Nei confronti del provvedimento, trattandosi di atto definitivo, è ammesso solo ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

Art. 10.

Comitato tecnico-medico-legale

1. Il comitato tecnico-medico-legale è costituito con provvedimento della giunta regionale e composto come segue:

a) medico specialista designato dall'ULSS di Venezia, con funzioni di presidente;

b) esperto sanitario designato del capo del servizio sanitario della regione militare Nord Est;

c) medico specialista designato dalla direzione interregionale dell'INAIL di Venezia.

2. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente regionale inquadrato con qualifica non inferiore a quella di istruttore direttivo (VII qualifica funzionale).

3. Ai membri esterni del comitato è corrisposto un gettone di presenza di L. 350.000, salvo successivo adeguamento con provvedimento della giunta regionale in base all'indice inflativo programmato.

Art. 11.

Liquidazione dell'equo indennizzo

1. L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista alla data di presentazione della domanda o alla data di avvio di procedimento d'ufficio, con riferimento alla qualifica funzionale rivestita dal dipendente al momento dell'evento dannoso.

2. Vanno dedotte dall'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite dal dipendente in virtù di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa.

3. Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione dell'integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.

Art. 12.

Revisione dell'equo indennizzo per aggravamento o per insorgenza di altra menomazione

1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo o, nell'ipotesi di insorgenza di altra menomazione, può essere concessa con atto del dirigente della struttura competente in materia di personale su richiesta del dipendente e per una sola volta, la revisione dell'indennizzo già concesso.

2. Per la revisione dell'indennizzo occorre che già in precedenza sia stato attribuito un equo indennizzo; pertanto non potrà presentare istanza il dipendente la cui prima domanda sia stata respinta per decorrenza del termine di decadenza, o perché l'infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, o perché la stessa non raggiunga il minimo invalidante, sempre che si denunci, nella seconda domanda, la stessa infermità che dette luogo al primo provvedimento di reiezione.

3. La revisione può essere concessa quando la menomazione si sia aggravata per cause diverse da quelle connesse alla senescenza, dovendo sussistere un preciso nesso di dipendenza causale fra l'infermità che dette causa alla menomazione originaria ed il peggioramento denunciato.

4. Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato.

5. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revisione dell'indennizzo e della conseguente liquidazione si dovrà procedere a nuovi accertamenti sanitari, secondo le stesse modalità, tempi e competenze che hanno regolato l'iter procedurale del primo provvedimento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Rinvio alla legislazione statale

1. Nei casi non previsti dal presente regolamento si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 14.

Clausola di adeguamento automatico

1. Eventuali modificazioni introdotte dalla normativa statale alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si considerano automaticamente applicabili nell'ordinamento regionale.

Art. 15.

Abrogazioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, gli articoli 122, 123, 125, 126 e 127 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Per coloro che antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995 avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione per la determinazione dell'equo indennizzo le disposizioni previste alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 10 maggio 1999

GALAN

99R0517

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 novembre 1998, n. 0401/Pres.

Legge regionale n. 28/1989. Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici. Integrazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 modificata dall'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 che prevede la concessione di sovvenzioni ai comuni per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore;

Visto il Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della citata legge regionale n. 28/1989, approvato con D.P.G.R. 26 novembre 1996, n. 0429/Pres., registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996, registro n. 2, foglio n. 335;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3258 di data 6 novembre 1998, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con la quale sono stati approvati i criteri generali, in ordine di priorità, per il finanziamento della redazione degli strumenti urbanistici ed elaborati, fra i quali è ricompresa la redazione delle varianti al P.R.G.C. di contenuto settoriale ai fini della revisione dei vincoli urbanistici, attualmente decaduti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare il suddetto regolamento con l'inserimento delle modalità per la determinazione della spesa ammissibile per la redazione delle suddette varianti al P.R.G.C. di settore;

Vista la deliberazione della giunta regionale 17 aprile 1998 n. 1129, registrata alla Corte dei conti in data 18 maggio 1998, registro 1, foglio 193, con la quale sono state emanate le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 1998 alle quali

dovrà uniformarsi la direzione regionale della pianificazione territoriale e contenute nella «Relazione programmatica per l'anno 1998», parte integrante del provvedimento medesimo;

Visto in particolare il punto 2.2 di detta relazione;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 6 novembre 1998 ha espresso parere favorevole sul testo integrativo del regolamento predisposto dalla direzione regionale della pianificazione territoriale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3259 del 6 novembre 1998;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa indicate, il «Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19», approvato con D.P.G.R. n. 0429/Pres. del 26 novembre 1996, è integrato mediante inserimento, dopo l'art. 2, del seguente articolo:

«Art. 2-bis (Spesa ammissibile per il finanziamento delle varianti al P.R.G.C. di contenuto settoriale al fine della revisione dei vincoli urbanistici attualmente decaduti). — 1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile sono quelle di cui all'art. 2. Alla somma così ottenuta va applicata la riduzione del 60%».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione come integrazione a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 novembre 1998

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 156

99R0562

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 marzo 1999, n. 096/Pres.

Legge regionale n. 4/1999, art. 1, comma 30. Approvazione del Regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 19 del 12 maggio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 che prevede, all'art. 7, la concessione ai comuni, comunità montane, province e loro consorzi di contributi per progetti in materia di cartografia al fine di agevolare la formazione di cartografie di base e tematiche;

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 che prevede all'art. 1, comma 30, nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dal succitato art. 7, la concessione di contributi ai comuni per l'informatizzazione del proprio strumento urbanistico;

Ravvisata la necessità di emanare il regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali previsti dall'art. 1, comma 30, della citata legge regionale n. 4/1999;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 9 marzo 1999 ha espresso il parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della pianificazione territoriale;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 753 del 16 marzo 1999;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali, previsti dall'art. 1, comma 30 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4» che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare l'allegato Regolamento come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 marzo 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 20 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 133

«Regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali previsti dall'art. 1, comma 30 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4».

Art. 1.

Specificazione dell'oggetto dell'informatizzazione finanziata

1. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 30 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, va concesso per agevolare l'acquisizione informatica del piano regolatore generale comunale e delle eventuali varianti.

2. L'erogazione del contributo concesso al comune, prevista dall'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 63/1991, ha luogo a seguito della presentazione di elaborati relativi al P.R.G.C. vigente e alle eventuali varianti vigenti.

3. I progetti devono comprendere lo stradario con la numerazione civica; lo stradario con la numerazione civica dovrà essere quello vigente, certificato dal competente ufficio comunale ed univoco per tutti gli uffici del medesimo comune.

Art. 2.

Base cartografica di riferimento

1. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 30 della legge regionale n. 4/1999 va concesso esclusivamente per progetti di acquisizione informatica del Piano regolatore generale comunale redatto su Carta tecnica regionale numerica (C.T.R.N.) e, ove non disponibile, su Carta tecnica regionale (C.T.R.).

Art. 3.

Modalità per la formazione dei progetti di informatizzazione degli strumenti urbanistici comunali

1. I progetti vanno redatti secondo le modalità individuate nell'Allegato 1), che fa parte integrante del presente provvedimento.

2. In relazione all'evoluzione tecnica del software l'acquisizione informatica potrà motivatamente discostarsi dalle suddette modalità, purché venga comunque garantita la compatibilità con gli standard informatici regionali.

Art. 4.

Preventivi di spesa

1. Le domande di contributo vanno corredate da un preventivo di spesa secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2), che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Spesa ammissibile

1. Il costo per la redazione dei progetti è quantificato in L. 3.000/ha e in L. 1.000/abitante con la variazione in diminuzione o in aumento fino al 20%.

2. La variazione suddetta va motivata.

Art. 6.

Verifica di congruità

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 63/1991, il servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della direzione regionale della pianificazione territoriale verifica la congruità degli elaborati presentati, attente all'integrità dell'acquisizione e alla completezza dell'informazione effettuata con le modalità di cui all'art. 3.

2. Al fine dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, i comuni possono chiedere il parere del succitato servizio dell'informazione territoriale della cartografia.

Art. 7.

Asseverazione del materiale informatico

1. Il soggetto incaricato della compilazione del materiale informatico prodotto assevera la corrispondenza al P.R.G.C. vigente e alle sue varianti vigenti ed eventualmente al Regolamento edilizio vigente.

2. Il prodotto informatizzato ha valore informativo delle previsioni urbanistiche contenute nei vigenti Piani regolatori generali e nelle vigenti varianti formalmente approvati con atto regionale o, ove previsto, con atto comunale, che costituiscono le fonti normative della disciplina urbanistica comunale.

3. Analogamente il prodotto informatizzato concernente lo stradario con la numerazione civica ha valore informativo della situazione delle strade comunali risultante dagli atti ufficiali depositati negli uffici comunali.

ALLEGATO 1)
(articolo n. 3)**Modalità per la formazione dei progetti di informatizzazione degli strumenti urbanistici comunali.**

1. Lo strumento urbanistico comunale deve essere acquisito solo sulla base della Carta tecnica regionale numerica (C.T.R.N.) o, ove non disponibile, della Carta tecnica regionale (C.T.R.), anche in formato raster, georeferenziando tutte le geometrie di riferimento normativo nella rappresentazione Gauss-Boaga della cartografia regionale in coordinate numeriche.

2. Ogni elemento geometrico normativo (poligono, linea o punto) deve avere un collegamento biunivoco con un elemento della banca dati descrittiva degli oggetti.

3. Le banche dati consistono nei seguenti elementi che vanno introdotti secondo le indicazioni di cui al punto 4:

- 3.1. elementi grafici della planimetria di progetto, di cui all'art. 30, comma 5, lettera a), numero 3) della legge regionale n. 52/1991;
- 3.2. norme tecniche di attuazione di cui all'art. 30, comma 5, lettera b), numero 3) della legge regionale n. 52/1991 e le norme sui parametri urbanistici ed edilizi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi;
- 3.3. stradario e numerazione civica georiferiti.
4. Elementi di acquisizione informatica.
- 4.1. Elementi grafici:

4.1.1. A ciascun elemento grafico deve essere attribuito un codice identificativo univoco.

4.1.2. Ove possibile gli elementi grafici devono essere acquisiti nella base numerica come poligoni chiusi; il codice identificativo dell'elemento grafico deve essere acquisito sotto forma di testo posizionato all'interno di ciascun poligono ed internamente contenuto in esso.

Le indicazioni degli elementi grafici che non siano acquisibili come poligoni e che presentino dati normativi associati, vanno acquisite come linee con il codice (testo) sovrapposto o direttamente come codici (nel caso di indicazioni puntuali), collocandole su livelli separati dagli altri elementi della zonizzazione.

4.1.3. Fra ciascun elemento grafico e il testo relativo associato, al fine del successivo collegamento dello stesso alla base dati descrittiva deve sussistere relazione biunivoca.

4.1.4. Tipi di elementi grafici diversi devono essere acquisiti su livelli grafici distinti.

4.1.5. Nel caso di aree «bucate» (1) si acquisiscono due poligoni distinti ponendo il poligono descrittivo dell'elemento grafico interno sullo stesso livello dell'area esterna.

(1) Per aree «bucate» si intendono le zone omogenee che risultano incluse all'interno di altre zone omogenee più ampie.

4.1.6. Le geometrie descrittive degli elementi grafici non devono essere corredate da grafismi di rappresentazione tematica (campiture o linee di simboli).

4.1.7. Eventuali elementi di corredo grafico della zonizzazione (testi, linee, simboli senza attributi associati) vanno acquisiti su livelli separati (uno per ciascuna categoria di elementi grafici omogenei).

4.2. Norme tecniche di attuazione e norme sui parametri urbanistici ed edilizi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi. Le norme devono essere acquisite su supporto informatico, sotto forma di documenti di testo.

4.3. Stradario e numeri civici.

4.3.1. Il DataBase di gestione delle vie va costruito nella forma di tabella contenente i seguenti campi:

— il DataBase di gestione delle vie va costruito come tabella contenente i seguenti campi:

Denominazione del campo	Formato (*)
—	—
codice della strada	A(6)
codice tipologia	A(10) (**)
nome della strada	A(51)

(*) A(n) = testo di n caratteri

(**) via, viale, piazza, etc.

4.3.2. Il numero civico deve essere acquisito in corrispondenza della sua posizione effettiva, all'interno dell'edificio o della pertinenza cui si riferisce, con una tolleranza di 11 metro reale.

4.3.3. L'acquisizione dei numeri civici va effettuata tramite la compilazione di un file ASCII, delimitato, contenente i seguenti campi:

Denominazione del campo	Formato (*)
—	—
frazione	A(2)
codice della strada	A(6)
numero civico	A(5)
barrato	A(3)
ordinata del punto di applicazione (Y)	D(7+2) (**)
ascissa del punto di applicazione (Y)	D(7+2)

(*) A(n) = testo di n caratteri

D(n + m) = decimale di n caratteri interi ed m caratteri decimali

(**) ordinata ed ascissa vanno espresse in metri, comprensive di offset.

5. Formati degli archivi numerici.

- 5.1. Gli archivi grafici dovranno essere forniti in formato DXF (compatibile con la versione 12 di Autocad), o DGN.
- 5.2. Quando venga usato, per l'acquisizione del Piano, il prodotto START, la regola da rispettare è quella relativa alla compilazione degli archivi alfanumerici, in quanto è già garantita la compatibilità del software con il sistema regionale.
- 5.3. Gli archivi dei dati alfanumerici associati agli oggetti (dati urbanistici per zona) dovranno essere forniti in formato Microsoft ACCESS (MDB) o in formato testo (TXT) delimitato, utilizzando un separatore di campo (ad esempio il carattere «&»).
6. Le N.T.A. dovranno essere scritte in formato «Microsoft Word», scegliendo fra due opzioni:

1) compilare un file separato per ogni articolo;

2) compilare un unico file osservando come unica regola, nella organizzazione del testo, la attribuzione di un segnalibro a ciascun articolo delle Norme (il segnalibro è una funzione del programma di scrittura che consente di attribuire una «etichetta» ad una parte di testo selezionata; questo consentirà una gestione «per articoli» del testo delle Norme. Ciascun segnalibro dovrà riportare la denominazione del rispettivo articolo (es. art. 1, art. 2, ..., art. 10, ecc.);

7. I campi minimi descrittivi per ogni elemento grafico del precedente punto 4.1. devono avere i seguenti contenuti:

Nome campo	Campi minimi	Tipo	Estensione	Note
COD.PROV	a) codice Provincia	Testo	2	Codice ISTAT
COD.COM	b) codice comune	Testo	3	Codice ISTAT
NOME.OGG	c) nome dell'oggetto	Testo	30	—
COD.OGG	d) codice oggetto	Testo	5	(*)
ZONA.OM	e) zona omogenea	Testo	5	(**)
DEST.PREV	f) destinazione d'uso urbanistico prevalente	Testo	5	(***)
NOTE.DES	g) note alla destinazione d'uso	Testo		
SUPERF	h) superficie	numerico	intero lungo	in metri quadri
INDEED.PRO	i) indice di edificabilità (progetto)	numerico	precisione doppia	num. con due decimali
POT.ED.PRO	l) altre modalità di definizione delle potenzialità edificatorie (progetto)	Testo		(****)
RAP.COP	m) rapporto di copertura (progetto)	numerico	intero	numero percentuale
ALT.MAX	n) altezza massima (progetto)	numerico	precisione doppia	in metri due decimali
MOD.ED.PRO	o) altre modalità di definizione dei parametri edificatori (progetto)			
MOD.ATT	p) modalità di attuazione (progetto)	Testo		(*****)
ART.NTA	q) riferimenti agli articoli delle norme tecniche	Testo		(*****)
NOTE	r) Note significative (criteri di progettazione edilizia, vincoli, limitazioni idrogeologiche, altro)			

(*) - Il numero è progressivo di cinque cifre, sempre compilato.

(**) - La zona omogenea verrà descritta evitando l'utilizzazione di separatori nel caso di suddivisioni ulteriori. Ad esempio una zona B5/a o B3.b o B.3 vanno espresse, rispettivamente, come B5a, B3b o B3.

(***) - La descrizione della destinazione d'uso urbanistica dell'oggetto va indicata con l'attributo descrittivo prevalente seguito da una virgola e può essere definita fino a tre attributi successivi in ordine

decrescente chiusi da un punto al quale eventualmente può seguire ulteriore specificazione della destinazione d'uso urbanistico (esempio: residenziale, direzionale, turistica).

Per la descrizione della destinazione d'uso di cui al comma precedente si usano le categorie di seguito indicate:

- 1) residenziale;
- 2) alberghiera e ricettivo-complementare;
- 3) direzionale;
- 4) commerciale al minuto;
- 5) commerciale all'ingrosso;
- 6) artigianale ed industriale;
- 7) turistica;
- 8) agricola e forestale;
- 9) agricola con la possibilità di strutture per l'allevamento industriale, la conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- 10) di tutela ambientale;
- 11) opera pubblica;
- 12) opera di interesse pubblico;
- 13) cava;
- 14) discarica;
- 15) portuale;
- 16) aeroportuale.

(****) - Altre modalità di incremento di cubatura (ad es.: mc. XX per unità immobiliare, etc.).

(*****) - Diretta = D, Indiretta = I.

(*****) - Gli articoli delle N.T.A. vanno indicati, se sono più di uno, utilizzando un separatore (es. 1/23/56).

8. Il materiale informatico da consegnare all'amministrazione regionale potrà essere o su dischetto da 3,5" o su CD e dovrà essere corredato da adeguata descrizione della struttura dei dati usata nella sua redazione (formato dei file, organizzazione degli stessi in livelli - per i file grafici - e tracciato degli eventuali file ASCII).

Dovrà inoltre essere data completa descrizione del HW e SW usato per la compilazione del lavoro oggetto del presente disciplinare.

ALLEGATO 2)
(articolo n. 4)

PREVENTIVO DI SPESA

Costi unitari:

- A) Remunerazione Operatore Senior (sistemista) L./ora
- B) Remunerazione Operatore Junior L./ora
- C) Ammortamento HW L./ora
- D) Ammortamento SW L./ora
- E) Descrizione HW utilizzato e costo di acquisto
- F) Descrizione SW utilizzato e costo di acquisto
- G) Acquisizione media di punti/ora n.
- H) Digitalizzazione media/ora superficie
- I) Aggiustamento ed editing punti/ora n.
- L) Aggiustamento ed editing aree/ora superficie
- M) B+C+D = costo operatore Junior

Digitalizzazione strumento urbanistico comunale:

1) Superficie comunale/H per M	L.
2) Superficie comunale/L per M	L.
3) Ore dell'operatore Senior per A	L.
4) Totale 1+2+3	L.

Acquisizione stradario con numerazione civica:

5) Numeri civici comunali/G per M	L.
6) Numeri civici comunali/I per M	L.
7) Ore dell'operatore Senior per A	L.
8) Totale 5+6+7	L.

Totale finale 4+8	L.
Oneri previdenziali	L.
IVA al 20%	L.
Totale	L.

ANTONIONE

99R0561

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 9.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per il completamento del collegamento ferroviario Cogne-Charemoz-Plan Praz di cui alla legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 18 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Autorizzazione di spesa*

1. Per il completamento del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne-Charemoz-Plan Praz, di cui alla legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68 (Realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne-Charemoz), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 8.000 milioni (euro 4.131.655,19), di cui lire 3.000 milioni (euro 1.549.370,70) per l'anno 2000 e lire 5.000 milioni (euro 2.582.284,50) per l'anno 2001, che graverà sul capitolo 68090 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1999/2001.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per corrispondenti importi annui delle risorse iscritte al capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1999/2001, a valere sull'accantonamento B.2.1 (Realizzazione di impianti sportivi di rilevanza strategica).

3. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:

a) variazione in diminuzione:

Capitolo 69020: «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento»;

Anno 2000: L. 3.000.000.000;

Anno 2001: L. 5.000.000.000;

b) variazione in aumento:

Capitolo 68090: «Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario-tramviario Cogne-Charemoz-Plan Praz»;

Anno 2000: L. 3.000.000.000;

Anno 2001: L. 5.000.000.000.

Art. 2.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 maggio 1999

VIÉRIN

99R0576

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1999, n. 10.

Amministrazione transitoria dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), istituito con legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta), come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 55.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 26 del 9 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Amministratore straordinario*

1. Nelle more della riforma dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), secondo quanto previsto dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), le attribuzioni del consiglio direttivo e del presidente sono esercitate da un amministratore straordinario nominato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di istruzione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

2. L'amministratore straordinario dura in carica fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'IRRSAE e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'amministratore straordinario compete, a carico del bilancio dell'Istituto, un compenso non superiore alla spesa sostenuta dall'IRRSAE nell'anno 1998 per le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio direttivo, definito con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 giugno 1999

VIERIN

99R0577

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 11.

Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 15 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta esercita tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, ai sensi della legislazione statale di settore, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e dall'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

2. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 2.

Procedimenti

1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 1, comma 1, è subordinata all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo da parte delle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5.

2. L'istanza di accertamento degli stati di cui al comma 1, nonché dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è presentata dagli interessati alla struttura competente, corredata della documentazione sanitaria attestante la natura dell'infermità invalidante.

3. La commissione medica collegiale procede, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, alla verifica dello stato invalidante. Il termine è sospeso in caso di ulteriori accertamenti sanitari.

4. Il dirigente della struttura competente decide circa la concessione delle provvidenze economiche entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento sanitario.

Art. 3.

Erogazione delle provvidenze e controlli

1. Le provvidenze economiche di cui all'art. 1, comma 1, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione delle istanze di cui all'art. 2, comma 2.

2. L'amministrazione regionale corrisponde, sulle prestazioni dovute, gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.

3. I beneficiari delle provvidenze economiche devono:

a) comunicare alla struttura competente, entro trenta giorni, ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse;

b) trasmettere alla struttura competente, ogni due anni, un certificato del medico di medicina generale attestante il proprio stato di salute al fine della valutazione dello stato di invalidità.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), non si applicano alle persone ultrasessantenni, ai minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al cento per cento e ai soggetti affetti da patologie irreversibili.

5. La struttura competente accerta la permanenza dei requisiti non sanitari prescritti per usufruire delle provvidenze economiche.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, le commissioni di cui all'art. 4 hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il godimento delle provvidenze economiche.

7. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa delle stesse, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Commissioni mediche collegiali

1. Il procedimento di accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap è svolto dalle commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del presidente della giunta regionale, dislocate sul territorio regionale. Le sedi delle commissioni sono individuate dalla giunta regionale. Le commissioni durano in carica per un triennio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 attendono ai compiti previsti dall'art. 3 della legge n. 381/1970, dall'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), dall'art. 8 della legge n. 118/1971 e dall'art. 4 della legge n. 104/1992.

3. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di presidente, e da tre medici membri effettivi, di cui uno designato, rispettivamente, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) per la commissione invalidi civili, dall'Unione italiana ciechi (UIC) per la commissione ciechi civili, dall'Ente nazionale sordomuti (ENS) per la commissione sordomuti. Per l'accertamento di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, le commissioni, integrate da un operatore sociale e da un esperto nella patologia relativa a ciascun caso da esaminare, designati dalla giunta regionale, accertano la gravità della situazione di handicap nonché la capacità lavorativa e relazionale.

4. Le commissioni deliberano con la presenza minima di tre membri. L'assenza ingiustificata comporta la decadenza dall'organo qualora si ripeta per tre volte nell'ambito della durata in carica della commissione.

5. I membri delle commissioni si assentano nel caso in cui l'accertamento riguardi i propri assistiti o propri parenti o affini entro il quarto grado.

6. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare. Il presidente può essere sostituito da altro membro della commissione specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali o, in subordine, dal membro più anziano di età.

7. Le commissioni esaminano le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredata l'istanza. L'istante può farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia.

8. Il presidente della commissione può disporre la visita domiciliare della persona convocata per l'accertamento, sulla base di esigenze obiettive indicate dalla persona convocata o su richiesta del medico curante. Per le visite domiciliari è richiesta la compresenza di almeno tre membri della commissione.

9. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello stato di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, le commissioni possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di un'esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

10. Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, la struttura competente notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita.

11. La segreteria delle commissioni è affidata, di norma, ad un dipendente della struttura competente.

Art. 5.

Ricorsi

1. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui all'art. 4 gli interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla notifica del verbale medesimo, ricorso motivato alla commissione di seconda istanza.

2. Il ricorso viene definito, su base documentale, salvo diversa decisione del presidente della commissione, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'art. 2, comma 4. Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto.

3. La commissione di seconda istanza per l'invalidità civile, istituita con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta dal dirigente medico di secondo livello del servizio di medicina legale ed è composta da due medici legali o medici del lavoro.

4. Le commissioni di seconda istanza per la cecità civile e il sordomutismo, istituite con decreto del presidente della giunta regionale, sono presiedute dal dirigente di cui al comma 3 e sono composte, rispettivamente, da due medici oculisti e da due medici otorinolaringoiatri.

5. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso. Il presidente della commissione autorizza la deroga a tale termine, previa valutazione del caso, quando si manifesta un improvviso aggravamento dello stato di salute.

Art. 6.

Compensi

1. Ai membri delle commissioni di cui agli articoli 4 e 5 è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta ed un compenso per ogni soggetto visitato pari al settantacinque per cento del compenso spettante al presidente delle commissioni stesse, che è determinato in lire 150.000 lorde per ogni giornata di seduta ed in lire 15.000 lorde per soggetto visitato. I suddetti importi possono essere adeguati annualmente, con provvedimento della giunta regionale, in misura non superiore alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nel periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente.

2. Ai membri delle commissioni residenti in un comune diverso da quello sede della commissione di appartenenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio secondo le stesse modalità previste per i dirigenti regionali.

3. Il gettone di presenza ed il compenso di cui al comma 1 non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che partecipino alle sedute delle commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attività commissariale.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge, valutato in lire 28.713 milioni (euro 14.829.026,95), a decorrere dal 1999 grava sul capitolo 60950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001, il cui stanziamento per gli anni 1999, 2000 e 2001 è integrato mediante utilizzo, per lire 700 milioni (euro 361.519,83), della somma iscritta al capitolo 60960 e, per lire 13 milioni (euro 6.713,94), delle somme iscritte al capitolo 60940.

2. L'onere per l'applicazione dell'art. 6, valutato in lire 200 milioni (euro 103.291,38), a decorrere dal 1999 grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 60955 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001.

3. A decorrere dal 2002, alla determinazione degli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate, per ciascun anno, le seguenti variazioni di competenza e, per il 1999, di cassa:

a) in diminuzione:

Capitolo 60940: «Provvidenze a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili per l'assistenza integrativa regionale»;

competenza: L. 13.000.000;
cassa: L. 12.000.000.

Capitolo 60960: «Provvidenze a favore di ciechi civili per l'assistenza integrativa regionale»;

competenza: L. 700.000.000;
cassa L. 700.000.000;

b) in aumento:

Capitolo 60950: «Provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti»;

competenza: L. 713.000.000;
cassa: L. 712.000.000.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 23 maggio 1973, n. 25;
- b) la legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43;
- c) la legge regionale 9 novembre 1974, n. 40;
- d) la legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2;
- e) la legge regionale 21 giugno 1977, n. 46;
- f) la legge regionale 9 agosto 1979, n. 50;
- g) la legge regionale 17 luglio 1981, n. 44;
- h) la legge regionale 13 agosto 1984, n. 42;
- i) la legge regionale 7 luglio 1995, n. 22;
- j) la legge regionale 10 luglio 1996, n. 14;
- k) la legge regionale 26 maggio 1998, n. 42.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le provvidenze economiche di cui alle leggi regionali 17 luglio 1981, n. 44, come modificata dalla legge regionale 13 agosto 1984, n. 42, e 9 novembre 1974, n. 40, come modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1975, n. 43 e 9 agosto 1979, n. 50, sono trasformate in assegni *ad personam*, nella misura erogata al momento dell'entrata in vigore della presente legge, riassorbiti in misura pari agli aumenti delle provvidenze di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 giugno 1999

VIERIN

99R0578

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 12.

Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 27 del 15 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge, in armonia con i principi fondamentali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lettera a), nonché dell'art. 2, comma primo, lettera t), e dell'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, i principi e le direttive generali che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Valle d'Aosta.

2. La presente legge e i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, perseguono le seguenti finalità:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, assicurando l'evoluzione tecnologica dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita;

c) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con la normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e paesistica;

d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree montane e rurali, con particolare riferimento a quelle a minore dotazione del servizio;

e) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche valdostane, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici e al miglioramento delle condizioni della loro fruibilità;

f) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;

g) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, al contenimento dei prezzi, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;

h) la trasparenza nei procedimenti amministrativi e nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Art. 2.

Articolazione degli indirizzi regionali e procedure di consultazione

1. Al fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare altri aspetti della materia che forma oggetto del decreto legislativo n. 114/1998, sono emanati due provvedimenti consiliari contenenti:

a) indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, che sostituiscano la vigente normativa regionale in materia di indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale;

b) una raccolta completa e organica delle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 114/1998 che sostituisca le leggi regionali 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) e 4 maggio 1998, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), in modo da costituire un riferimento normativo univoco.

2. Il Consiglio regionale provvede con atto amministrativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentite le rappresentanze di comuni e comunità montane nonché le organizzazioni regionali dei consumatori e delle imprese del commercio legalmente costituite.

Art. 3.

Programmazione delle grandi strutture di vendita

1. Nell'ambito dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), al fine di conseguire la migliore corrispondenza tra le opportunità di sviluppo della rete commerciale e le specifiche esigenze e caratteristiche delle varie parti del territorio, anche promuovendo il graduale riequilibrio del servizio distributivo tra di esse, sono stabiliti:

a) gli indirizzi e gli obiettivi di espansione della rete distributiva delle grandi strutture di vendita, con riferimento ad aree sovramunicipali, da considerare come un unico bacino di utenza, nonché ad una classificazione delle medie e grandi strutture per tipologia dimensionale, ferma restando, in ogni caso, la ripartizione operata dall'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo n. 114/1998;

b) eventuali criteri e parametri per l'individuazione dei comuni nei quali le grandi strutture di vendita possono essere attivate, tenuto conto, in particolare modo, dell'entità demografica, dell'altitudine, dell'accessibilità, della rete dei collegamenti, del livello di attrattività turistica;

c) la disciplina degli automatismi e delle priorità di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114/1998 nonché delle principali modifiche delle grandi strutture di vendita e, in particolare, del loro ampliamento, trasferimento ed aggiunta di settore merceologico;

d) gli ulteriori aspetti necessari ad integrare la disciplina nazionale delle attività distributive dettata dal decreto legislativo n. 114/1998, nello spirito di incentivazione della libera concorrenza ed iniziativa economica privata ed in conformità alle finalità espresse all'art. 1.

Art. 4.

Programmazione delle medie strutture di vendita e ulteriori indicazioni ai comuni

1. Al fine di promuovere, in ambito regionale, un equilibrato sviluppo dell'offerta delle medie strutture di vendita, anche in considerazione della ridotta entità demografica dei comuni, nell'ambito dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si prevede:

a) la redazione di atti comunali di indirizzo o programmazione delle medie strutture di vendita, anche prevedendo eventuali facilitazioni alla loro realizzazione attraverso l'ampliamento di esercizi di vicinato;

b) la promozione, da parte dei comuni che non hanno provveduto a dotarsi dello strumento previsto alla lettera a), di accordi, di intese e di atti di concertazione tra i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come un unico bacino di utenza, al fine di coordinare il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, nei rispettivi territori.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114/1998, gli effetti della comunicazione dell'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;

b) esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;

c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici, o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.

3. Nell'ambito dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono altresì dettate disposizioni, ai fini dell'esercizio della facoltà in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica o delle loro zone da sottoporre, assieme al comune di Aosta o a zone del territorio di questo, alla disciplina dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, sulla base di istanza dei comuni stessi, a modifica di quanto previsto, in sede di prima applicazione, nelle disposizioni transitorie e finali della presente legge.

4. Le medie e grandi strutture di vendita, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:

a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

5. I centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998, necessitano:

a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita;

b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

Art. 5.

Conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è inoltrata al comune competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, delle planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.

2. Il comune procede all'istruttoria e invia alla struttura regionale competente in materia di commercio la domanda e i relativi allegati, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della documentazione completa.

3. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla struttura regionale competente della domanda completa di documentazione, il comune indice una conferenza di servizi a cui partecipano un rappresentante della Regione, uno della comunità montana e uno del comune, fissandone lo svolgimento, previa intesa con gli altri enti, non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di convocazione. La data della conferenza è fissata secondo un calendario predisposto per l'area sovracomunale di riferimento configurabile come unico bacino di utenza, seguendo l'ordine cronologico del ricevimento delle domande. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

4. La struttura regionale competente specifica gli elementi informativi che il comune deve fornire ai componenti la conferenza dei servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.

5. La domanda regolarmente presentata, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

Art. 6.

Commercio su aree pubbliche

1. Le disposizioni di attuazione della presente legge, in materia di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2, comma i, lettera b), devono tendere ai seguenti obiettivi:

a) riordino delle fiere e dei mercati e omogeneizzazione delle procedure per la loro gestione da parte dei comuni;

b) tutela dei consumatori, trasparenza delle informazioni, anche mediante l'introduzione dell'indicazione dei prezzi in euro, igiene della vendita;

c) razionalizzazione delle risorse disponibili nella regione, mediante il coordinamento tra comuni nella determinazione di tempi e luoghi delle manifestazioni mercatali e fieristiche, anche prevedendo, se necessario, la concentrazione mediante la loro graduale diminuzione numerica ed il correlativo ampliamento dimensionale;

d) valorizzazione della funzione di servizio integrativo del commercio in forma itinerante, specie nelle realtà territoriali minori;

e) valorizzazione delle produzioni tipiche valdostane.

Art. 7.

Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita sono ubicate preferenzialmente negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'art. 23 comma 3, delle norme di attuazione del piano terri-

toriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) approvato con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).

2. Le medie strutture di vendita di maggiori dimensioni, così come classificate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), sono ubicate preferibilmente in ogni ambito territoriale indicato dall'art. 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.

3. Gli ambiti territoriali richiamati ai commi 1 e 2 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli accordi di programma di cui al comma 4 o in sede di definizione degli ambiti di integrazione di cui all'art. 23, comma 7, delle norme di attuazione del PTP.

4. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui ai commi 1 e 2 non previste dagli strumenti urbanistici comunali è definita dalla Regione, d'intesa con i comuni interessati, mediante accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.

Art. 8.

Disposizioni di carattere urbanistico

1. Il piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRGC) stabilisce, tra gli altri parametri urbanistici ed edilizi, le quantità minime di spazi di verde attrezzato, di rispetto e di parcheggio di uso pubblico, di cui devono essere dotate le grandi strutture di vendita e quelle medie di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a). Le quantità di tali spazi sono determinate in relazione alla situazione ambientale locale e, comunque, nel rispetto dei valori minimi seguenti:

a) spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita;

b) spazi di parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita per gli esercizi alimentari e misti e al trenta per cento per gli esercizi non alimentari.

2. L'insediamento delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e degli esercizi di vicinato è disciplinato dal PRGC in coerenza con le determinazioni adottate dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 11/1998, e nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

a) nelle zone territoriali di tipo A e B, fatti salvi gli indirizzi del PTP richiamati all'art. 7, l'apertura di nuovi esercizi di vicinato e l'ampliamento della superficie di vendita di quelli in atto sono attuati nel rispetto dell'architettura degli edifici in cui sono inseriti;

b) nelle zone territoriali diverse da quelle citate alla lettera a), i nuovi esercizi di vicinato sono ubicati, preferibilmente, unitamente ad altri servizi locali, a corona di spazi pedonali di relazione e in adiacenza a spazi di parcheggio di uso pubblico.

Art. 9.

Individuazione e promozione dei centri storici

1. Ai fini della presente legge, sono considerati centri storici gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario e ambientale identificati dall'art. 36 delle norme di attuazione del PTP nel centro storico di Aosta e nei bourgs, villes, villages e hameaux individuati dal PTP stesso o che saranno individuati dai PRGC.

2. I PRGC, in coerenza con gli indirizzi dettati dall'art. 36 delle norme di attuazione del PTP, promuovono la valorizzazione dei centri storici che presentano struttura insediativa e popolazione residente o turistica idonee allo sviluppo commerciale, determinando le prescrizioni urbanistico-edilizie, le cautele operative e le agevolazioni procedurali per la riqualificazione degli esercizi di vicinato in atto e l'insediamento di nuovi.

3. Al fine di conseguire un'efficace politica di sviluppo e promozione dei centri storici dei comuni nelle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono specificati i contenuti e le modalità di esercizio dei maggiori poteri da attribuire ai comuni in tali ambiti territo-

riali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114/1998. Detti poteri possono comprendere le facoltà già previste dall'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), nonché la possibilità di adottare indirizzi e iniziative in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi, marchi di qualità o di produzione regionale, facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie.

4. I comuni, ravvisandone l'opportunità ai fini di una migliore articolazione dei propri interventi di promozione e rivitalizzazione, possono, con provvedimento motivato, estendere l'uso degli incentivi e della strumentazione previsti per i centri storici a fasce ad essi limitrofe che presentino analoghe caratteristiche socio-economiche e commerciali o di richiamo turistico.

Art. 10.

Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale

1. Al fine di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998, il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene non oltre sessanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine del procedimento previsto, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita devono essere corredate di un attestato di idoneità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato dai competenti uffici comunali, o di dichiarazione sostitutiva.

Art. 11.

Osservatorio regionale del commercio e del turismo

1. La Regione istituisce l'osservatorio regionale del commercio e del turismo, con sede presso la struttura regionale competente in materia di commercio.

2. L'osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

a) realizzare un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con la collaborazione dei comuni e del sistema informativo delle camere di commercio per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998;

b) realizzare un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e dell'evoluzione delle imprese turistiche, anche per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

c) fornire le basi conoscitive per impostare la programmazione regionale nei settori del commercio e del turismo e per valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali;

d) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza dei settori del commercio e del turismo.

3. L'osservatorio regionale opera in raccordo con l'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

4. Per il conseguimento delle sue finalità, l'osservatorio regionale:

a) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo;

b) pubblica un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;

c) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio.

5. Per la realizzazione delle attività dell'osservatorio, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza nei settori della distribuzione commerciale e del turismo.

6. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento della giunta regionale.

Capo II

STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE, PROFESSIONALE ED ECONOMICO

Art. 12.

Sviluppo e rivitalizzazione dei centri minori

1. In conformità a quanto previsto all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998, la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la rivitalizzazione dei comuni montani minori, specie di media ed elevata altitudine e minore interesse turistico, assicurando in essi la presenza di un servizio distributivo minimo alla popolazione residente ed incentivandone la valorizzazione turistica, favorisce e agevola in essi la costituzione di centri polifunzionali di servizio.

2. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura, o complesso unitario, di:

- a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed artigianali valdostane;
- b) servizi per la promozione del territorio;
- c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.

3. Per i centri polifunzionali la Regione o i comuni, secondo le rispettive competenze, prevedono:

- a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;
- b) l'esenzione da tributi locali e regionali.

4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circoscrivibili. Della loro presenza è data informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica stradale.

5. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con deliberazioni della giunta regionale, su istanza dei comuni sul cui territorio gli stessi sono costituiti.

6. La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione di centri polifunzionali che nel loro allestimento organizzativo e commerciale siano uniformi a criteri di massima stabilità dalla giunta regionale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti o a frazioni degli stessi; la giunta regionale stabilisce, con propri provvedimenti, gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

Attività di formazione per operatori commerciali

1. La Regione, sentite le associazioni del settore, promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale, di politiche attive del lavoro, di formazione e servizi all'impiego.

2. L'attività formativa regionale prevista all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 si ispira ai seguenti principi generali:

- a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;
- b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;
- c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
- d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
- e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;
- f) garanzia di uniformità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali, ove la Regione intenda decentrare l'effettuazione dell'attività.

3. La Regione, mediante apposita convenzione, affida la gestione dei corsi a soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento della loro struttura da parte della Regione. La valutazione del possesso dei requisiti minimi per l'accreditamento verrà definito da un apposito regolamento regionale, sulla base dei seguenti requisiti ed indicatori:

- a) capacità logistiche e strutturali;
- b) situazione economica della struttura;
- c) disponibilità di competenze professionali;
- d) livelli di efficacia ed efficienza, raggiunti nelle attività precedentemente realizzate;
- e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio regionale;
- f) verificabilità dei bilanci.

4. Il provvedimento che disciplina l'attività di formazione è emanato dalla giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Esso stabilisce:

- a) il numero di corsi qualificanti di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998 previsti annualmente e le modalità per la loro determinazione;
- b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi qualificanti, curando il livello qualitativo dei corsi e la loro omogeneità nell'ambito regionale e tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e all'informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari e sulle azioni sistematiche di controllo che gli operatori devono effettuare, nonché le materie idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;
- c) le modalità di svolgimento delle prove finali dei corsi qualificanti, che devono aver luogo innanzi ad una commissione regionale e consistere in una prova scritta ed in un colloquio;
- d) la composizione della commissione d'esame di cui alla lettera c);
- e) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato all'art. 5, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 114/1998 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione dei corsi facoltativi di aggiornamento.

Art. 14.

Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.

2. Con regolamento regionale sono definiti:

- a) i requisiti affinché strutture o centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica;
- b) le modalità di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, tenendo conto che le attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che facciano richiesta di prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza o meno ad associazioni di categoria;
- c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica ammesse a finanziamento regionale, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia);
- d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- e) ogni altra disposizione necessaria al sollecito avvio e funzionamento dell'attività di assistenza tecnica.

Capo III

VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE

Art. 15.

Vendite di liquidazione

1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

- a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
- b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
- d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo non inferiore a L. 100.000, IVA esclusa, a metro quadrato, fino ad un valore di 10 milioni, da comprovare successivamente con copia delle fatture;
- e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.

2. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di tredici settimane, in ogni periodo dell'anno, esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o saldi.

Art. 16.

Vendite di fine stagione o saldi

1. Per prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

- a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
- c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
- d) gli articoli sportivi;

e) gli articoli di elettronica;

f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.

2. I comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori.

3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, indicando:

- a) la data di inizio e la durata della vendita;
- b) i prodotti oggetto della vendita;
- c) la sede dell'esercizio;
- d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal 10 febbraio al 31 marzo e dal 10 agosto al 30 settembre di ogni anno.

Art. 17.

Disposizioni comuni

1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.

3. Le merci offerte in vendita straordinaria debbono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione, tutte le merci esposte debbono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.

4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo.

6. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

7. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurre di nuove, sia acquistate sia in conto depositato.

8. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono:

- a) alla ricognizione dei principali dati e delle caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio e delle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita ed alla rete distributiva dei centri storici;

b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui agli articoli 4 e 9;

c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relativi al commercio ed alla comunicazione delle risultanze alla struttura regionale competente;

d) ad inoltrare alla giunta regionale motivata istanza di inserimento, anche di sole sue parti, nel novero dei comuni o frazioni a prevalente economia turistica.

2. Successivamente all'approvazione da parte del consiglio regionale del provvedimento attuativo in materia economico-commerciale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i comuni integrano le analisi e gli studi preliminari, trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione della rete distributiva.

3. I comuni verificano la necessità di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e a quelle in essi richiamate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli eventuali adeguamenti dei relativi PRGC, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, vanno perfezionati entro i termini previsti dalla legge regionale n. 11/1998. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 11/1998, la Regione provvede ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni sono individuati, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, sulla base del decreto del Presidente della giunta regionale n. 345 del 24 luglio 1972.

5. L'esame delle istanze relative alle grandi strutture di vendita ha luogo sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui al precedente art. 4. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura, a condizione che la superficie di vendita attivata non superi i limiti dimensionali previsti dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 114/1998, in caso di concentrazione o accorpamento:

a) di esercizi di vicinato operanti nello stesso comune e autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per la vendita di generi di largo e generale consumo alla data del 24 aprile 1998;

b) di medie strutture di vendita operanti nello stesso comune e autorizzate, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo alla data del 24 aprile 1998.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 giugno 1999

VIERIN

99R0579

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 9.

Disciplina dei programmi integrati di intervento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina i programmi integrati di intervento in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

Art. 2.

Programmi integrati di intervento

1. I comuni promuovono la formazione di programmi integrati di intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio.

2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesistica;

b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

3. Il programma integrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

4. I programmi integrati di intervento sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successivi atti conseguenti.

5. Al programma integrato di intervento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 7 e 8 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 15 (Attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione) e successive modificazioni, nonché quelle di cui all'art. 3, comma 2, lettera h) e comma 3 della medesima legge regionale.

Art. 3.

Ambiti e obiettivi

1. Il programma integrato d'intervento si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto od in parte edificate o da destinare a nuova edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da vincoli espropriativi decaduti.

2. Esso persegue obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riferimento ai centri storici, alle aree periferiche, nonché alle aree produttive obsolete, irrazionalmente dislocate o dismesse.

3. Il programma integrato di intervento può interessare anche il territorio di più comuni confinanti.

4. Il programma integrato di intervento relativo ad aree interessate da fenomeni di degrado sociale specificatamente individuate dal consiglio comunale, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, assume carattere prevalente ed è attivato anche con la procedura di cui all'art. 9. La giunta regionale, nell'ambito dei piani di riparto delle risorse di bilancio annualmente disponibili, finanzia prioritariamente le opere di competenza dei programmi di cui al presente comma.

Art. 4.

Interventi su aree agricole

1. In deroga alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), i programmi integrati di intervento che riguardino ambiti compresi in zone territoriali omogenee di cui all'art. 2, lettera e), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o assimilabili, ad esclusione delle aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all'attività agricola, sono volti al recupero, con gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), dei manufatti edilizi esistenti, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesistiche e agricole del territorio circostante.

2. Non sono comunque ammessi interventi comportanti la dismissione di edifici e, anche parzialmente, di aree effettivamente adibite all'attività agricola; a tal fine, il proponente deve produrre apposito certificato rilasciato dal competente organismo tecnico.

3. Nelle aree agricole ritirate dalla produzione o abbandonate i programmi integrati di intervento devono perseguire anche obiettivi di recupero e compensazione ambientale.

Art. 5.

Documento di inquadramento

1. Il consiglio comunale delibera, anche contestualmente all'adozione ai sensi della presente legge del primo programma integrato d'intervento, un documento d'inquadramento, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata d'intervento sull'intero territorio comunale.

2. Tale documento non è comunque vincolante ai fini dell'approvazione dei singoli programmi di intervento.

3. Il documento viene verificato ed eventualmente integrato o modificato contestualmente all'adozione dei successivi programmi integrati d'intervento da parte del consiglio comunale.

4. La predisposizione del documento preliminare d'inquadramento è obbligatoria per i comuni tenuti, in base alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 15 (Attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione) a dotarsi di programma pluriennale di attuazione.

Art. 6.

Aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico

1. I programmi integrati di intervento devono assicurare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico nella misura prevista dalla vigente legislazione.

2. Il rispetto della dotazione minima di cui al comma 1 è verificato in relazione ai pesi insediativi ed alla capacità teorica aggiuntivi, introdotti dal programma integrato rispetto a quelli esistenti.

3. Qualora il programma integrato abbia ad oggetto aree in tutto o in parte destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e ne preveda una differente utilizzazione, esso deve assicurare il recupero contestuale della dotazione di spazi pubblici in tal modo venuta meno.

4. Gli obblighi relativi al reperimento delle aree di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere soddisfatti mediante la cessione di aree esterne al perimetro del singolo programma, qualora le caratteristiche dell'ambito considerato non consentano il reperimento di tali dotazioni al

suo interno, ovvero il comune ritenga più funzionale per l'interesse pubblico tale soluzione, purché ne sia garantita l'accessibilità e la piena fruibilità; in ogni caso, le dotazioni di parcheggi pubblici e di interesse pubblico debbono essere assicurate in aree interne al perimetro del programma o comunque contigue o prossime a quest'ultimo, specie laddove sono previste funzioni commerciali o di attività terziaria aperte al pubblico.

5. In luogo della cessione di aree, così come disciplinata al comma 4, il programma integrato può, prevedere, in alternativa alla monetizzazione di cui al comma 6, l'impegno degli interessati a realizzare infrastrutture e servizi di interesse generale, anche a gestione privata convenzionata, il cui valore, accertato con specifico computo metrico estimativo, sia almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute.

6. Nel caso in cui il programma integrato di intervento preveda la monetizzazione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli), la convenzione di cui all'art. 10 dovrà contenere l'impegno del comune ad impiegare tali somme per l'acquisizione di fabbricati o aree specificamente individuati, destinati o da destinarsi alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici.

Art. 7.

Attivazione dei programmi integrati di intervento

1. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro, possono presentare al comune proposte di programmazione integrata, anche sulla scorta dei contenuti del documento di inquadramento di cui all'art. 5. I soggetti privati possono presentare proposte di programmi integrati di intervento se aventi la disponibilità di aree od immobili compresi nel relativo ambito di intervento.

2. È condizione dell'approvazione la dichiarazione irrevocabile di assenso di tutti i proprietari, salvo quanto disposto dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) ai fini della formazione di comparto edificatorio, equivalendo, in tal caso, l'approvazione del programma integrato di intervento a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso contenute.

3. Con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale individua la documentazione minima da presentarsi a corredo della proposta.

4. I programmi integrati di intervento possono essere attivati anche attraverso l'utilizzo del project financing.

Art. 8.

Programmi integrati di intervento soggetti ad approvazione comunale

1. Il procedimento di approvazione dei programmi integrati di intervento conformi alla strumentazione urbanistica vigente è attivato dalla giunta comunale mediante specifica deliberazione esecutiva da depositarsi, con i relativi allegati, per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione; del deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avviso all'albo pretorio, nonché con la pubblicazione dello stesso su almeno un quotidiano di interesse locale; nei successivi quindici giorni gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni.

2. Decorso tale termine, il programma integrato di intervento e relativi allegati sono approvati dal consiglio comunale con propria deliberazione, che deve prendere in esame tutte le osservazioni pervenute, motivando, per ciascuna di esse, le determinazioni assunte.

3. Sono fatti salvi i casi previsti all'art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) per i quali si applica la procedura di cui all'art. 10 della medesima legge regionale.

4. Nei casi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 23/1997, i comuni possono approvare programmi integrati di intervento anche in variante al piano regolatore generale; in tali casi si applica la procedura di approvazione disciplinata dall'art. 3 della medesima legge regionale.

5. Al fine di evidenziare il rapporto con le previsioni del piano regolatore generale, alla deliberazione di approvazione del programma integrato di intervento deve essere allegata copia della tavola di azionamento del piano regolatore generale recante l'individuazione dell'ambito compreso nel programma integrato di intervento e l'indicazione delle funzioni, della capacità insediativa ed edificatoria, degli spazi ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico previsti dal programma integrato di intervento, specificando altresì le eventuali varianti apportate allo strumento urbanistico generale.

6. Qualora il programma integrato di intervento concerna iniziative non conformi ai criteri ed indirizzi contenuti nel documento di inquadramento di cui all'art. 5, la delibera di approvazione deve espressamente motivarne le ragioni.

Art. 9.

Accordi di programma

1. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti la cui approvazione sia di competenza regionale o provinciale, o richieda la partecipazione coordinata di più soggetti pubblici e privati per la rilevanza dell'intervento o la molteplicità degli interessi coinvolti, il sindaco può promuovere per la sua approvazione la procedura di accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), fatto salvo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e osservazioni.

Art. 10.

Attuazione dei programmi integrati di intervento

1. Per l'attuazione del programma integrato di intervento deve essere sottoscritta tra i soggetti attuatori ed il comune una convenzione avente i contenuti stabiliti dall'art. 12, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 60/1977 e successive modificazioni e dall'art. 8, numeri 3 e 4, della legge 6 agosto 1967, n. 765, modificativa della legge urbanistica nazionale, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. La convenzione prevede altresì i reciproci diritti ed obblighi dei diversi operatori pubblici e privati, nonché i tempi, comunque non superiori a dieci anni, di realizzazione degli interventi contemplati nel programma integrato di intervento.

2. Con la medesima convenzione o con ulteriore specifico atto devono essere stabilite le modalità di gestione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico realizzate e gestite dai soggetti privati ai sensi del comma 5, dell'art. 6, in particolare prevedendo gli obblighi a carico del gestore e le relative sanzioni, le modalità di trasferimento a terzi e le condizioni per l'eventuale acquisizione del bene da parte del comune.

3. Qualora sia necessario in relazione all'entità od alla rilevanza del programma integrato di intervento, l'attuazione degli interventi ivi previsti può essere frazionata in stralci funzionali, preventivamente determinati.

4. Decorso un anno dalla definitiva approvazione del programma integrato di intervento senza che sia intervenuta la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, il sindaco diffida i soggetti proponenti a sottoscrivere entro un termine non superiore a novanta giorni la convenzione annessa al programma integrato di intervento; in caso di inutile decorso del termine assegnato, dichiara l'intervenuta decadenza del programma medesimo ad ogni effetto, compreso quello di variante alla vigente strumentazione urbanistica.

5. Per l'approvazione di varianti al programma integrato di intervento, si osserva la medesima procedura seguita per la sua approvazione. Resta salva l'applicazione dell'art. 7, comma 10, della legge regionale n. 23/1997 relativamente alle fattispecie ivi disciplinate.

Art. 11.

Norme finali

1. La presente legge si applica, in quanto compatibile, ai programmi di recupero urbano (PRU) di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia).

2. Indipendentemente dall'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (Norme per l'attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico) e dell'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 23/1997, i programmi integrati di recupero (P.I.R.), approvati ai sensi della legge regionale n. 23/1990, possono essere attuati a condizione che i relativi lavori inizino entro e non oltre il 31 dicembre 1999. In deroga all'art. 5, comma 5; della legge regionale n. 23/1990, la modifica dei programmi di recupero approvati dal consiglio comunale non è soggetta ad approvazione regionale qualora non comporti variazioni all'assetto urbanistico e non incida sugli elementi, di cui all'art. 6 della medesima legge, relativi alla priorità per la concessione dei finanziamenti. Di tale modifica deve essere data comunicazione alla Regione.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 aprile 1999

FORMIGONI

99R521

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 10.

Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del Piano territoriale d'area Malpensa

1. È approvato il Piano territoriale d'area Malpensa, costituito dai seguenti elaborati:

a) quadro analitico-conoscitivo (volume I) comprensivo di 22 tabelle, 11 figure e 20 tavole;

b) scenari di sviluppo (volume II), comprensivo di 5 tabelle, 6 figure e 3 tavole;

c) quadro progettuale (volume III), comprensivo di 22 tavole e 5 tavole allegate;

d) allegato A: elenco interventi di prioritario interesse regionale, composto da:

1) tabella A1: interventi prioritari di definitiva individuazione;

2) tabella A2: interventi prioritari di individuazione preliminare.

2. Piano territoriale d'area Malpensa, in attuazione delle finalità di programmazione regionale di cui al titolo I della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità regionale), costituisce strumento di programmazione di coordinamento delle strategie per lo sviluppo economico-sociale e la valorizzazione ambientale del territorio lombardo interessato all'insediamento dell'aeroporto intercontinentale Malpensa 2000.

3. Il territorio dei comuni di Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castano primo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Nosate, Robecchetto con Induno, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Turbigo, Vizzola Ticino, costituisce in via esclusiva ambito territoriale prioritario e integrato per lo sviluppo della regione, ai fini dei successivi atti regionali di programmazione e di pianificazione e della attribuzione delle risorse regionali.

4. Il Piano territoriale d'area ha efficacia per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà essere verificato ed eventualmente integrato dopo i primi cinque anni di vigenza.

5. La giunta regionale individua, con successivo provvedimento, e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le forme e i criteri attraverso le quali verranno riservati, nell'ambito territoriale di cui al comma 3, finanziamenti e contributi a valere sulle risorse annualmente disponibili per la realizzazione di opere infrastrutturali, opere di riqualificazione o per l'incentivazione di programmi e progetti indicati nel Piano territoriale d'area Malpensa. In prima attuazione, la giunta regionale individua le risorse finanziarie necessarie all'elaborazione, attivazione e realizzazione prioritaria di:

a) programmi di compensazione ambientale in aree naturali ed in aree degradate ricadenti nel territorio del Parco della Valle del Ticino;

b) programmi di riqualificazione diretti alla riduzione di situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati e dei centri storici prossimi alla sede aeroportuale.

6. Le opere di cui all'allegato A del Piano territoriale d'area sono dichiarate di preminente interesse regionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

Art. 2.

Effetti del Piano territoriale d'area Malpensa

1. In conformità ai principi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive norme di attuazione, le indicazioni contenute nel Piano territoriale d'area Malpensa costituiscono indirizzi e criteri regionali per la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione degli enti territoriali interessati.

2. Le previsioni relative agli interventi individuati nell'allegato A del Piano territoriale d'area Malpensa prevalgono sulle disposizioni eventualmente contrastanti contenute:

a) nel vigente piano territoriale di coordinamento del Parco regionale lombardo della Valle del Ticino, approvato con legge regionale 22 marzo 1980, n. 33, nonché in quello adottato ed operante in salvaguardia ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti ed adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli effetti di cui al comma 2 e di cui all'art. 1, comma 6, le previsioni inerenti agli interventi elencati nella tabella A2 dell'allegato A decadono, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non sia intervenuta l'approvazione, con le procedure di cui all'art. 3, dei relativi progetti o programmi di attuazione. Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali di mobilità ed accessibilità, tale termine è pari a cinque anni.

4. Nel periodo di vigenza del Piano territoriale d'area e dei successivi aggiornamenti, e comunque fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento provinciali, i comuni di cui all'art. 1, comma 3 assumono varianti da approvarsi con le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) in conformità alle previsioni di cui all'allegato A del Piano d'area ed in attuazione degli indirizzi e criteri contenuti nel piano stesso, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 4, lettera d). Qualora sulla variante sia espresso parere non favorevole dalla commissione tecnica regionale per Malpensa di cui all'art. 4, il comune rielabora la variante e procede ad una nuova adozione.

5. Fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento provinciali, gli strumenti urbanistici generali e relative varianti dei comuni, diverse da quelle di cui al comma 4, sono inviati alla Commissione tecnica regionale per Malpensa, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), ai fini dell'espressione del parere relativamente agli aspetti di compatibilità con i contenuti del Piano territoriale d'area, che deve essere espresso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Qualora, in base alla legislazione vigente al momento dell'adozione, il piano o la variante sia soggetto ad approvazione della giunta regionale, il procedimento di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) si conclude entro novanta giorni dalla trasmissione al competente servizio della giunta regionale delle deliberazioni comunali di adozione definitiva dello strumento urbanistico.

6. I piani territoriali di coordinamento provinciali comprendenti il territorio interessato dal Piano territoriale d'area recepiscono le previsioni ed indicazioni contenute nel piano d'area stesso.

7. È istituita la consulta «Malpensa 2000», la quale, in relazione agli obiettivi e agli aggiornamenti del piano d'area e dell'intesa istituzionale di programma tra Stato e Regione, propone iniziative specifiche sui temi dello sviluppo, dell'occupazione, della formazione e del mercato del lavoro.

8. La consulta di cui al comma 7 è composta da rappresentanti della Regione, della provincia, dei comuni dell'ambito prioritario, delle forze sociali ed economiche direttamente interessate, nominati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Attuazione del Piano territoriale d'area Malpensa

1. Qualora per la definizione ed approvazione degli interventi di carattere prioritario elencati nell'allegato A del Piano territoriale d'area Malpensa si proceda alla stipulazione di accordi di programma ovvero tramite altri strumenti di programmazione negoziata, all'istruttoria provvede la commissione tecnica regionale per Malpensa di cui all'art. 4.

2. Qualora non si proceda come indicato al comma 1, i progetti e i programmi di intervento sono istruiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 4. Sulla base dell'istruttoria della commissione, il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, convoca apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano gli enti e le amministrazioni interessati. Le determinazioni della conferenza di servizi sono approvate dalla giunta regionale.

3. Qualora un ente o amministrazione esprima in sede di conferenza di servizi il proprio motivato dissenso, il progetto o programma è nuovamente sottoposto alla commissione tecnica regionale che, entro trenta giorni, formula una nuova proposta; qualora il dissenso permanga, l'assessore competente può comunque proporre alla giunta regionale l'approvazione definitiva del programma o progetto attuativo.

4. Ove il motivato dissenso sia espresso da un ente o amministrazione preposto alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, il progetto o programma, entro trenta giorni, è nuovamente sottoposto alla commissione tecnica e viene riconvocata la conferenza dei servizi per verificare la possibilità di rivedere il dissenso espresso; successivamente, qualora permanga il dissenso, l'assessore competente può richiedere una determinazione conclusiva al presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

5. Per le opere di interesse statale, la deliberazione regionale di approvazione equivale ad espressione di volontà di intesa, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente; tale deliberazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri o atti di assenso comunque denominati, purché espressamente richiamati, di competenza di organi regionali e determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi approvati; l'approvazione del progetto o programma sostituisce altresì la concessione edilizia relativa agli interventi approvati, ove siano stati preventivamente acquisiti dalle amministrazioni competenti gli ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla-osta richiesti dalla vigente legislazione.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale sono definiti i livelli progettuali e le relative modalità per la predisposizione e la trasmissione alla commissione tecnica regionale Malpensa dei programmi attuativi degli interventi.

7. Fino all'entrata in vigore della norma che definisce la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, i progetti degli interventi di cui all'allegato A del Piano territoriale d'area Malpensa, qualora non soggetti a procedura di V.I.A. nazionale, devono comunque essere corredati da uno studio di compatibilità ambientale. Lo studio interdisciplinare è redatto da professionisti iscritti ai relativi albi e deve contenere:

- a) il rispetto delle norme di salvaguardia dell'ambiente e di ogni disposizione del Piano territoriale d'area;
- b) i dati necessari per individuare e valutare gli effetti, diretti e indiretti, che l'intervento può avere sull'ambiente;
- c) le misure scelte per evitare, o annullare, o ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente.

Art. 4.

Istituzione della commissione tecnica regionale Malpensa

1. È istituita la commissione tecnica regionale Malpensa, alla quale spettano le competenze istruttorie relative all'attuazione ed all'aggiornamento del Piano d'area Malpensa.

2. La commissione tecnica regionale è presieduta dall'assessore regionale competente per il Piano d'area Malpensa o da un suo delegato ed è composta da:

- a) un dirigente di ciascuna delle direzioni generali regionali competenti in materia di territorio, urbanistica, ambiente, trasporti ed opere pubbliche, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, in qualità di membro permanente, nonché un dirigente di ciascuna delle altre direzioni generali eventualmente interessate, di volta in volta nominati in qualità di membri integrativi;
- b) un tecnico o un esperto esterno in materie tecniche e legislative per ogni provincia interessata, nominato con decreto del presidente della giunta regionale su designazione formalizzata dai competenti organi provinciali;
- c) un tecnico o un esperto esterno in materie tecniche e legislative indicato d'intesa dai sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 3;
- d) quattro esperti esterni in materie tecniche e legislative incaricati con decreto del presidente della giunta regionale in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), sulla base di proposte formulate dalle istituzioni e dagli organismi professionali ed associativi interessati, nonché dalla consulta di cui all'art. 2, commi 7 e 8.

3. Sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate per fornire elementi illustrativi in merito all'oggetto di trattazione, nonché quelli delle amministrazioni, enti ed organismi chiamati ad esprimersi sugli argomenti discussi. Qualora si debbano esaminare questioni che coinvolgono altri soggetti, anche privati, che ne facciano motivata richiesta, questi possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

4. Spettano alla commissione tecnica regionale Malpensa le competenze istruttorie relative all'attuazione ed agli aggiornamenti del Piano d'area Malpensa, in relazione a:

a) lo svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi aventi carattere prioritario compresi nell'allegato A del Piano territoriale d'area;

b) l'espressione di parere sui programmi e progetti di intervento non compresi nell'allegato A del Piano territoriale d'area Malpensa;

c) l'espressione di parere sulle proposte di aggiornamento del Piano territoriale d'area Malpensa ai fini delle procedure previste dall'art. 5;

d) l'espressione dei pareri di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 sugli strumenti urbanistici generali e relative varianti dei comuni compresi nel Piano territoriale d'area Malpensa; tali pareri devono essere formulati dalla commissione tecnica regionale Malpensa entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni al piano regolatore generale adottato o relative varianti; decorso tale termine il parere si intende positivo; al fine dell'espressione del parere i comuni trasmettono alla commissione tecnica regionale Malpensa il piano regolatore generale e relative varianti adottati con gli allegati, contestualmente al deposito nella segreteria comunale;

e) le attività consultive e di assistenza tecnico-amministrativa, anche su richiesta degli enti locali e degli altri soggetti interessati per l'attuazione delle previsioni del Piano d'area.

5. L'istruttoria tecnica ed i pareri espressi dalla commissione ai sensi del comma 4 tengono luogo delle attività istruttorie deferite ad ogni altra struttura regionale per l'approvazione dei programmi e progetti di intervento fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico amministrativa regionale in materia di opere pubbliche) e quelle degli uffici provinciali del genio civile.

6. I singoli atti sono sottoposti all'esame della commissione tecnica regionale Malpensa su relazione di un funzionario dirigente dell'assessorato competente per il Piano territoriale d'area Malpensa, designato dal competente assessore.

7. I membri della commissione tecnica regionale Malpensa possono essere revocati, per gravi e ripetute inadempienze, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta motivata degli organi o degli enti che hanno formulato la designazione dei membri della commissione tecnica regionale Malpensa.

8. Con apposito finanziamento si provvede alle spese di funzionamento della commissione tecnica regionale Malpensa.

9. La commissione tecnica regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente.

Art. 5.

Aggiornamento del Piano territoriale d'area Malpensa

1. Non costituiscono varianti al Piano territoriale d'area Malpensa le modifiche apportate in sede di attuazione del piano relativamente:

- a) alla localizzazione puntuale di opere, impianti, strutture previste dal piano, purché contenute negli ambiti a tal fine individuati dal piano stesso;
- b) alle diverse localizzazioni, definite in sede di valutazione di impatto ambientale per tracciati stradali e ferroviari;
- c) alla puntuale definizione di elementi tecnici, funzionali o dimensionali, ove indicati, di interventi, opere, impianti e strutture che non comporti alterazione alle caratteristiche essenziali degli stessi.

2. Previa istruttoria della commissione tecnica regionale per Malpensa, possono essere apportate al Piano territoriale d'area le seguenti modifiche:

- a) introduzione di nuove previsioni di programmi di intervento aventi rilievo regionale in relazione agli obiettivi strategici di sviluppo indicati dal Piano territoriale d'area e dal programma regionale di sviluppo;
- b) adeguamento delle previsioni originarie del Piano territoriale d'area alle esigenze e situazioni sopravvenute, quali l'accertata inattuabilità o inopportunità dei programmi di intervento in prece-

denza indicati, il reperimento di nuove risorse finanziarie e l'attivazione di programmi infrastrutturali o di finanziamento dello Stato o della Unione europea;

c) modifiche ed integrazioni dell'ambito di cui all'art. 1, comma 3.

3. La giunta regionale delibera in ordine alle modifiche proposte, richiamando le deliberazioni consiliari di favorevole espressione delle province e dei comuni interessati da nuove previsioni; qualora tali previsioni abbiano, ai sensi dell'art. 2, efficacia prevalente sugli strumenti urbanistici comunali, le deliberazioni devono recare l'attestazione dell'avvenuto espletamento, da parte dei comuni, di forme adeguate di pubblicità in merito ai contenuti di variazione urbanistica e devono dare conto delle osservazioni eventualmente pervenute e delle relative controdeduzioni.

4. I contenuti delle modifiche del Piano territoriale d'area Malpensa possono essere recepite nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale e nel programma regionale di sviluppo.

Art. 6.

Norme di salvaguardia

1. Fino all'approvazione definitiva, da parte degli organismi competenti, dei provvedimenti concernenti le curve di isolivello del rumore connesse al traffico ed alle attività dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000, ed in analogia a quanto disposto dall'art. 7 del decreto del ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), le nuove edificazioni previste negli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, vigenti ed adottati, sono sospese:

a) per le destinazioni residenziali, nella zona definita B nella tavola «Salvaguardia urbanistica in relazione alle nuove rotte di volo», allegata al Piano territoriale d'area;

b) per tutte le destinazioni, nella zona definita C nella medesima tavola.

2. A seguito della definizione delle curve di isolivello del rumore, recepite con deliberazione di giunta regionale ed entro sei mesi dalla pubblicazione di quest'ultima, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con le procedure previste dall'art. 3 della legge regionale n. 23/1997; in caso di inerzia del comune interessato nell'adozione o nell'approvazione della variante, la giunta regionale interviene in via sostitutiva tramite nomina di commissario *ad acta*.

Art. 7.

Opere aeroportuali

1. L'intesa di cui all'art. 81 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), si intende perfezionata a decorrere dal 14 aprile 1993, relativamente alle opere, specificate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 aprile 1993, n. 1299, contenute nel piano regolatore aeroportuale di Malpensa 2000, e ad esso conformi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti 13 febbraio 1987, n. 903, a seguito del parere di conformità urbanistica reso con deliberazione del consiglio regionale 3 giugno 1986, n. IV/274.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla partecipazione regionale al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), si provvede, per l'esercizio finanziario 1999 e successivi, con il fondo e secondo le procedure di cui alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34» e successive modificazioni.

2. Gli interventi previsti dal Piano territoriale d'area Malpensa sono definiti aree prioritarie di intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 31/1996.

3. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa complessiva di L. 2.000.000.000.

4. Alle spese per il funzionamento della consulta «Malpensa 2000» di cui all'art. 2, commi 7 e 8, e della commissione tecnica regionale Malpensa di cui all'art. 4 si provvede con le somme annualmente stanziare sul capitolo 1.2.7.1.322. «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

5. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al terzo comma, per l'esercizio finanziario 1999, si provvede per L. 1.985.988.047 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva per oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti da annualità già iscritte in bilancio» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 utilizzando all'uopo le risorse stanziare alla voce 5.3.1.2.9721 e per L. 14.011.953 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

6. All'autorizzazione delle spese di cui al terzo comma, per gli esercizi successivi al 1999, si provvederà con legge di bilancio.

7. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 è apportata la seguente variazione:

all'ambito 4, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 4.3.3.2.4890 «Programmi di compensazione ambientale in aree naturali ed in aree degradate del Parco del Ticino e di riduzione del disagio negli abitati prossimi alla sede dell'aeroporto della «Malpensa» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 aprile 1999

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 1999 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 aprile 1999, prot. n. 21502/957).

(Omissis).

99R5022

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1999, n. 11.

Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari, presso le strutture del consiglio regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 3 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Il consiglio regionale istituisce borse di studio annuali, non rinnovabili, destinate ai giovani neolaureati o neodiplomati universitari che hanno discusso una tesi di laurea su tematiche istituzionali riguardanti l'ente Regione o un argomento relativo alla realtà lombarda.

2. Le borse di studio sono concesse per lo svolgimento di tirocinii pratici di un anno presso il consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione di conoscenze ed esperienze nel campo della pubblica amministrazione ed in particolare della Regione.

Art. 2.

Bando annuale delle borse di studio

1. Su proposta dei singoli direttori generali e compatibilmente con le disponibilità organizzative del consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il numero delle borse di studio, da un minimo di tre ad un massimo di sei unità, con un bando di selezione annuale che deve indicare:

a) la suddivisione delle borse per direzione generale con l'indicazione del progetto di tirocinio e del tipo di laurea richiesto;

b) l'ammontare della borsa di studio che è pari al 50% dello stipendio complessivo lordo del personale regionale appartenente alla settima qualifica funzionale, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

2. Ai fini dell'ammissione alla selezione gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea o diploma universitario, conseguito da non più di due anni nelle discipline individuate dal bando, con una votazione non inferiore al 90% del punteggio massimo attribuibile;

b) aver discusso una tesi di laurea su tematiche istituzionali riguardanti l'ente Regione o un argomento relativo alla realtà lombarda;

c) età non superiore ai trenta anni;

d) cittadinanza italiana o di Stati aderenti all'Unione europea;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) conoscenza di almeno una lingua straniera.

3. Per la valutazione delle candidature è istituito un comitato di valutazione nominato dall'ufficio di presidenza. Il comitato è così composto:

a) dai direttori generali o dai dirigenti da loro designati;

b) da un componente del nucleo di valutazione di cui all'art. 22, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale» scelto fra i due membri esterni all'amministrazione;

c) da tre esperti esterni, preferibilmente docenti universitari, nelle materie relative alle competenze delle tre direzioni generali.

4. Le attività di segreteria connesse allo svolgimento delle procedure selettive sono assicurate dalla struttura consiliare competente in materia di gestione del personale.

5. La selezione dei candidati avviene per titoli e per colloquio. Viene ammesso al colloquio un numero massimo di candidati pari al triplo rispetto al numero dei tirocinii banditi. Il bando di selezione individua i titoli valutabili, l'oggetto del colloquio e le modalità di svolgimento della selezione.

Art. 3.

Valutazione del tirocinio

1. Il tirocinio pratico non può comunque comportare l'insorgere di un rapporto di lavoro dipendente con la Regione.

2. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, ivi compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dall'amministrazione consiliare.

3. Al termine del periodo fissato, il tirocinante rassegna al dirigente cui è assegnato una relazione sull'attività svolta.

4. La regolare frequenza del tirocinio ed il suo proficuo svolgimento, attestati dal direttore generale, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali cui va riconosciuto un punteggio pari al 50% del punteggio attribuito al servizio prestato in ruolo a tempo pieno.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziare annualmente sul capitolo del bilancio regionale 1.1.1.295, la cui descrizione è così modificata «Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche e borse di studio».

Art. 5.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 8 maggio 1990, n. 31 «Iniziativa del consiglio regionale per la promozione e l'acquisizione di ricerche universitarie nelle materie di competenza regionale».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 aprile 1999

FORMIGONI

98R0538

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1999, n. 12.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999-2001. Primo provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 31 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Previsioni in materia di entrate

1. In relazione alle sentenze n. 333 del 28 dicembre 1994 e n. 146/1/1995 del 4 maggio 1996 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che statuiscano il diritto al rimborso alla Regione Lombardia da parte dell'amministrazione finanziaria delle ritenute sugli interessi operate ex art. 26 del decreto del presidente della Repubblica n. 600/1973, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1999, l'accertamento e la riscossione della somma di L. 13.515.532.000.

2. In relazione a quanto disposto dal decreto ministeriale 16 maggio 1996 «Individuazione dei criteri e delle modalità per il rimborso alle regioni dei minori introiti dalle stesse realizzati nel corso dell'anno 1996 per effetto della riduzione delle tasse automobilistiche disposto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67», sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1999, l'accertamento e la riscossione della somma di L. 690.855.064 quale saldo a fronte di minori introiti 1996 sulle tasse automobilistiche di alcune categorie di veicoli.

3. In relazione all'avvenuta approvazione da parte dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della delibera n. 193 del 15 aprile 1999, che ha determinato in L. 5.500.000.000 l'avanzo della gestione finanziaria per il 1998, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.261 «Avanzo della gestione finanziaria del Consiglio regionale» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 è incrementata di L. 5.500.000.000.

4. Al fine di adeguare le previsioni del canone di concessione sulle acque minerali e termali, lo stanziamento del bilancio per gli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 del capitolo 3.1.254 «Proventi derivanti da diritti proporzionali di ricerca, di concessione di coltivazioni di acque minerali e termali nonché di utilizzo di giacimenti di acque minerali» è ridotto di L. 5.800.000.000.

5. In relazione al finanziamento del programma di divulgazione agricola, sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1999 l'accertamento e la riscossione di L. 792.939.503, quale contributo statale per l'attività svolta in materia di divulgazione agricola nell'anno 1997 e per l'integrazione per la modifica del tasso di cambio riferito all'anno 1994.

6. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

al titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.4901 «Rimborso da parte del Ministero delle finanze delle ritenute operate ex art. 26 del decreto del presidente della Repubblica n. 600/1973» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 13.515.532.000;

al titolo 3, categoria 4, è istituito il capitolo 3.4.4914 «Rimborso dei minori introiti conseguenti alla riduzione delle tasse automobilistiche per gli autotrasportatori» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 690.855.064;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.261 «Avanzo della gestione finanziaria del consiglio regionale» è incrementata di L. 5.500.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.254 «Proventi derivanti da diritti proporzionali di ricerca, di concessione di coltivazioni di acque minerali e termali nonché di utilizzo di giacimenti di acque minerali» è ridotta di L. 5.800.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.3174 «Assegnazione di fondi CEE per programmi annuali di divulgazione agricola» è incrementata di L. 792.939.503.

7. Al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:

Quadro di previsione delle entrate:

al titolo 3, categoria 1 «Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utilizzo di beni» le previsioni delle entrate sono ridotte di L. 5.800.000.000 per il 2000 e di L. 5.800.000.000 per il 2001;

Quadro di previsione delle spese:

all'obiettivo 5.3.2 «Fondi per la riassegnazione dei residui perentivi», tabella relativa a leggi operanti, le previsioni di spesa correnti operative sono ridotte di L. 5.800.000.000 per il 2000 e di L. 5.800.000.000 per il 2001.

8. Le maggiori risorse di competenza e di cassa rese disponibili per il 1999, pari a L. 14.699.326.567, sono destinate alla parziale copertura finanziaria delle spese di cui all'art. 2.

Art. 2.

Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della legge regionale n. 34/1978 e finanziamento di leggi regionali

1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le sotto indicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.1.1.2958 «Spese postali, telefoniche, di cancelleria e in genere di economato» è incrementata di L. 4.505.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.1.1.2959 «Spese correnti per attrezzature ed arredamento» è incrementata di L. 410.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.9.1.4511 «Contributi per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette» è incrementata di L. 2.500.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.3.1.372 «Spese inerenti alla partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche internazionali e all'estero, nonché alla promozione dell'intervento a manifestazioni fieristiche indette in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri ed alla loro partecipazione alle connesse attività informative» è incrementata di L. 130.000.000.

2. Il rifinanziamento della legge regionale 9 dicembre 1994, n. 38, «Integrazione della legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo» disposto per il 1999 dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 «legge finanziaria 1999» (relativo al capitolo 1.3.3.1.3854 «Spese per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo») è ridotto di L. 130.000.000.

3. Per far fronte agli impegni di spesa derivanti da azioni formative stentate dalla Regione ed originariamente non ammesse ai rendiconti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di L. 1.000.000.000.

4. Per la concessione di contributi in capitale di cui alla lettera b), dell'art. 2, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 «Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 5.262.500.000.

5. Per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate e per le altre iniziative di cui all'art. 6 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 30 «Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000.000.000.

6. Per le finalità previste dall'art. 29 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 35, «Assessment al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e del bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 4.000.000 quale contributo alla Società Comercati 2000 S.p.a.

7. Per le finalità della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di L. 8.475.000.000 di cui L. 2.475.000.000 di parte corrente e L. 6.000.000.000 in conto capitale e precisamente:

a) L. 475.000.000 per il funzionamento e le attività istituzionali dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'art. 9;

b) L. 2.000.000.000 per l'attuazione delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 10;

c) L. 5.500.000.000 per la promozione di nuove attività imprenditoriali e del lavoro autonomo ed indipendente di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) attraverso la costituzione del fondo di rotazione di cui all'art. 10, comma 7, lettera d);

d) L. 500.000.000 a sostegno delle garanzie reali a fronte degli investimenti sostenuti nel primo biennio di attività per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente di cui all'art. 10, comma 7, lettera b).

8. Per l'attività prevista dall'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 agosto 1973, n. 28 «Interventi diretti per la promozione del turismo regionale», come modificato dall'art. 4, comma 27, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di L. 300.000.000.

9. L'autorizzazione di spesa disposta per il 1999 dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 «legge finanziaria 1999» sul capitolo 3.4.7.2.4799 «Contributi ai comuni ed alle loro associazioni per la costituzione di sportelli unici» è ridotta di L. 300.000.000.

10. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» all'art. 31, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

«13-bis. Sino alla stipula dei contratti di servizio di cui all'art. 22, la giunta regionale sottoscrive apposite convenzioni con le Ferrovie dello Stato S.p.a., con le Ferrovie Nord Milano S.p.a. ovvero con società da esse partecipate per l'effettuazione di servizi ferroviari di competenza regionale; nell'ambito di tali convenzioni sono individuate le procedure di concessione ed erogazione dei relativi contributi regionali».

11. Per le finalità di cui all'art. 31, comma 13-bis della legge regionale n. 22/1998, come aggiunto dal precedente comma 10, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di L. 5.000.000.000.

12. In attuazione dell'accordo di programma stipulato in data 10 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14, tra la Regione Lombardia, il comune di Milano e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, è autorizzata per il 1999 la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 per lo sviluppo dei servizi integrati telematici per i cittadini e le imprese in Milano.

13. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede con il corrispondente contributo concesso dal comune di Milano e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, rispettivamente di L. 1.500.000.000, a titolo di partecipazione finanziaria agli oneri dell'accordo di programma.

14. All'onere complessivo di competenza e di cassa di lire 35.586.500.000 di cui ai precedenti commi, si provvede:

per L. 14.699.326.567 mediante l'utilizzo delle maggiori risorse rese disponibili di cui all'art. 1;

per L. 3.982.173.433 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassetto dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544;

per L. 7.475.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 3.1.1.1.9003 («Politiche regionali del lavoro e dei servizi all'impiego») per L. 2.475.000.000 e alla voce 4.2.3.1.9132 («Contributi di esercizio per i contratti integrativi con FF.SS. e FNM per il servizio ferroviario regionale») per L. 5.000.000.000;

per L. 6.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 3.1.1.2.9659 («Politiche regionali del lavoro e dei servizi all'impiego»);

per L. 430.000.000 mediante utilizzo delle risorse rese disponibili in seguito alla riduzione della spesa di cui ai precedenti secondo e nono comma;

per L. 3.000.000.000 mediante utilizzo delle risorse rese disponibili di cui al precedente comma.

15. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

al titolo 3, categoria 8, è istituito per memoria il capitolo 3.8.4915 «Restituzione degli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie del fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo»;

al titolo 3, categoria 8, è istituito per memoria il capitolo 3.8.4916 «Restituzione delle somme stanziare sul fondo di rotazione ed utilizzate per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo»;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.5.4630 «Contributo del comune di Milano e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano per la realizzazione di servizi telematici integrati comuni» è incrementata di L. 3.000.000.000.

Stato di previsione delle spese:

all'ambito 3, settore 1, obiettivo 1 sono istituiti i seguenti capitoli:

3.1.1.1.4790 «Spese per il funzionamento e le attività istituzionali dell'Agenzia regionale per il lavoro» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 475.000.000;

3.1.1.1.4917 «Fondo per le politiche attive del lavoro» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000;

3.1.1.2.4918 «Fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.500.000.000;

3.1.1.2.4919 «Fondo di garanzia a sostegno degli investimenti per la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e del lavoro autonomo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

3.1.1.2.4920 «Reimpiego degli interessi maturati sulle disponibilità del fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo», per memoria;

3.1.1.2.4921 «Reimpiego delle somme restituite del fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo», per memoria;

all'ambito 4, settore 2, obiettivo 3 è istituito il seguente capitolo:

4.2.3.1.4922 «Spese per i contratti integrativi con Ferrovie dello Stato S.p.a. e Ferrovie Nord Milano S.p.a. e società da esse partecipate per l'effettuazione di servizi ferroviari di competenza regionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 5.000.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.1.4754 «Spese riferite a operazioni formative originariamente non ammesse nei rendiconti» è incrementata di L. 1.000.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.2.578 «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo» è incrementata di L. 5.262.500.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.6.2.3845 «Contributi in capitale per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate, per il riadattamento di edifici produttivi dismessi e delle aree annesse nonché per la creazione e il potenziamento di infrastrutture e servizi destinati agli insediamenti produttivi» è incrementata di L. 5.000.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.1.2.4428 «Contributo alla Società Comercati 2000 S.p.a. in liquidazione, per le operazioni di liquidazione della società» è incrementata di L. 4.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» è ridotta di lire 3.982.173.433;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.4799 «Contributi ai comuni ed alle loro associazioni per la costituzione di sportelli unici» è ridotta di L. 300.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.4.2.4543 «Contributi ad imprese ed operatori turistici per la creazione di strutture permanenti finalizzate alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti turistici lombardi all'estero» è incrementata di L. 300.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.3854 «Spese per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo» è ridotta di L. 130.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.4631 «Spese per la realizzazione dei servizi telematici integrati comuni relativi all'accordo di programma tra la Regione Lombardia, il comune di Milano e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano» è incrementata di L. 3.000.000.000.

16. In seguito all'abrogazione dell'art. 32, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, statuita dall'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, in attesa dell'emanazione del decreto che stabilisca le modalità di definizione dei rapporti contabili pendenti relativi all'abolizione dell'obbligo del non riscosso per riscosso posto a carico dei concessionari della riscossione è istituito per memoria nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo 1.2.10.1.4923 «Restituzione ai concessionari della riscossione delle somme già versate alla Regione Lombardia in base all'obbligo del non riscosso per riscosso».

17. All'elenco D «Capitoli relativi alle spese obbligatorie» allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 di cui all'art. 37, comma 3, della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il capitolo 1.2.10.1.4923.

Art. 3.

Variations non finanziarie

1. L'art. 15 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 «Amministrazione dei beni immobili regionali», così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20 «Modifiche di leggi regionali», è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Gestione tecnico-amministrativa dei beni immobili*).— Entro il limite di spesa di 50 milioni, il funzionario delegato per i servizi centrali di cui alla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 «Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa», provvede all'approvvigionamento di materiali, all'acquisto di beni strumentali e all'acquisizione di prestazioni artigianali direttamente finalizzati alla manutenzione ordinaria, al funzionamento e all'adeguamento degli immobili e degli impianti tecnologici esistenti su immobili di proprietà regionale. A tal fine procede a trattativa privata e stipula il relativo contratto con il contraente prescelto secondo gli usi del commercio».

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 «Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane» è sostituito dal seguente:

«4. La domanda deve contenere l'impegno a restituire i contributi assegnati a rimborso in quote annuali costanti in sette annualità, direttamente alla Regione a mezzo assegno circolare/bonifico bancario entro il 30 giugno. La giunta regionale ha facoltà di effettuare compensazioni della quota annua sui contributi comunque assegnati dalla regione. Il richiedente deve esprimere l'accettazione dell'onere dell'interesse legale per pagamenti dopo la data di cui sopra, nonché l'impegno a restituire la carta di circolazione dei mezzi da sostituire e a non utilizzare veicoli acquistati con il concorso della finanza regionale ad uso diverso dal servizio di linea per trasporto di persone, né alienare gli stessi prima di dieci anni dalla data di prima immatricolazione, salvo preventiva autorizzazione della giunta regionale».

3. All'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1998, n. 16 «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 con modifiche di leggi regionali - Primo provvedimento», dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'erogazione delle somme di cui al comma 4, lettera b), sarà disciplinata a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi con l'INAIL e l'INPS. Nelle medesime saranno altresì disciplinate le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti, nonché le modalità di erogazione delle quote trasferibili, previo versamento del saldo da parte dello Stato».

4. Alla legge regionale 13 aprile 1972, n. 5 «Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«La convenzione è predisposta ed approvata dalla giunta regionale ed è stipulata dal dirigente del servizio competente»;

b) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dal servizio competente».

5. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34, è istituito per memoria nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo 1.2.10.1.4937 «Restituzioni alle Regioni titolari delle tasse automobilistiche erroneamente affluite alle casse regionali».

6. La classificazione funzionale dei capitoli 4.4.8.2.4115 «Contributi statali venticinquennali in conto interessi per la costruzione nel comune di Trezzo sull'Adda di alloggi da destinare ai soci della cooperativa «Edilcoop Due» — limite di impegno 1978, decorrenza 1995» e 4.4.8.2.4116 «Contributi statali venticinquennali in conto interessi per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione prioritariamente a coloro che hanno perso la propria abitazione a seguito delle calamità abbattutesi nella Valtellina nel maggio 1995 — limite di impegno 1979, decorrenza 1995» è modificata in 4.4.5.2.4115 e 4.4.5.2.4116.

Art. 4.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 maggio 1999

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 aprile 1999 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 21 maggio 1999, prot. n. 22702/1413).

99R0563

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 10.

Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1997, n. 9 «Organizzazione delle attività degli uffici regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 28 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1997 n. 9 «Organizzazione delle attività degli uffici regionali»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1997, n. 9, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'ammontare dei compensi di cui al comma 3, necessari per retribuire le posizioni di coordinamento istituite sulla base dei criteri di cui al comma 2 e non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario, è trasferito sull'esercizio finanziario successivo. Detto ammontare viene impiegato per incrementare in modo paritario, limitatamente a tale esercizio, il compenso spettante ai titolari degli incarichi di coordinamento a norma del citato comma 3.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 1998, l'ammontare di cui all'art. 2, comma 3-bis, della legge regionale n. 9/1997, come integrato con la presente legge, non utilizzato nel corso del primo semestre è impiegato per incrementare in modo paritario, nel corso del secondo semestre, il compenso spettante ai titolari degli incarichi di coordinamento a norma del comma 3 dell'articolo medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 aprile 1999

MORI

99R0518

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 11.

Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 28 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comitato tecnico regionale per il territorio

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per il territorio che svolge, secondo quanto previsto nella presente legge, le funzioni consultive e di proposta già attribuite al Comitato tecnico misto di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale), al Comitato tecnico urbanistico di cui alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (composizione, competenze e funzionamento del Comitato tecnico urbanistico) e successive modificazioni, al Comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni, al Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni, al Comitato tecnico per la V.I.A. di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e al Comitato tecnico scientifico regionale per l'Energia di cui alla legge regionale 19 aprile 1984, n. 24 (interventi regionali in campo energetico) e successive modificazioni.

2. Il Comitato si articola in adunanza generale e in tre sezioni competenti rispettivamente in materia di:

- a) pianificazione territoriale e urbanistica;
- b) valutazione di impatto ambientale;
- c) funzioni dell'Autorità di bacino regionale.

3. Il Comitato è composto da:

a) il segretario generale della giunta regionale, con funzioni di presidente, il quale, in caso di assenza o di impedimento, la delega ad uno dei direttori di cui alla lettera b);

b) i direttori dei dipartimenti competenti in materia di ambiente e territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, agricoltura parchi e foreste, economia e lavoro, opere pubbliche e trasporti, cultura turismo e sport, programmazione, o loro delegati, assistiti dai dirigenti delle rispettive strutture da essi designati;

c) il sovrintendente ai beni ambientali e architettonici della Liguria o suo delegato;

d) dodici esperti, di cui due in materia di pianificazione territoriale e paesistica, due in materia di geologia e uno per le materie: viabilità trasporti porti e grandi infrastrutture, scienze naturali, agronomia e scienze forestali, scienze economiche, fisica, ingegneria industriale, ingegneria idraulica, energia;

e) due esperti in diritto amministrativo.

4. Per i pareri di cui alla lettera f) del comma 1, dell'art. 2, il Comitato è integrato dai tre funzionari dello Stato di cui alla lettera e) del comma 4, dell'art. 3.

5. Gli esperti del Comitato e delle sue sezioni sono designati dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il Comitato e le sue sezioni sono costituiti con decreto del presidente della giunta regionale che, di regola, individua nel medesimo soggetto l'esperto componente della adunanza generale e delle sezioni.

7. Il Comitato ha una durata corrispondente a quella della legislatura regionale nella quale è stato costituito.

Art. 2.

Competenze del Comitato in adunanza generale

1. Il Comitato in adunanza generale esprime pareri su:

a) il piano territoriale regionale e le sue specificazioni settoriali o di ambito di cui alla legge regionale n. 36/1997 e i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (disciplina dei piani territoriali di coordinamento), e relative varianti diverse da quelle da apportarsi al piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) e dell'art. 72 della legge regionale n. 36/1997, in quanto ancora applicabili, salvo quanto previsto nella lettera c);

b) i piani territoriali di coordinamento provinciale;

c) i piani urbanistici comunali e gli strumenti urbanistici generali assoggettati alla legislazione previgente nei casi rispettivamente previsti dall'art. 39, comma 5 e dall'art. 82, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 36/1997 e le varianti al P.T.C.P. che essi eventualmente comportino ai sensi dell'art. 72 della medesima legge regionale;

d) gli strumenti urbanistici attuativi corredati dello studio di sostenibilità ambientale assoggettati alla legislazione previgente la cui approvazione, unitamente all'eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima, è residua alla Regione ai sensi della legge regionale n. 36/1997;

e) la valutazione di impatto ambientale su opere pubbliche ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 38/1998;

f) i criteri e i metodi per la pianificazione di bacino;

g) i criteri guida della carta della natura e l'istituzione, la classificazione ed i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;

h) i piani territoriali delle attività di cava di cui alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (disposizioni relative al rilascio del permesso di ricerca ed all'esercizio dell'attività di cava e torbiera. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12) e successive modificazioni;

i) il piano regionale di risparmio energetico di cui alla legge regionale n. 24/1984 e successive modificazioni;

j) il piano regionale dell'ambiente costituito dall'agenda 21, come previsto dalla legge regionale recante adeguamento della disciplina in materia di ambiente;

k) ogni altro argomento non di competenza delle sezioni che per le sue implicazioni interdisciplinari il presidente del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta dei presidenti delle sezioni, ritenga di sottoporre al parere dell'adunanza generale.

Art. 3.

Sezioni del Comitato

1. Le sezioni del Comitato sono quelle per:

a) la pianificazione territoriale e urbanistica;

b) la valutazione di impatto ambientale;

c) le funzioni dell'Autorità di bacino regionale.

2. La Sezione per la pianificazione territoriale e urbanistica è composta da:

a) il direttore generale del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura competente in materia di urbanistica, con funzioni di vice presidente, o suo delegato;

c) i direttori dei dipartimenti competenti in materia agricoltura parchi e foreste, ambiente e territorio, economia e lavoro, opere pubbliche e trasporti, programmazione, o loro delegati;

d) i dirigenti delle strutture competenti in materia di pianificazione territoriale e paesistica, affari giuridici del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, tutela paesistica e procedimenti concertativi, o loro delegati;

e) il sovrintendente ai beni ambientali e architettonici della Liguria o suo delegato;

f) cinque esperti di cui due per la materia pianificazione territoriale e urbanistica, ed uno per le materie: geologia, agronomia e scienze forestali, progettazione del paesaggio;

g) un esperto di diritto amministrativo.

3. La sezione per la valutazione di impatto ambientale è composta da:

a) il direttore del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di V.I.A., con funzioni di vice presidente, o suo delegato;

c) i direttori dei dipartimenti competenti nelle materie di pianificazione territoriale e urbanistica, opere pubbliche e trasporti, agricoltura parchi e foreste, o loro delegati;

d) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, affari giuridici in materia ambientale, politiche e programmi ambientali, o loro delegati;

e) cinque esperti scelti tra persone di provata esperienza nelle seguenti discipline: chimica, ingegneria, geologia, oceanografia, scienze naturali, agronomia, economia, architettura, igiene, tossicologia, fisica, meteorologia, sociologia;

f) un esperto di diritto amministrativo.

4. La sezione per le funzioni dell'autorità di bacino regionale è composta da:

a) il direttore del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura competente in materia di assetto idrogeologico e piani di bacino, con funzioni di vice presidente, o suo delegato;

c) i direttori dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura parchi e foreste, pianificazione territoriale e urbanistica, economia e lavoro, o loro delegati;

d) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di risorse idriche, protezione civile, affari giuridici del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio, o loro delegati;

e) tre funzionari dello Stato designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Ministero dell'ambiente e uno dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali.

f) cinque esperti di cui uno per le materie: geologia, scienze naturali, chimica ambientale, geomorfologia, idrologia.

Art. 4.

Competenze delle sezioni

1. La sezione per la pianificazione territoriale e urbanistica è competente per:

a) i piani urbanistici comunali e gli strumenti urbanistici generali assoggettati alla legislazione previgente non contenenti gli approfondimenti di cui all'art. 39, comma 5, e dell'art. 82, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 36/1997;

b) gli altri atti già di competenza del Comitato tecnico urbanistico ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 9/1983 e successive modificazioni, con esclusione di quelli devoluti all'adunanza generale.

2. La sezione per la valutazione di impatto ambientale è competente per i progetti già di competenza del Comitato tecnico per la V.I.A. di cui all'art. 12 della legge regionale n. 38/1998 ed i piani di cui agli articoli 4, 5 e 20 comma 2, della medesima legge, con esclusione di quelli devoluti all'adunanza generale.

3. La sezione per le funzioni dell'autorità di bacino regionale è competente per i piani di bacino elaborati dai Comitati tecnici provinciali, per i programmi triennali di intervento, nonché per le altre funzioni già attribuite al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 9/1993 e successive modificazioni, esclusi gli atti devoluti alla competenza dell'adunanza generale.

4. I presidenti delle sezioni possono sottoporre all'esame delle stesse ulteriori atti o argomenti non devoluti alle competenze dell'adunanza generale o delle altre sezioni.

Art. 5.

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato e le sue sezioni si riuniscono su convocazione del rispettivo presidente.

2. Le sedute del Comitato e delle sue sezioni sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.

3. Il Comitato e le sue sezioni deliberano a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni adottate dal dissenziente.

5. Svolgono le funzioni di segretario del Comitato e delle sue sezioni dipendenti regionali di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale ed i relatori sono scelti tra i dipendenti di pari livello della struttura assegnataria della pratica sottoposta all'esame del Comitato o delle sue sezioni.

6. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria delle pratiche, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

7. La segreteria del Comitato ha sede presso il dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. La segreteria delle sezioni ha sede presso il dipartimento interessato al collegamento funzionale e organizzativo con quella del Comitato.

8. Gli esperti che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle relative sedute senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del presidente della giunta regionale e sostituiti.

9. Ai componenti del comitato e delle sue sezioni ed agli esperti di cui al comma 6 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.

Art. 6.

Soppressione dei comitati

1. Sono soppressi:

a) il Comitato tecnico misto di cui alla legge regionale n. 36/1997;

b) il Comitato tecnico urbanistico di cui alla legge regionale n. 9/1983 e successive modificazioni;

c) il Comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale n. 20/1980 e successive modificazioni;

d) il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino di cui alla legge regionale n. 9/1993 e successive modificazioni;

e) il Comitato tecnico per la V.I.A. di cui alla legge regionale n. 38/1998;

f) il Comitato tecnico scientifico regionale per l'energia di cui alla legge regionale n. 24/1984 e successive modificazioni.

Art. 7.

Norme finali e transitorie

1. In prima attuazione il Comitato termina con la legislatura in corso.

2. Alla costituzione del Comitato tecnico regionale per il territorio e delle sue sezioni si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale, che, per la prima costituzione, può individuare i componenti tra quelli già in carica o designati per gli organismi in precedenza operanti.

3. Fino all'insediamento del Comitato nella nuova composizione continuano ad operare i comitati di cui all'art. 6 secondo quanto disposto dalle rispettive leggi istitutive.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati e altri organismi previsti da leggi regionali o statali» del bilancio di previsione regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 aprile 1999

MORI

99R0519

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 12.

Norme sui procedimenti contrattuali regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 28 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e degli enti strumentali e dipendenti.

2. Ai procedimenti contrattuali di cui al comma 1, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti nell'ordinamento nazionale.

3. Per i lavori pubblici si applica quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.

4. La presente legge disciplina altresì la tenuta degli atti in cui è parte la Regione.

5. Nel rispetto dei principi di autonomia funzionale e contabile del consiglio regionale di cui alla legge 6 dicembre 1973, n. 853, le disposizioni della presente legge si applicano agli organi e alle strutture dello stesso secondo le determinazioni assunte dall'ufficio di presidenza ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore.

6. Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti strumentali e dipendenti della Regione, i dirigenti regionali e gli organi regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con i dirigenti e gli organi corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.

7. Sono comunque fatte salve le disposizioni di specifiche leggi regionali e le norme comunitarie quando applicabili.

TITOLO II FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 2.

Contratti dai quali deriva un'entrata

1. I contratti della Regione di alienazione di beni patrimoniali, di locazione di beni pubblici ed ogni altro contratto che dia luogo ad entrate, sono stipulati dal dirigente della struttura competente, in applicazione della legge regionale 26 novembre 1991, n. 33 (disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

Art. 3.

Contratti dai quali deriva una spesa

1. I contratti per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa, sono di norma conseguenti l'esperimento di pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso.

2. Al di sotto delle soglie economiche indicate dalla normativa comunitaria, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono i criteri per le modalità di scelta dei contraenti.

3. Al di sotto delle soglie economiche fissate dalla legislazione comunitaria, si può procedere a trattativa privata:

a) quando la spesa presunta non superi l'importo di L. 100.000.000 I.V.A. esclusa. A tal fine le forniture o i servizi non devono essere artificialmente separati o scorporati e l'ammontare dei contratti di durata viene determinato dal prezzo complessivo per l'intera durata del contratto;

b) quando in una precedente gara esperita per pubblici incanti, licitazione privata o appalto concorso non siano pervenute richieste di invito ovvero non siano state presentate offerte ovvero le offerte pervenute non siano state ritenute valide, purché le condizioni dell'appalto non vengano modificate;

c) quando l'urgenza di eseguire la fornitura o il servizio sia tale da non consentire il ricorso ad altre procedure di aggiudicazione, sempre che l'urgenza non sia dovuta a colpa dell'amministrazione;

d) quando si debba procedere ad acquisti o locazioni di immobili da destinare a sedi di uffici pubblici;

e) quando si debba procedere all'acquisizione di beni o servizi forniti da un unico produttore o di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca o di studio;

f) quando si debba procedere all'acquisto o al noleggio di macchine o strumenti di precisione che una sola impresa sia in grado di fornire con i requisiti richiesti;

g) quando si debba procedere all'acquisizione di prodotti o di servizi che per particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti a diritti di esclusiva non possano che essere affidate ad un determinato fornitore;

h) per forniture complementari, non superiori al 30 per cento dell'importo iniziale, acquisite entro un triennio dalla stipulazione del precedente contratto dalla medesima impresa, destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di precedenti forniture o di impianti di uso corrente, qualora il cambiamento del fornitore comporti l'acquisizione di materiale differente, in tutto o in parte incompatibile, con quanto già acquisito in proprietà dell'amministrazione.

4. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con una singola impresa ritenuta idonea, previo interpello, di almeno tre imprese salvi i casi previsti dal comma 3, lettere d), e), f), g) e h).

5. Dello svolgimento dell'interpello e dell'esame delle offerte pervenute viene redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento alla presenza di due dipendenti regionali in qualità di testimoni.

6. Il dirigente responsabile in materia di gare procede alla stipula del contratto, di norma mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali o in una delle forme previste dalle leggi vigenti.

7. Per i lavori pubblici, fermi restando i casi e le procedure previste dalla legge n. 109/1994, si può comunque procedere a trattativa privata quando la spesa presunta non superi l'importo di L. 100.000.000 I.V.A. esclusa.

Art. 4.

Indizione della gara

1. Il dirigente competente per l'espletamento delle gare, secondo gli indirizzi e gli obiettivi indicati dalla giunta, stabilisce con proprio provvedimento di indizione di gara le procedure ed individua il responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la procedura di scelta del contraente, con le motivazioni che vi danno luogo, ed il criterio di aggiudicazione;

c) l'ammontare della spesa presunta ovvero l'importo fissato a base d'asta e il relativo impegno sugli appositi capitoli del bilancio regionale;

d) le modalità di pubblicità della gara mediante le forme prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria vigente o, in mancanza, nelle forme ritenute più opportune data la natura e l'oggetto del contratto;

e) il tempo di esecuzione del contratto, le penalità per ritardi ed inadempienze ed ogni altra clausola ritenuta essenziale per la stipulazione del contratto qualora non sia previsto il capitolato speciale d'appalto.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 approva altresì, qualora previsto, il testo del capitolato speciale d'appalto.

4. Il provvedimento di indizione di una gara per l'affidamento di lavori pubblici contiene il progetto, comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ed il piano finanziario dell'opera con riferimento al bilancio annuale e pluriennale della Regione.

5. Nei casi di appalto concorso e qualora per l'aggiudicazione occorra procedere alla nomina di una commissione di valutazione, il dirigente della struttura richiedente il lavoro, il bene o il servizio ne propone l'istituzione alla giunta nelle persone di un presidente e di almeno due esperti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale diverso dal responsabile del procedimento.

Art. 5.

Espletamento delle gare

1. La gara è presieduta dal responsabile del procedimento, alla presenza dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.

Espletate le procedure di gara e preso atto, quando necessario, della relazione della commissione di valutazione o di appalto concorso, il responsabile del procedimento proclama l'esito e provvede alla aggiudicazione, alla rideterminazione dell'impegno di spesa ed all'approvazione dello schema di contratto.

2. Qualora il responsabile del procedimento sia figura diversa dal dirigente della struttura competente in materia di gare, all'aggiudicazione provvede quest'ultimo sulla base dell'esito della gara.

Art. 6.

Stipulazione dei contratti

1. Alla stipula dei contratti, ove disposta, e ai contratti conseguenti ad appalto concorso provvede il dirigente della struttura richiedente. Per i contratti relativi al funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, nonché per la manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti provvede, fatta salva, se del caso, l'applicazione del regolamento per il servizio di economato, il dirigente della struttura competente per l'amministrazione generale o suo delegato.

2. I contratti per adesione, necessari al normale funzionamento degli uffici regionali, sono sottoscritti per conto della Regione dall'economista della giunta regionale con le procedure del regolamento del servizio di economato per gli uffici della giunta, anche in eccedenza ai limiti di spesa stabiliti dal medesimo regolamento.

Art. 7.

Consulenze e incarichi professionali

1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che un'esigenza regionale non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l'esigenza di un contributo esterno. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare. Di norma, l'attività oggetto dell'incarico viene svolta in stretto contratto con le strutture regionali.

2. La consulenza o l'incarico professionale viene conferito, di norma, a soggetti iscritti in un apposito elenco dei consulenti tenuto, a titolo meramente indicativo, presso la struttura competente in materia di gare.

3. Qualora la consulenza o l'incarico professionale non venga conferito a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2, il provvedimento di conferimento dell'incarico deve motivare le ragioni della scelta suddetta.

4. Per le consulenze e gli incarichi professionali di importo superiore a 200 milioni di lire, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono idonee procedure di selezione.

5. Al di sotto delle soglie economiche indicate dalla normativa comunitaria la Regione può affidare incarichi e consulenze ad enti, società ed organismi cui essa partecipa, senza far luogo a procedure di selezione.

6. Gli enti, le società e gli organismi indicati nel comma 5, qualora ricorrano per l'espletamento di tali incarichi a collaborazioni esterne, si attengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4.

7. I provvedimenti relativi alle consulenze e agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono comunicati, entro otto giorni dall'adozione, dalla giunta regionale al consiglio regionale.

TITOLO III

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 8.

Esecuzione del contratto e liquidazione delle spese

1. Il dirigente della struttura richiedente il bene o il servizio è responsabile del procedimento di esecuzione del contratto e provvede con proprio atto alla liquidazione delle relative spese, vista la necessaria documentazione e previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, fatta salva in ogni caso la competenza dell'economista.

Art. 9.

Pagamenti

1. I pagamenti delle prestazioni contrattuali sono disposti ad avvenuta presentazione di regolare fattura. I contratti possono prevedere clausole di pagamento anticipato, nei limiti previsti dalla normativa vigente, purché il beneficiario presti apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per un importo pari all'anticipazione maggiorata degli interessi legali.

2. Si prescinde dalla richiesta delle garanzie di cui al comma 1 nei contratti stipulati con enti pubblici, nei contratti per adesione e nelle forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento degli uffici regionali qualora non sia possibile ottenere le prestazioni senza l'anticipazione del pagamento.

3. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di revisione periodica dei prezzi e fatte salve le variazioni di prezzi di beni o servizi stabilite per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

TITOLO IV

COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA SULLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

Art. 10.

Istituzione della commissione tecnico consultiva sulle attività contrattuali

1. È istituita una commissione tecnico consultiva sulle attività contrattuali della Regione, degli enti strumentali e dipendenti, delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale operanti nel territorio della Regione.

2. La commissione viene nominata con deliberazione del consiglio regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei votanti, ed è composta da:

a) un magistrato della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile in quiescenza, con funzioni di presidente, scelto nell'ambito di una terna di nominativi segnalati dal presidente della Corte di appello di Genova;

b) un avvocato esperto in materie amministrative, scelto nell'ambito di una terna di professionisti segnalati dal presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati del foro di Genova;

c) un ingegnere esperto in materia di lavori pubblici, scelto nell'ambito di una terna di professionisti segnalati dal presidente del consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Genova;

d) un dottore commercialista, scelto nell'ambito di una terna di professionisti segnalati dal presidente del consiglio dell'Ordine dei commercialisti della provincia di Genova;

e) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio liguri scelto nell'ambito di una terna di nominativi segnalati dal competente organismo dell'unioncamere;

f) un medico scelto nell'ambito di una terna di professionisti segnalati dal presidente del consiglio dell'Ordine dei medici della provincia di Genova.

3. Per ogni componente effettivo il consiglio regionale nomina un membro supplente.

4. La commissione si esprime in presenza di tutti i componenti effettivi o dei relativi supplenti.

5. In assenza del presidente della commissione le funzioni sono svolte dal relativo supplente.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale con la qualifica non inferiore all'ottava individuato dal segretario generale della giunta regionale.

7. La commissione ha durata pari alla legislatura.

8. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, su parere conforme dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, le modalità per il funzionamento della commissione.

Art. 11.

Compiti della commissione

1. La commissione, qualora lo richieda la giunta regionale o il dirigente competente per l'espletamento delle gare, esprime parere preventivo sulle modalità più opportune per l'affidamento e per l'esecuzione di lavori, per l'acquisizione di forniture o servizi per l'affidamento di incarichi di consulenza ed incarichi professionali in genere. La commissione con le stesse modalità di richiesta, si esprime altresì sulla congruità dei capitolati.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso obbligatoriamente dalla commissione nei casi di contratti regionali che eccedano un miliardo di lire e nei casi di consulenze o di incarichi professionali che eccedono 200 milioni di lire.

3. Della commissione, relativamente alla materia contrattuale, possono avvalersi:

a) la Regione per i propri contratti e nell'ambito dei poteri di ispezione, verifica e vigilanza attribuiti alla giunta regionale dall'art. 8 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e dall'art. 34 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche e integrazioni;

b) gli enti strumentali e dipendenti, ivi comprese le unità sanitarie locali.

4. La commissione esamina gli atti o i quesiti sottoposti al suo parere e riferisce all'amministrazione entro il termine previsto nella richiesta ovvero non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Trascorso tale termine, l'amministrazione procede anche in assenza del parere suddetto.

Qualora essa si discosti dal parere espresso dalla commissione ne deve dar conto nel relativo provvedimento.

5. La commissione, al termine di ciascun anno solare, trasmette alla giunta e all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una relazione sulle risultanze emerse nel corso dell'attività svolta.

6. Fuori dall'ipotesi di cui ai precedenti commi, un quinto dei membri del consiglio regionale può richiedere il parere di legittimità della commissione per gli atti che non siano stati oggetto di parere preventivo.

TITOLO V

TENUTA DEGLI ATTI

Art. 12.

Ufficiale rogante

1. L'ufficiale rogante riceve gli atti pubblici in cui è parte la Regione e i verbali di gara con le modalità previste dalla legge notarile, per quanto applicabili, attribuisce loro pubblica fede, conserva gli originali, rilascia copie, certificati, estratti. È responsabile dell'eventuale registrazione e trascrizione.

Art. 13.

Forma degli atti

1. Salvi i casi della trattativa privata, dell'affidamento di consulenza e di incarichi professionali e dei contratti stipulati dall'economista, l'ufficiale rogante riceve gli atti alla presenza delle parti e, di norma, di due testimoni scelti tra i dipendenti regionali.

2. Spetta all'ufficiale rogante curare personalmente la compilazione integrale dell'atto.

Art. 14.

Custodia degli atti e repertori

1. L'ufficiale rogante deve custodire con certezza ed in luogo sicuro:

- a) gli atti da lui ricevuti;
- b) le scritture private in cui è parte la Regione e gli atti presso di lui depositati.

2. L'ufficiale rogante deve tenere un repertorio di tutti gli atti ricevuti, numerati in ordine cronologico.

Art. 15.

Nomina dell'ufficiale rogante

1. L'ufficiale rogante è nominato tra i dirigenti in servizio di ruolo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

2. Non possono essere nominati ufficiale rogante i dirigenti di strutture che provvedono alle attività di affidamento di lavori e di acquisizione o cessione di beni o servizi. Per l'esercizio della funzione non è previsto alcun compenso dall'amministrazione regionale o da terzi.

3. È nominato altresì un supplente in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Regime transitorio per le procedure in corso e commissione tecnico consultiva per le attività contrattuali

1. Agli appalti di lavori, forniture e servizi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'indizione della gara.

2. Fino alla conclusione della legislatura in corso, le funzioni della commissione tecnico consultiva di cui all'art. 10 sono svolte dalla commissione tecnica di verifica nominata ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 46 (disciplina delle attività contrattuali della Regione), integrata a norma del medesimo art. 10.

Art. 17.

Compensi

1. Ai componenti della commissione tecnico consultiva per le attività contrattuali e delle commissioni di appalto concorso spettano i compensi di cui alla tabella C della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare tecnologico).

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 8 settembre 1993, n. 45 (disciplina delle attività contrattuali della Regione);

b) 22 luglio 1994, n. 36 (provvedimenti urgenti per la gestione di interventi regionali a favore dello sviluppo economico e dell'occupazione e interpretazioni dell'art. 24 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 45 in materia di consulenze).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 aprile 1999

MORI

99R0520

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25.

Modifica art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 50 «Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 66 del 4 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 50 è sostituito dal seguente:

«2. Le cooperative sociali che sono iscritte all'albo regionale presentano domanda alla giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dei relativi progetti».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 27 luglio 1998

D'AMBROSIO

99R0415

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 26.

Interventi regionali per l'istituzione dei parchi urbani. Abrogazione legge regionale 2 settembre 1996, n. 41.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 66 del 4 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione al fine di realizzare una corretta gestione del territorio si propone la valorizzazione ambientale delle aree urbane mediante la realizzazione di parchi urbani, favorendo il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale. Tale obiettivo va raggiunto con la qualificazione del tessuto urbano sia in termini di efficienza della struttura che in termini di forma urbana nonché come il riequilibrio delle situazioni di degrado ambientale.

Art. 2.

Interventi regionali

1. La Regione in collaborazione con le province, secondo criteri di sussidiarietà per il raggiungimento dell'obiettivo indicato nell'art. 1:

a) promuove la definizione del sistema urbano dei parchi attraverso l'introduzione del disegno di insieme delle aree destinate a verde nell'ambito della pianificazione comunale;

b) finanzia progetti e interventi per la realizzazione di parchi urbani in aree rilevanti per particolare interesse e in aree ad elevata problematicità;

c) promuove l'informazione e la diffusione delle conoscenze delle tematiche dei parchi urbani.

Art. 3.

Il sistema del verde negli strumenti urbanistici

1. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PPAR, individuano la struttura del sistema urbano dei parchi, inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni utilizzando le indagini relative al sottosistema botanico vegetazionale, definiscono i caratteri, le gerarchie e l'impianto morfologico generale del sistema urbano del verde le sue connessioni con le aree edificate o edificabili del territorio comunale.

3. I comuni individuano inoltre le nuove aree da destinare a verde nell'ambito delle nuove previsioni insediative, secondo criteri di unitarietà e ricomposizione delle aree a parco o a giardino rispetto alle urbanizzazioni contermini.

4. I comuni già dotati di piano regolatore generale adeguato al PPAR possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri di cui ai commi 2 e 3.

5. La variante di cui al comma 4 può essere adottata, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche dai comuni che hanno avviato il procedimento di adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al PPAR; in tal caso la variante è da intendersi anticipazione per l'adeguamento stesso.

6. Le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono approvate dalla Provincia, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dal loro ricevimento; decorso inutilmente il termine le varianti si intendono approvate.

7. Le varianti di cui al presente articolo riguardano esclusivamente le aree destinate o da destinare al sistema urbano del verde e non possono comprendere aree destinate o da destinare all'edificazione.

Art. 4.

Definizione del sistema urbano del verde

1. Per sistema urbano del verde si intende l'insieme ordinato e coerente delle aree libere, destinate a parchi e giardini dallo strumento urbanistico comunale generale, intese come insieme di aree di valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per l'equilibrio ecologico delle aree urbanizzate, nonché come insieme di spazi destinati alle attività ricreative, culturali e sportive e del tempo libero o a tali fini recuperabili, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e continuo.

2. La progettazione del sistema urbano del verde interessa a livello strutturale tutte le aree di cui al comma 1, individuate, destinate o comunque previste dallo strumento urbanistico comunale, secondo quanto stabilito nel precedente art. 2, e riguarda anche altre aree pubbliche o private ritenute indispensabili al completamento del disegno unitario del sistema o comunque utili al mantenimento dell'equilibrio ecologico.

3. All'interno del sistema urbano del verde viene indicato come «connettivo» il sistema dei parchi pubblici e degli spazi di collegamento e di connessione tra loro e tra questi e parti urbane significative.

Art. 5.

Criteri per la progettazione e realizzazione dei parchi urbani

1. Nella redazione dei progetti dei parchi urbani e nella loro realizzazione si deve tenere conto:

- a) dell'esigenza della riqualificazione delle situazioni urbane attuali, prevedendo ove necessario nuove realizzazioni accessorie e provvedendo comunque alla riorganizzazione delle attrezzature e degli spazi esistenti;
- b) dell'esigenza di recuperare a parco urbano aree degradate o in dissesto geologico purché limitrofe e comunque organicamente inserite nell'ambito urbano;
- c) dell'esigenza di risolvere se necessario i nodi progettuali concernenti i rapporti con la residenza e le attività produttive, terziarie e di servizio;
- d) della fattività del progetto: debbono essere considerati con attenzione tutti i problemi attinenti alla suddivisione in fase di attuazione e la predisposizione di tecniche che rendano meno onerosa la gestione e la manutenzione;
- e) delle garanzie di fruizione degli spazi e delle strutture di collegamento da parte dei disabili;
- f) della massima economicità delle opere previste;
- g) dell'esigenza di individuare spazi di collegamento e di connessione, privilegiando l'utilizzo di materiali naturali ed evitando le modificazioni del suolo e del soprassuolo;

h) dell'esigenza di rendere più agevole la comprensione e l'uso delle varie parti del sistema accentuandone le caratteristiche dal punto di vista ambientale e dal punto di vista del significato storico-funzionale, utilizzando prevalentemente elementi formali ripetitivi e riconoscibili che sottolineino l'utilità dello schema funzionale;

i) della possibilità di utilizzare forme sperimentali ed alternative di gestione quali in particolare: la destinazione di alcune aree per la sperimentazione funzionale all'insegnamento scolastico; l'autogestione di alcune aree del sistema da parte di associazioni e gruppi di volontariato organizzato, l'affitto di aree idonee alla formazione di orti, la creazione di aree convenzionate con i vivai e comunque tutti i metodi per alleggerire la gestione pubblica.

Art. 6.

Criteri per l'esclusione dei progetti

1. Sono esclusi dai finanziamenti previsti dalla presente legge gli interventi:

- a) che non garantiscano l'uso pubblico e la facile accessibilità e fruibilità da nuclei abitati;
- b) che prevedano prioritariamente il risanamento di siti di ex discariche e di ex aree di cava;
- c) che prevedano realizzazioni a carattere prevalentemente non naturalistico.

Art. 7.

Criteri per la valutazione dei progetti

1. Sono valutati prioritariamente i progetti di parchi urbani:

- a) che prevedano risanamenti di situazioni di degrado ed in particolare interventi basati su criteri naturalistici con il corretto inserimento nelle caratteristiche botanico-vegetazionali e climatiche dell'ambiente circostante;
- b) che intervengano su aree significative o strategiche per la città incidendo particolarmente nella definizione della forma urbana o che contribuiscano al riordino di elementi di pregio architettonico compresa l'architettura storica del verde;
- c) che siano inseriti all'interno di strumenti di programmazione generale del verde a carattere comunale o intercomunale;
- d) che prevedano un più elevato livello di fruibilità per i portatori di handicap.

Art. 8.

Programmi

1. Le amministrazioni locali interessate al finanziamento di progetti di parchi urbani di cui all'art. 9 predispongono preliminarmente un programma che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali da raggiungere.

2. I programmi individuano:

- a) le aree interessate dal progetto, indicate dallo strumento urbanistico generale così come definito nell'art. 2, comma 1, lettera b);
- b) il progetto preliminare delle aree interessate che individui i nodi progettuali a livello comunale di dettaglio e eventualmente intercomunale;
- c) i problemi particolari che il progetto vuole affrontare descritti da una relazione che spieghi i punti fissi che il progetto intende assumere;
- d) le spese presunte, preventivo di massima, per la realizzazione delle opere previste dal progetto;
- e) il piano finanziario con le indicazioni di tutte le fonti di finanziamento, sia per la realizzazione che per la gestione.

3. Il programma di lavoro redatto secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 4 e 5 è presentato, entro il 28 febbraio di ogni anno, alle province che provvedono entro i successivi tre mesi a predisporre il programma di interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettera b), sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 7, nei limiti dei finanziamenti stanziati.

Art. 9.

Progetti di parchi urbani

1. I progetti definitivi sono presentati entro quattro mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento dell'intervento. I progetti definitivi dovranno in particolare contenere:

- a) le relazioni tra le aree attinenti il progetto e il restante tessuto urbano o eventuali altri rilevanti fatti territoriali;
- b) l'individuazione delle aree di «connettivo» e di collegamento di parti urbane e di aree a verde;
- c) la definizione dei materiali da utilizzare privilegiando l'uso di materiali naturali;

d) l'indicazione di eventuali altri programmi e finanziamenti ottenuti riguardanti altre opere diverse da quelle in progetto, ma a queste funzionali e integrate.

Art. 10.

Catasto dei parchi urbani

1. Le province inviano alla Regione ogni anno copia della documentazione allegata ai progetti ammessi a finanziamento, anche al fine della costituzione di un «catasto dei parchi urbani».

2. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1 lettera c) la Regione promuove iniziative di valorizzazione dei progetti di particolare interesse.

Art. 11.

Finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento regionale:

a) contributi per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dall'art. 3, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa prevista;

b) contributi per la realizzazione dei parchi urbani nonché delle aree di connettivo, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa prevista.

2. La giunta regionale assegna i contributi di cui al comma 1 del presente articolo alle province suddividendoli in parti uguali.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita, per l'anno 1999 e successivi, con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1999 a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio con le seguenti denominazioni:

a) «Contributi per la redazione degli strumenti urbanistici, art. 11, comma 1, lettera a)»;

b) «Contributi per la realizzazione di parchi urbani nonché delle aree di connettivo, art. 11, comma 1, lettera b)». Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 41 è abrogata.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Per tutti i programmi e le domande di contributo, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure e le modalità di finanziamento previste dalla legge regionale n. 41/1996.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 27 luglio 1998

D'AMBROSIO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 27.

Deviazione degli autotreni ed autoarticolati della strada statale 16 all'autostrada A14 per il periodo 1° agosto-31 agosto 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 16, entro i limiti di spesa di cui all'art. 3, assume l'onere del pagamento del pedaggio autostradale degli autotreni ed autoarticolati di cui all'art. 54, comma 1, lettere h) ed i) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'autostrada A14 lungo la tratta marchigiana, dal 1° agosto 1998 al 31 agosto 1998.

2. Qualora sia raggiunta l'intesa per la sperimentazione della deviazione obbligatoria del traffico pesante sull'autostrada A14, durante le ore notturne, tra le Regioni Marche, Abruzzo e Molise, le province ed i comuni costieri delle stesse, la Società autostrade S.p.a. e le associazioni degli autotrasportatori, sulla base di un apposito provvedimento ministeriale, lo stanziamento di cui all'art. 3 sarà in tutto o in parte destinato alla suddetta operazione con le modalità stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 2.

1. Il dirigente del servizio trasporti dispone la liquidazione della spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 in favore della Società autostrade S.p.a. con sede in Roma, concessionaria dell'autostrada A14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali.

Art. 3.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, compresa la somma necessaria per la liquidazione a saldo di L. 3.005.000 relativa al pagamento dei pedaggi autostradali degli automezzi pesanti in relazione alla deviazione disposta nell'agosto 1997 con legge regionale 6 agosto 1997, n. 50, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 1.500 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del bilancio 1998 sul capitolo 5100101 fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente, partita 1, deviazione del traffico: lire 1.500 milioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte per l'anno 1998 a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Spese per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano. Anno 1998 e saldo anno 1997», lire 1.500 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 sono ridotti per pari importo.

4. Nell'ipotesi in cui sia raggiunta l'intesa di cui all'art. 1, comma 2, la copertura degli oneri a carico delle province e dei comuni della fascia costiera aderenti all'intesa, verrà assicurata mediante anticipazione regionale e successiva compensazione amministrativa da

operarsi sui trasferimenti della Regione agli enti locali debitori; la giunta regionale, con propri provvedimenti, è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti per la gestione delle fattispecie.

Art. 4.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 27 luglio 1981, n. 20;
 - b) legge regionale 12 dicembre 1982, n. 44;
 - c) legge regionale 15 luglio 1983, n. 18;
 - d) legge regionale 16 agosto 1984, n. 21;
 - e) legge regionale 30 aprile 1985, n. 25;
 - f) legge regionale 26 giugno 1986, n. 16;
 - g) legge regionale 9 giugno 1987, n. 27;
 - h) legge regionale 26 luglio 1988, n. 27;
 - i) legge regionale 29 luglio 1989, n. 18;
 - l) legge regionale 29 luglio 1995, n. 53;
 - m) legge regionale 24 agosto 1995, n. 56;
 - n) legge regionale 6 agosto 1997, n. 50.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 30 luglio 1998

Il vice presidente: BERIONNI

99R0417

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 28.

Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1994, n. 27 «Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali» e 26 aprile 1990, n. 30 «Organizzazione amministrativa della Regione».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 66 del 4 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 27 è sostituito dal seguente:

«2. Gli esperti sono eletti dal consiglio regionale con la maggioranza dei tre quinti dei componenti e, in seconda votazione, da tenersi non oltre la seduta immediatamente successiva, con la maggioranza assoluta degli stessi.».

Art. 2.

1. L'art. 4 della legge regionale n. 27/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Indennità e rimborso spese*). — 1. Al presidente dell'organo di controllo è corrisposta una indennità di carica mensile pari a L. 2.500.000.

2. Ai componenti effettivi dell'organo di controllo è corrisposta una indennità di carica mensile pari a L. 2.000.000.

3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità mensile pari a L. 1.000.000.

4. Le indennità di cui ai commi precedenti sono al lordo delle trattenute di legge.

5. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte della somma di L. 100.000 per ogni seduta cui il componente non partecipi.

6. Ai componenti del comitato regionale di controllo competono inoltre i rimborsi spese previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. L'art. 6 della legge regionale n. 27/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Competenze*). — 1. Il comitato regionale di controllo esercita il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni, dei consorzi tra enti locali, degli altri enti locali per i quali la legge prevede il controllo da parte dell'organo regionale, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti pubblici che amministrano terre civiche.

2. Il comitato regionale di controllo esercita altresì il controllo di legittimità sugli atti degli enti strumentali o comunque dipendenti dalla Regione secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge, tranne nei casi in cui le leggi regionali vigenti prevedano la competenza di controllo della giunta regionale che continua ad esercitarla secondo quanto disposto dalle leggi stesse».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 27/1994 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis (*Servizio di consulenza*). — 1. Il comitato regionale di controllo fornisce consulenza agli enti locali al fine di esprimere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa.

2. La consulenza prevista al comma 1 è esclusa per gli atti di cui all'art. 7, comma 1.

3. Il comitato fornisce il parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta del rappresentante legale dell'ente.

4. Il comitato può chiedere all'ente locale informazioni o integrazioni della documentazione presentata. In tale caso il termine di cui al comma 3 rimane sospeso sino al ricevimento degli atti richiesti».

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale n. 27/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Atti dei comuni e delle province soggetti a controllo*). — 1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti dei comuni e delle province si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, nonché sulle deliberazioni di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

3. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano

richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

5. Le deliberazioni da sottoporre al controllo ai sensi del comma 3 sono inviate all'organo di controllo entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, restando sospesa la loro esecutività. L'invio avviene con le modalità previste dall'art. 9, commi 1 e 3.

6. Nei casi previsti dal comma 3, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquisisce efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo».

Art. 6.

1. L'art. 8 della legge regionale n. 27/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Atti degli enti diversi da comuni e province*). — 1. Al controllo sugli atti degli enti indicati all'art. 6, comma 1, diversi dai comuni e dalle province, si applicano le norme di cui all'art. 7, commi 1 e 2, intendendosi sostituiti al consiglio l'assemblea, ove prevista, e alla giunta il corrispondente organo esecutivo.

2. Al controllo sugli atti delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali si applicano, altresì, le norme di cui all'art. 7, commi 3, 4, 5 e 6; il controllo è svolto dal comitato regionale di controllo e viene attivato quando ne è fatta richiesta da un quinto dei componenti della rispettiva assemblea.

3. Sono soggetti al controllo i seguenti atti degli enti indicati nell'art. 6, comma 2:

- a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi;
- b) statuti, regolamenti e dotazioni organiche del personale;
- c) quelli che l'organo esecutivo dell'ente intende di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

4. La giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti indicati nel comma 2 dell'art. 6».

Art. 7.

1. L'art. 9 della legge regionale n. 27/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Invio degli atti soggetti a controllo*). — 1. Gli atti soggetti a controllo, pubblicati secondo le vigenti norme di legge, sono trasmessi al comitato regionale di controllo in duplice copia autenticata, allegati ad un elenco descrittivo, entro cinque giorni non festivi dalla loro adozione, a pena di decadenza.

2. Copia degli atti soggetti a controllo ai sensi dell'art. 8, comma 3, deve essere contestualmente trasmessa, per conoscenza, alla giunta regionale.

3. I termini previsti dagli articoli 10 e 11 decorrono dalla data del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del timbro-data apposto, contestualmente alla consegna, dal servizio del comitato regionale di controllo sulla copia dell'atto da restituire all'ente o sull'elenco descrittivo».

Art. 8.

1. L'art. 10 della legge regionale n. 27/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Modalità di controllo*). — 1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

2. Per gli atti degli enti indicati nel comma 2 dell'art. 6 il controllo di legittimità comporta la verifica dell'inesistenza dei vizi di legittimità di cui all'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

3. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato che indichi le norme violate o, per gli enti di cui al comma 2, il vizio accertato.

4. La deliberazione di annullamento deve essere comunicata, anche telegraficamente o con mezzi telematici, all'ente interessato con contestuale indicazione della motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

5. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti dell'ente. Questi ultimi hanno facoltà di farsi assistere, durante le audizioni, da funzionari dell'ente o da esperti.

6. Gli enti debbono trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio entro novanta giorni dalla richiesta motivata.

7. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 20 agosto. Non sono ammesse altre forme di sospensione dei termini diverse da quelle previste dal presente comma e dal comma 5.

8. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi anche prima del decorso dei termini di cui ai commi precedenti, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità ai sensi dei commi 1 e 2.

9. L'organo di controllo non può adottare provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto sottoposto a controllo. Sono ammessi annullamenti di singole parti dell'atto aventi effetti limitati al loro specifico oggetto.

10. Gli amministratori e i componenti dell'organo assembleare devono essere sentiti dal comitato regionale di controllo se lo richiedono».

Art. 9.

1. L'art. 11 della legge regionale n. 27/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Controllo sui bilanci*). — 1. Il controllo di legittimità del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

2. Per il controllo del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione si adottano le modalità fissate dall'art. 10, fatto salvo quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo.

3. Nell'esame del rendiconto della gestione il comitato regionale può altresì indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto stesso, con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

4. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 3 o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto, il comitato di controllo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del rendiconto stesso, scelti tra i dipendenti della Regione o tra i dipendenti comunali o provinciali con la qualifica di dirigente, ivi compresi i segretari comunali o provinciali, previa intesa con il sindaco o il presidente della provincia di appartenenza. Non possono essere nominati i dipen-

denti o i segretari comunali e provinciali degli enti inadempienti. L'atto di nomina ne stabilisce il relativo compenso, posto a carico dell'ente inadempiente.

5. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 53 e 111 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e successive modificazioni.»

Art. 10.

1. L'art. 12 della legge regionale n. 27/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Potere sostitutivo*). — 1. Qualora i comuni, le province o gli altri enti indicati dall'art. 6, comma 1, ritardino od omettano di compiere atti la cui adozione sia obbligatoria per legge, il difensore civico regionale invita l'amministrazione interessata a compiere l'atto, assegnando allo scopo un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere abbreviato con deroga motivata per i casi d'urgenza.

2. L'amministrazione interessata fornisce eventuali chiarimenti e comunque provvede entro il termine di cui al comma 1, salvo motivata richiesta e concessione di una proroga non superiore a quindici giorni.

3. Scaduto il termine, il difensore civico regionale nomina un commissario, scelto tra i soggetti indicati all'art. 11, comma 4, per l'adozione dell'atto dovuto con i poteri dell'organo sostituito fissando il termine temporale del suo mandato che non può comunque essere superiore a sessanta giorni. Le spese relative sono a carico dell'amministrazione interessata salvo rivalsa sugli eventuali responsabili.

4. Per lo svolgimento delle funzioni previste nei precedenti commi il difensore civico regionale può richiedere la collaborazione del comitato regionale di controllo, che è tenuto a fornirla tempestivamente.

5. Le funzioni previste dal presente articolo sono svolte dal comitato regionale di controllo:

a) nei confronti degli enti di cui al comma 1 allorché risulti vacante l'ufficio di difensore civico regionale;

b) nei confronti degli enti di cui all'art. 6, comma 2, nei casi in cui l'esercizio delle funzioni stesse non sia regolamentato da leggi».

Art. 11.

1. Il capo V della legge regionale n. 27/1994 è sostituito dal seguente:

«CAPO V

PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 15 (*Pubblicazione e consultazione dell'attività del comitato regionale di controllo*). — 1. La giunta regionale dispone la pubblicazione di un bollettino trimestrale degli atti di controllo nel quale vengono raccolte le decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni. Nel bollettino sono, altresì, pubblicati i pareri emessi nello svolgimento dell'attività di consulenza a favore degli enti locali.

2. Il segretario del comitato regionale cura la redazione del bollettino e lo trasmette per la pubblicazione, a dirigente del servizio regionale competente

3. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'organo di controllo è regolato dalla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2».

Art. 12.

1. L'art. 36 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Servizio dell'organo regionale di controllo*). — 1. Il servizio dell'organo regionale di controllo è individuato con le relative attribuzioni dagli allegati D ed E della presente legge di cui formano parte integrante.

2. Il dirigente del servizio di cui al comma 1 svolge le funzioni di segretario dell'organo di controllo.

3. Al medesimo servizio si applicano le norme del precedente titolo, ferma la dipendenza funzionale dello stesso dal presidente dell'organo di controllo».

Art. 13.

1. L'allegato D alla legge regionale n. 30/1990, è sostituito dal seguente:

«Allegato D (Servizio dell'organo di controllo) - 42 (Servizio del comitato regionale di controllo)».

Art. 14.

1. I numeri 42, 43, 44, 45, 46 dell'allegato E alla legge regionale n. 30/1990, sono sostituiti dal seguente:

«42. Servizio del comitato regionale di controllo — Cura l'istruttoria per l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti deliberativi degli enti locali di cui all'art. 130 della Costituzione e alla legislazione nazionale e regionale e sugli atti deliberativi degli enti strumentali o comunque dipendenti dalla Regione. Svolge attività di studio e di ricerca a fini conoscitivi sul sistema di governo locale. Cura l'istruttoria per lo svolgimento dell'attività di consulenza a favore degli enti locali».

Art. 15.

1. I commi 9, 10 e 11 dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 27, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 30 luglio 1998

Il vice presidente: BERIONNI

99R0418

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 concernente la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 69 del 13 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Determinazione del tributo*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'ammontare dell'imposta è determinata:

a) in lire 10 al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico, nonché per i rifiuti speciali derivanti da operazioni di inertizzazione e inocuzzazione debitamente autorizzate dalle autorità competenti e in lire 20 per i rifiuti inerti derivanti da attività edilizia;

b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;

c) in lire 30 al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.

2. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.

3. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).

4. I rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione meccanica e di stabilizzazione o compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discariche di prima categoria, sono soggetti, anche in riferimento agli obiettivi stabiliti dal comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).

5. Per gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, finalizzati al recupero di materia, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera b) e del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c) rispettivamente per quelli conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di prima categoria e in discariche di seconda categoria».

Art. 2.

1. L'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 è così sostituito:

«Art. 9 (*Norma finanziaria*). — 1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo 101019 «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono istituiti i seguenti fondi:

a) «Fondo generale per la gestione dei rifiuti secondo le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995», costituito dal 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle province;

b) «Fondo per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti» costituito dal 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle province;

c) «Fondo per investimenti di tipo ambientale» costituito dal 25 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle province.

3. L'impiego delle risorse affluite nei fondi previsti al comma 2 è disposto con delibera della giunta regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 agosto 1998

Il vice presidente: BERIONNI

99R0419

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 30.

Interventi a favore della famiglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 71 del 20 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi statali, affermando il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale.

Art. 2.

Fondo per il sostegno finanziario alla famiglia

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione assegna finanziamenti ai comuni per interventi di sostegno alle famiglie:

- a) per la nascita o per l'adozione di figli;
- b) per l'assistenza integrativa nell'ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale;
- c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
- d) per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
- e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri;
- f) per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso anche l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio capaci di rispondere alle necessità delle donne e dei loro eventuali figli, che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita;
- g) per altri interventi di sostegno alla famiglia.

2. La Regione concede altresì finanziamenti ai comuni per:

- a) il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell'ambito della stessa;
- b) progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici.

Art. 3.

Modalità di concessione dei contributi

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, determina:

- a) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2;
- b) i limiti di reddito dei nuclei familiari per l'accesso ai contributi.

2. Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate ai comuni di residenza:

- a) per l'anno 1998 entro il 31 ottobre;
- b) per gli anni successivi entro il 28 febbraio.

3. La giunta regionale approva:

- a) per l'anno 1998, entro il 31 dicembre, il piano di riparto dei finanziamenti ai comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 novembre;
- b) per gli anni successivi, entro il 30 giugno, il piano di riparto dei finanziamenti ai comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 aprile.

Art. 4.

Consulta regionale per la famiglia

1. È istituita la Consulta regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari.

2. La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) effettua rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti anche con specifici studi seminari e convegni;
- b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
- c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
- d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che anche indirettamente possa incidere sulla qualità della vita familiare.

3. La Consulta è costituita da:

- a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;
- b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
- d) tre rappresentanti di cui due dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
- e) un rappresentante designato dalla commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9;
- f) un rappresentante designato dal *forum* per le associazioni familiari delle Marche;
- g) un rappresentante del coordinamento regionale per l'handicap di cui alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18;
- h) due esperti di problematiche familiari designati dalle università marchigiane;
- i) un rappresentante designato dalle strutture pubbliche di intervento a favore della persona, della coppia e della famiglia.

4. Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alla Consulta il dirigente del servizio regionale competente o suo delegato.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente.

6. La Consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dall'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, così come modificata dall'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.

Art. 5.

Norme transitorie

1. I contributi relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 1997 ai sensi della legge regionale 2 giugno 1992, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 26, sono erogati con le modalità previste dalla stessa legge.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi e per le attività previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata:

- a) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 3.000 milioni;
- b) per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.500 milioni.

3. Alla copertura dell'onere derivante si provvede:

- a) per l'anno 1998 mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, quanto a lire 2.500 milioni, partita n. 15 dell'elenco n. 1; quanto a lire 1.500 milioni, partita n. 2 dell'elenco n. 1; quanto a lire 1.500 milioni, partita n. 5 dell'elenco n. 1;
- b) per l'anno 1999 mediante utilizzazione di quota parte della proiezione pluriennale dello stanziamento del capitolo 5100101, partita n. 15 dell'elenco n. 1 per lire 2.500 milioni; partita n. 5 dell'elenco n. 1 per lire 500 milioni;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle maggiori entrate tributarie.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con la denominazione «Spese per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 22/1992, anno 1997» con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.500 milioni e con la denominazione «Fondo regionale per il sostegno finanziario alla famiglia» con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni; per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 sono ridotti di lire 5.500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 10 agosto 1998

D'AMBROSIO

99R0420

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 31.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale operante nella formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 71 del 20 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento del personale della legge regionale 28 marzo 1990, n. 18

1. Il personale del ruolo regionale speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 28 marzo 1990, n.18, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella dotazione organica del personale regionale con la qualifica funzionale e il profilo professionale di appartenenza.

Art. 2.

Personale a tempo indeterminato

1. Il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato assegnato funzionalmente alle province per le funzioni delegate in materia di formazione professionale, è inquadrato nella dotazione organica del personale regionale con la qualifica funzionale e il profilo professionale di appartenenza.

2. L'inquadramento nella dotazione organica del personale regionale è disposto dalla giunta regionale.

Art. 3.

Dotazione numerica del personale della formazione professionale

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni provinciali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina:

a) la dotazione numerica del personale di cui agli articoli 1 e 2 nonché del personale operante nella formazione professionale e già appartenente al ruolo unico regionale, necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2, ripartita per profili professionali e qualifiche funzionali;

b) i criteri per la copertura della dotazione numerica di cui alla lettera a) i quali prevedano in particolare la preventiva partecipazione del personale ai corsi di riqualificazione finalizzati all'acquisizione delle competenze relative ai profili professionali individuati ferma restando la qualifica professionale posseduta;

c) l'assegnazione funzionale agli enti delegati del personale necessario allo svolgimento delle funzioni delegate in materia di formazione professionale.

Art. 4.

Assegnazione del personale ad altri servizi

1. Ove per effetto della determinazione della dotazione numerica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 si verifichi una riduzione di posti necessari allo svolgimento dell'attività di formazione professionale, il restante personale viene assegnato ad altri servizi della Regione.

Art. 5.

Modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale

1. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 viene inquadrato nel ruolo unico regionale con il trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.

2. Eventuali differenze tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico della qualifica di inquadramento verranno riassorbite in sede di futuri miglioramenti di qualifica previsti dai C.C.N.L. o in sede di passaggio di livello.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 16/1990

1. L'art. 12 della legge regionale n. 16/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Prove finali*). — 1. Le iniziative formative si concludono con una prova finale diretta ad accertare il grado di preparazione professionale e l'idoneità degli allievi a conseguire la qualificazione o la specializzazione prevista.

2. Al termine dei corsi, ivi compresi quelli autorizzati ai sensi dell'art. 11, a coloro che abbiano superato con esito positivo le prove finali viene rilasciato dagli enti delegati un attestato di qualifica o di specializzazione.

3. Gli attestati di qualifica, di specializzazione, o di frequenza sono firmati, per conto della Regione, dal presidente dell'ente delegato o suo sostituto.

4. Ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale si applica la normativa statale vigente.

5. Le commissioni d'esame sono nominate dagli enti delegati e sono composte da:

a) un rappresentante dell'ente delegato, che le presiede;
b) due insegnanti del corso designati dal collegio dei docenti del corso;

c) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori maggiormente rappresentative;

e) due esperti designati uno dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e uno dagli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

6. Le prove d'esame sono quelle specificate nel progetto formativo proposto all'ente delegato e da questo approvato.

7. Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono attribuite le indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni.

2. L'art. 23 della legge regionale n. 16/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Attuazione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale*). — 1. Nell'ambito del servizio regionale per la formazione professionale, l'ufficio progettazione formativa - FSE svolge, anche in raccordo con la scuola di formazione professionale del personale regionale, le funzioni inerenti l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alle attività del sistema regionale di formazione professionale.

2. L'ufficio svolge altresì le funzioni inerenti il controllo di efficienza, efficienza sulle attività formative.

3. Al personale regionale che abbia partecipato ai corsi di riqualificazione professionale con esito positivo, viene assegnato il nuovo profilo professionale acquisito ferma restando la qualifica posseduta.».

3. L'art. 25 della legge regionale n. 16/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Scuole regionali). — 1. Sono scuole regionali di formazione professionale quelle riportate nell'elenco allegato alla presente legge, nonché quelle che siano dichiarate tali con deliberazione della giunta regionale.

2. Le scuole sono dotate di autonomia amministrativa e costituiscono unità operative denominate "sezioni".

3. Spetta alla giunta regionale, sentiti gli enti delegati, la soppressione o la diversa dislocazione territoriale delle scuole regionali di formazione professionale.

4. Sono organi di governo della scuola:

- a) il direttore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio dei docenti della scuola;
- d) il collegio dei docenti di corso.

5. Il complesso delle attività amministrativo-contabili, di progettazione, orientamento, monitoraggio, verifica e controllo, esercitate dal personale regionale assegnato funzionalmente a ciascuna provincia, ed utilizzato direttamente dalle stesse per la gestione delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, costituisce unità operativa organica denominata "sezione".

6. I direttori delle scuole e i responsabili delle sezioni di cui al comma 5, sono nominati dalla giunta regionale, previa intesa con l'ente delegato competente nell'ambito del personale del ruolo unico regionale.

7. Il direttore presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le delibere.

8. Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante della scuola ed è composto:

- a) dal direttore della scuola;
- b) da un rappresentante designato dall'ente delegato;
- c) da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti;
- d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi;
- e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
- f) da un rappresentante dei portatori di handicaps o delle loro famiglie scelto dall'ente delegato tra i designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- g) da un rappresentante designato dal personale docente della scuola;
- h) da un rappresentante designato dal personale non docente della scuola;
- i) da un rappresentante degli studenti.

9. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'ente delegato per un triennio e possono essere riconfermati per un altro triennio salvo perdita dei requisiti.

10. L'ente delegato esercita le funzioni di vigilanza sulle scuole. A tal fine le scuole trasmettono all'ente delegato copia degli atti deliberativi del consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla loro adozione. I bilanci delle scuole sono approvati dall'ente secondo le procedure definite dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7.

11. Il regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 disciplina altresì, in conformità alla presente legge, i rapporti fra gli enti delegati e le scuole, nonché il restante aspetto degli organi delle stesse.

12. L'organizzazione ed il funzionamento della scuola sono disciplinati da un regolamento interno, adottato dal consiglio di amministrazione, che deve essere ispirato a principi di democrazia e partecipazione».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 2/1996

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/1996 è sostituita dalla seguente:

«c) la determinazione delle modalità di conseguimento e, per le attività formative di cui all'art. 4, il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascuna attività formativa degli organismi gestori, di cui al comma 1, i compiti del comitato di gestione sono svolti da un dipendente regionale assegnato funzionalmente all'ente delegato, o da altro dipendente regionale designato dal servizio regionale alla formazione professionale o da un dipendente dell'ente delegato, di qualifica non inferiore alla sesta, designato con apposito atto dell'amministrazione provinciale. Detto funzionario fornisce all'ente delegato la documentazione sui controlli effettuati e sulle attività svolte. Qualora le associazioni di categoria, o l'ordine professionale interessato, o le organizzazioni sindacali dei lavoratori ne facciano esplicita richiesta, l'ente delegato ha la facoltà di costituire il comitato di gestione del corso che viene presieduto dal funzionario nominato dallo stesso ente».

3. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, l'ente delegato assegna un termine di quindici giorni alle associazioni ed organizzazioni sindacali richiedenti per provvedere alle designazioni; trascorso tale termine il comitato di gestione è validamente costituito con la nomina del funzionario nominato dall'ente delegato.».

4. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1996 la parola: «settima» è sostituita con la parola: «sesta».

5. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora si sia in presenza di attività a carattere scolastico o universitario o a corsi di terzo livello o di alta professionalità coinvolgenti disoccupati in possesso di diploma o di laurea o comunque di attività non volte al conseguimento di un attestato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la valutazione dell'allievo potrà essere affidata dall'ente delegato, o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'art. 4, dall'ente Regione all'ente gestore su richiesta di quest'ultimo; il funzionario di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 5 concorre alla valutazione, fornendo rispettivamente all'ente delegato e al servizio regionale competente, una relazione sugli esiti della valutazione per ciascun allievo».

6. L'art. 7 della legge regionale n. 2/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Presidenti dei comitati e delle commissioni). — 1. Possono essere nominati presidenti delle commissioni d'esame, di cui all'art. 6, dipendenti dell'ente delegato e dipendenti regionali assegnati funzionalmente allo stesso e, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione dell'art. 4, i dipendenti dell'ente Regione, di qualifica non inferiore alla sesta».

7. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 2/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Ai soggetti gestori delle iniziative ammesse a finanziamento è concessa un'anticipazione la cui misura viene determinata in sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell'art. 2. Tale anticipazione non può superare la misura del 90 per cento della spesa autorizzata».

8. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/1996 è sostituito dal seguente:

«2. La liquidazione è disposta dall'ente delegato eccetto che per il personale dipendente dalla Regione, per il quale provvede direttamente il servizio regionale competente».

Art. 8.

Disposizioni varie

1. Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 75 per cento delle ore previste in corsi finanziati o autorizzati che non prevedono l'effettuazione degli esami di qualifica viene rilasciato un certificato di frequenza da parte dell'ente delegato, della scuola regionale o dell'organismo privato a seconda della struttura che abbia materialmente gestito il corso. I certificati vengono predisposti dalla struttura che ha gestito il corso e vengono controfirmati dal presidente della giunta provinciale o suo delegato quale formale autorizzazione al rilascio.

2. In conformità alla vigente normativa gli attestati di qualifica o di specializzazione vengono predisposti dalla struttura che ha gestito il corso e da questa inviati all'ente delegato, il quale, espletata una verifica sulla base degli elementi contenuti nel verbale d'esame, dispone per il definitivo rilascio.

3. Al consiglio di amministrazione delle scuole regionali di formazione professionale compete unicamente la potestà di indirizzo e controllo didattico amministrativo.

4. Il consiglio di amministrazione delibera in merito a:

a) proposte di bilancio preventivo e consuntivo della scuola da trasmettere all'ente delegato entro il mese di febbraio precedente l'anno formativo o solare di riferimento;

b) proposte di attività formative da inoltrare all'ente delegato entro il mese di febbraio precedente l'anno formativo di riferimento;

c) gite di studio degli allievi proposte dagli organi dei docenti;

d) regolamento per lo svolgimento delle assemblee degli allievi e delle attività culturali, sociali e sportive degli stessi;

e) regolamento interno per il proprio funzionamento;

f) ratifica di provvedimenti d'urgenza adottati dal direttore della scuola;

g) quant'altro possa attenersi al miglioramento dell'attività formativa da svolgersi presso la scuola.

5. Il direttore è responsabile della scuola e del personale assegnato funzionalmente, sulla base delle vigenti normative e svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'attività formativa approvata dall'ente delegato;

b) è responsabile delle gestioni amministrative e contabili della scuola;

c) firma i mandati di pagamento, le reversali di incasso;

d) adotta il piano di utilizzo del personale docente e non docente; per il personale docente deve essere sentito il collegio dei docenti;

e) provvede con propri atti all'acquisto ed alla alienazione di attrezzature, di materiali didattici e di quant'altro necessario al funzionamento della scuola, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'ente delegato, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento regionale 15 ottobre 1996, n. 44. Nei casi d'urgenza può adottare provvedimenti che comportino una spesa superiore ai limiti indicati dal regolamento n. 44/1996; in tal caso l'atto va sottoposto alla ratifica del consiglio di amministrazione;

f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi su proposta degli organi dei docenti;

g) è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93, per tutto il personale in servizio presso la scuola;

h) segnala all'ente delegato eventuali comportamenti indebiti o infrazioni commesse dal personale della scuola, e può proporre allo stesso ente l'adozione di provvedimenti disciplinari;

i) promuove contatti con le famiglie, gli operatori socio educativi, le forze sociali, le aziende e gli enti locali;

l) coordina l'attività didattica del personale docente;

m) redige il programma di utilizzazione del personale docente, in base alla normativa vigente ed alle disposizioni dell'ente delegato;

n) predisporre il piano settimanale delle sostituzioni degli insegnanti temporaneamente assenti;

o) convoca le riunioni e presiede il consiglio dei docenti;

p) presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le delibere;

q) delibera in tutte le materie che non siano di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione;

r) può rappresentare l'ente delegato in commissione d'esame e in gruppi di lavoro provinciali e regionali.

6. Il direttore della scuola trasmette copia degli atti deliberativi del consiglio di amministrazione all'ente delegato entro dieci giorni dalla loro adozione.

7. I provvedimenti di competenza del direttore vengono trasmessi all'ente delegato e al consiglio di amministrazione della scuola entro cinque giorni dalla loro adozione.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nel ruolo unico regionale e di quanto previsto dall'art. 3, il personale operante nella formazione professionale viene utilizzato con apposito decreto del dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 10.

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 18/1990 è abrogata.

2. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 16/1990:

a) lettera g) del comma 1 dell'art. 7;

b) comma 4 dell'art. 11;

c) lettera e) del comma 1 dell'art. 24;

d) comma 3 dell'art. 24;

e) commi 3 e 4 dell'art. 28;

f) commi 1 e 3 dell'art. 30.

3. Sono abrogate le seguenti norme del regolamento regionale 5 agosto 1992, n. 33:

a) art. 11;

b) art. 14;

c) comma 2 dell'art. 16;

d) art. 19.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 10 agosto 1998

D'AMBROSIO

99R0421

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 32.

Concessione di un contributo di solidarietà a favore dei comuni campani colpiti da avversità atmosferiche ed eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 71 del 20 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione Marche concede alla Regione Campania un contributo di solidarietà pari a lire 500 milioni per interventi in favore dei comuni campani colpiti da avversità atmosferiche ed eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998.

2. Il contributo è assegnato direttamente alla Regione Campania che ne dispone per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Alla copertura della spesa autorizzata dalla presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998.

2. Le somme occorrenti per far fronte alle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno in corso con la denominazione «Spese per il finanziamento straordinario della Regione Marche a favore dei comuni della Regione Campania colpiti dalle calamità naturali» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1998 sono ridotti di lire 500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 10 agosto 1998

D'AMBROSIO

99R0422

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 33.

Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 71 del 20 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, e l'esercizio della delega delle relative funzioni.

2. La Regione determina con legge le sanzioni amministrative di sua competenza e i limiti minimi e massimi di esse.

3. Restano ferme le disposizioni di legge che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali, nonché le sanzioni irrogate da organi regionali nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 2.

Principi generali

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o comunque di competenza regionale si attua nel rispetto dei principi contenuti nella sezione I del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

Delega

1. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 1, sono delegate ai comuni, a norma dell'art. 118 della Costituzione, o subdelegate a norma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. In via eccezionale, la legge regionale può delegare o subdelegare ad altri enti locali le funzioni di cui al comma 1, relativamente alle materie ad essi attribuite, delegate o subdelegate con leggi regionali.

3. Ai medesimi enti sono delegate, o subdelegate, le funzioni di vigilanza, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, nelle materie contemplate dalle norme sanzionatrici.

4. La competenza territoriale dell'ente delegato o subdelegato ad applicare le sanzioni amministrative, è determinata dal luogo nel quale è stata commessa l'infrazione.

5. Ferme restando le disposizioni della presente legge, e tenuto conto delle direttive emanate dal presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, gli enti delegati possono stabilire, con propri regolamenti, specifiche competenze dei propri organi e quanto altro necessario per l'applicazione e per la definizione in via amministrativa delle sanzioni.

6. In mancanza di diversa regolamentazione, per le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative è competente il sindaco o il presidente dell'ente delegato.

Art. 4.

Sanzioni riparatorie

1. La legge regionale stabilisce i casi in cui, oltre alle sanzioni amministrative, il contravventore è tenuto all'eventuale ulteriore sanzione riparatoria.

Art. 5.

Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 1 è di competenza degli organi di polizia municipale e forestale e di ogni altro organo di polizia a cui la legge statale e le leggi regionali attribuiscono tale competenza.

2. Per l'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute in singole leggi, gli organi di cui al comma 6 dell'art. 3 possono incaricare guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, con provvedimenti recanti l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento rilasciato salvo diversa indicazione di legge, dall'organo di cui al comma 6 dell'art. 3.

Art. 6.

Verbale di accertamento

1. Le violazioni vengono accertate mediante verbale redatto su apposito modulo.

2. Il verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia di cui una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, una trasmessa all'Ente delegato competente ai sensi dell'art. 3. Nel verbale devono essere specificati:

- a) il giorno, l'ora e il luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità del trasgressore, se identificato;
- d) le generalità degli eventuali responsabili in solido, se identificati;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- f) le norme che si ritengono violate con l'indicazione delle sanzioni da queste previste;
- g) l'eventuale contestazione al trasgressore e al responsabile in solido.

In calce al verbale è fatta menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e sono indicate le generalità di persone in grado di testimoniare sul fatto costituente la violazione.

3. La Regione istituisce, per la compilazione del verbale di accertamento, moduli unificati.

4. Il verbale di accertamento, sottoscritto dal verbalizzante, deve essere immediatamente inoltrato all'ufficio o al comando da cui il verbalizzante medesimo dipende, per i successivi adempimenti.

5. I verbali redatti dalle guardie giurate di cui all'art. 5, comma 2, sono trasmessi direttamente all'organo cui spetta, secondo le leggi regionali, irrogare la relativa sanzione.

Art. 7.

Contestazione della violazione

1. Le violazioni, quando è possibile, sono contestate immediatamente sia al trasgressore che all'eventuale responsabile in solido, se presenti, mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

2. Qualora non abbia avuto luogo la contestazione personale nei confronti di tutte o di alcune delle persone indicate nel comma 1, l'ufficio o comando, indicati nel comma 4 dell'art. 6, provvede, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione o della identificazione del trasgressore, a notificare agli interessati copia del verbale di accertamento in via amministrativa o a mezzo di ufficiale giudiziario secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Sulla copia del verbale consegnata o notificata a norma dei commi 1 e 2, deve essere indicato l'ufficio o comando dal quale il verbalizzante dipende, deve essere fatta menzione della facoltà di far pervenire scritti difensivi, nonché di pagare in misura ridotta, e devono essere altresì indicati i relativi termini e le modalità di pagamento.

4. Nelle ipotesi di accertamento operato dalle guardie giurate di cui all'art. 5 il processo verbale indica l'organo cui spetta irrogare la sanzione.

5. Il processo verbale a carico della persona non identificata deve essere trasmesso, senza indugio, all'organo cui spetta irrogare la sanzione.

Art. 8.

Responsabilità in solido e sussidiaria

1. Il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione è responsabile in solido con il trasgressore, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta ad altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona fisica o giuridica investita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è responsabile in solido con il trasgressore salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Per le violazioni commesse da chi ha la rappresentanza o l'amministrazione di enti forniti di personalità giuridica, purché si tratti di inosservanza di obblighi inerenti alla qualità rivestita dall'autore della violazione, l'ente risponde delle sanzioni amministrative in via solidale con il trasgressore.

4. Per le sanzioni previste da leggi statali riguardanti materie delegate alla Regione, la responsabilità solidale o sussidiaria è regolata dalle disposizioni contenute nelle leggi medesime.

Art. 9.

Oblazione

1. Per le violazioni che importino la sola sanzione pecuniaria, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per colui che lo effettua, di una somma pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre le eventuali spese di notificazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del verbale di accertamento.

2. Il pagamento viene effettuato con le modalità di cui all'art. 11.

3. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, l'organo competente che introita il relativo importo è tenuto a dare immediata notizia all'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante.

Art. 10.

Scritti difensivi

Entro trenta giorni dalla data della consegna o della notificazione della copia del verbale, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire all'ufficio o comando o organo cui è stato inoltrato il verbale di accertamento propri scritti difensivi.

2. Gli scritti difensivi devono essere spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati direttamente all'ufficio o comando o organo di cui al comma 1 che, in tal caso, ne rilascia ricevuta.

Art. 11.

Pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria e di riparazione del danno si effettua presso la tesoreria del comune o degli altri enti delegati.

2. L'obbligato è tenuto altresì a pagare l'importo delle spese di notificazione degli atti.

3. L'obbligazione di pagare le somme dovute per le sanzioni pecuniarie non riparatorie non si trasmette agli eredi

Art. 12.

Rapporto

1. Qualora non abbia avuto luogo l'oblazione l'ufficio o comando cui è stato inoltrato il verbale di accertamento presenta rapporto all'organo competente per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

2. Al rapporto sono allegati il verbale di accertamento della contravvenzione, la prova dell'avvenuta notificazione di esso, gli eventuali scritti difensivi del contravventore e, quando l'infrazione abbia cagionato il danno di cui all'art. 4, l'indicazione dell'entità di esso e dell'eventuale modalità di rimessa in pristino.

Art. 13.

Ordinanza

1. L'organo competente ad irrogare la sanzione, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro trenta giorni della scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la sanzione pecuniaria entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto della gravità dell'infrazione desunta dalle modalità dell'azione, dell'entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonché dei precedenti del contravventore, e ne ordina il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

2. Il medesimo organo, con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 1, determina e commina, con ordinanza motivata, l'eventuale sanzione di natura amministrativa non pecuniaria e l'eventuale durata di essa e ne ordina l'esecuzione, stabilendone modalità e tempi.

3. Con l'ordinanza è altresì ordinato al contravventore e alla persona obbligata, ai sensi dell'art. 8, di pagare, nel termine di cui al comma 1, l'ammontare della sanzione riparatoria di cui all'art. 4 o di rimettere in pristino lo stato dei luoghi stabilendone modalità e tempi di esecuzione.

4. Con ordinanza motivata l'organo competente dispone l'archiviazione della pratica, quando è provato che il fatto non sussiste, o che non è stato commesso dalla persona indicata nel rapporto o da altra persona identificata successivamente, o quando il fatto contestato non costituisce violazione di norme, o quando per esso non sia prevista nessuna sanzione, o quando sia provata la involontarietà dell'azione o omissione.

Art. 14.

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. La sanzione irrogata ai sensi dell'art. 13 può essere rateizzata su richiesta dell'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate con le modalità previste dall'art. 26 della legge n. 689/1981.

Art. 15.

Obbligo di rapporto

1. Quando dall'accertamento della violazione risulti anche un fatto nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, l'organo competente inoltra rapporto al Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti.

Art. 16.

Opposizione

1. Contro l'ordinanza di cui all'art. 13 gli interessati possono proporre opposizione secondo le norme processuali statali entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 17.

Esecuzione coattiva

1. Decorso il termine stabilito nell'ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza che sia stato provveduto, l'ente delegato o subdelegato procede, nei confronti del contravventore e della persona obbligata ai sensi dell'art. 8, alla riscossione delle somme dovute in conformità alla normativa prevista dal decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 1989 e successive modificazioni.

Art. 18.

Devoluzione dei proventi

1. Salvo quanto stabilito da leggi statali per materie delegate alle Regioni, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono acquisiti dai comuni o dagli altri enti delegati o subdelegati secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Una quota pari al 10 per cento dei proventi di cui al comma 1, è devoluta:

a) alla fondazione «Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato», riconosciuta con decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 1981, n. 384 qualora le sanzioni siano state accertate dal personale del Corpo forestale dello Stato;

b) al fondo speciale dei corpi di polizia municipale, ove esistente, qualora le sanzioni siano state accertate dal personale appartenente al Corpo di polizia municipale. I comuni, singoli o associati, possono istituire il predetto fondo in base alla normativa vigente.

Art. 19.

Violazione di norme da parte degli stessi Enti competenti ad emanare l'ordinanza

1. Qualora un'azione od un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un ente locale delegato o subdelegato ai sensi dell'art. 3, gli organi ed i soggetti cui spetta, ai sensi dell'art. 5, l'accertamento e la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'ente e trasmettono il rapporto di cui all'art. 12 alla Regione. In tal caso la Regione sostituisce a tutti gli effetti, per il prosieguo del procedimento, l'organo dell'ente locale contestato come individuato ai sensi dell'art. 12.

Art. 20.

Direttive, poteri sostitutivi

1. La Regione emana le direttive per l'esercizio della delega ai sensi dell'art. 59 dello Statuto.

2. Le direttive devono ispirarsi alle esigenze di uniformità e semplicità delle procedure e di massima garanzia di difesa.

3. Gli eventuali provvedimenti sostitutivi, per accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sottoposti a termini fissi o comunque provvisti di scadenze essenziali da parte degli enti delegati, sono deliberati dal consiglio regionale, sentiti gli enti delegati interessati.

4. In caso di persistente inattività, di gravi o ripetute inadempimenti, ovvero di sistematica inosservanza delle direttive rivolte dallo Stato o dalla Regione nelle materie delegate o subdelegate, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, la revoca della delega.

Art. 21.

Accertamenti mediante analisi di campioni

1. Nei casi previsti dall'art. 15 della legge n. 689/1981, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati in numero di tre; il primo di essi costituisce oggetto dell'analisi; il secondo è consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa; il terzo viene conservato dall'autorità procedente, per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto della disposizione suddetta.

2. Il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata, tenuto conto dei costi effettivi delle operazioni di revisione e in misura comunque non inferiore né superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quella stabilita dall'art. 20, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento dell'importo entro tre mesi dalla pubblicazione dei decreti interministeriali di cui alla citata disposizione; il versamento è effettuato direttamente in favore dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione mediante specifico provvedimento dell'autorità procedente.

3. Il medesimo provvedimento stabilisce il termine per il versamento della somma; il mancato versamento entro il limite stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.

Art. 22.

Sequestro

1. Fermo il disposto degli articoli 13, 19 e 20 della legge n. 689/1981, le cose sequestrate sono, nel più breve tempo possibile, trasportate e consegnate dall'organo o ufficio il cui personale ha provveduto al sequestro all'ente delegato competente all'applicazione delle sanzioni.

2. Qualora si tratti di armi, il trasporto è scortato dai vigili dell'ente suddetto.

3. Gli enti delegati provvedono a predisporre appositi locali o spazi in cui le cose sequestrate possano essere custodite con le necessarie garanzie di sicurezza.

4. Divenuta esecutiva la confisca amministrativa, le cose confiscate ricadono, ad ogni effetto, nel patrimonio dell'Ente delegato confiscante. È sempre disposta la distruzione delle cose confiscate quando l'uso, la detenzione o l'alienazione di esse siano vietati in modo assoluto dalla legge. L'ordine di distruzione ne individua le modalità.

5. Anteriormente all'esecutività della confisca amministrativa soltanto le cose deperibili possono essere alienate, trasferendosi il vincolo sul denaro ricavato.

6. Per gli aspetti afferenti all'applicazione della legge n. 689/1981, non disciplinati nei precedenti commi, si applicano le norme contenute nel capo secondo del decreto del presidente della Repubblica n. 571/1982.

Art. 23.

Relazioni annuali

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni e gli altri enti delegati trasmettono al servizio sistema informativo statistico della Regione, che predispone la relativa scheda, i dati concernenti le sanzioni amministrative comminate nell'anno precedente, indicanti in particolare il numero delle medesime, il relativo esito, le somme complessivamente introitate.

Art. 24.

Abrogazione di norme anteriori

1. La legge regionale 5 luglio 1983, n. 16, è abrogata.

2. Le disposizioni contenute in leggi regionali anteriori, che regolano le competenze e il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e la destinazione dei proventi delle sanzioni fermo restando il vincolo di destinazione, in contrasto con la disciplina dettata dalla presente legge, sono abrogate.

3. Restano in vigore le norme regionali anteriori concernenti l'attribuzione della delega agli enti locali per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalle specifiche leggi regionali sanzionatorie, trovano diretta applicazione, nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o comunque di competenza regionale, le disposizioni in materia della legge n. 689/1981.

Art. 25.

Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi regionali approvate durante la prima legislatura sono quintuplicate.

2. Il minimo edittale delle sanzioni pecuniarie previste in misura fissa da parte delle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge è pari alla decima parte delle sanzioni stesse.

3. I rinvii alla legge regionale n. 16/1983 per la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuti nelle leggi regionali, si intendono riferiti alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 10 agosto 1998

D'AMBROSIO

99R0423

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 20

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59». Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81; alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 ed alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. Ulteriori disposizioni in materia di personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1994, n. 81

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. La lettera b) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 81/1994 è sostituita dalla seguente:

«b) collegamento dell'attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.»

2. Dopo la lettera f) del primo comma dell'art. 2) della legge regionale n. 81/1994 è aggiunta la seguente lettera g):

«g) formazione e aggiornamento del personale, ivi compreso quello appartenente alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. L'art. 9 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza). — 1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo interpretativo applicativo;

b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

d) la definizione delle priorità, dei piani, e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

e) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture di cui all'art. 3 comma 2 ed all'art. 6-bis.

3. La giunta regionale, in riferimento ad individuati procedimenti, può provvedere con deliberazione a specificare, dettagliandole, le competenze della giunta stessa e della dirigenza.

4. La giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.

5. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 81/1994 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) a collaborare con i coordinatori sia singolarmente, sia riuniti in staff.»

2. La lettera e) del comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 81/1994, è sostituita dalla seguente:

«e) l'emanazione degli atti di nomina di competenza regionale in seno ad enti ed organismi esterni.»

3. La lettera h) del comma 5 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«h) gli atti generali originati da rapporti intercorsi nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'ente con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria, sindacati, nonché la stipula con tali soggetti od organismi di specifici accordi ed intese di rilevante e generale interesse pubblico;»

4. La lettera i) del comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 81/1994 è abrogata.

Art. 4.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 81/1994 è sostituita dalla seguente:

«a) assicura l'unitarietà di azione del dipartimento e, a tal fine, assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica ed assegna ai dirigenti, sulla base dell'incarico ad essi conferito, gli obiettivi da perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, con facoltà di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia; ne promuove la collaborazione, anche riunendoli in staff ed effettua la valutazione degli stessi ai sensi del successivo art. 24;

esercita i poteri che ritenga di riservarsi in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'amministrazione;

fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

può rappresentare in giudizio l'amministrazione regionale relativamente agli adempimenti di competenza del dipartimento con i poteri di conciliare e transigere, fermo restando, comunque, il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito al presidente della giunta regionale dall'art. 47 lettera e) dello statuto della Regione Toscana.»

2. Dopo il primo alinea della lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 81/1994 è inserito il seguente:

«adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dal successivo art. 24 in materia di responsabilità dirigenziale.»

3. Il secondo alinea della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 81/1994, è sostituito dal seguente:

«esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del dipartimento nel rispetto delle disposizioni vigenti»;

4. Il terzo alinea della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«propone la costituzione e soppressione delle strutture e delle posizioni individuali di livello dirigenziale e ne nomina i responsabili ai sensi del successivo art. 19»;

5. Il secondo alinea della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«garantisce, anche a livello di ciascun servizio lo svolgimento delle conferenze del personale per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa e delle condizioni di lavoro.».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 81/1994 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale spetta il rilascio ai dipendenti regionali dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni all'amministrazione. Per il personale del consiglio regionale il rilascio spetta al coordinatore del dipartimento del consiglio il quale provvede a darne successiva comunicazione alla struttura regionale competente in materia di anagrafe degli incarichi ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80».

Art. 5.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 81/1994 è inserita la seguente lettera *d-bis*):

«*d-bis*) formula al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale le proposte di cui ai successivi articoli 19, comma 3 e 24-*bis*, commi 2, e 6».

Art. 6.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. La lettera *d*) del primo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 81/1994 è sostituita dalla seguente:

«*d*) verifica e controlla gli adempimenti di competenza dell'area o del servizio; esercita al riguardo poteri sostitutivi in caso di inerzia; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati»;

Art. 7.

Modifica dell'art. 18-bis della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. Il comma 4 dell'art. 18-*bis* della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«4. I coordinatori possono essere scelti tra i dirigenti della Regione, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato di cui al comma precedente comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente regionale nominato coordinatore rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 18-*bis* della legge regionale n. 81/1994 è inserito il seguente comma 6-*bis*:

«6-*bis*. Qualora un coordinatore per motivi sopravvenuti cessi dalle funzioni attribuite ai sensi dei precedenti commi, la giunta regionale nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l'incarico di coordinatore — in conformità alla richiesta dell'ufficio di presidenza per la nomina relativa alla struttura operativa del consiglio — ad un dirigente del ruolo unico regionale. Al dirigente incaricato

compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi del successivo comma 7 per l'incarico di coordinatore.».

3. Dopo il comma 8 dell'art. 18-*bis* della legge regionale n. 81/1994 è inserito il seguente comma 8-*bis*:

«8-*bis*. Gli incarichi di coordinamento di cui al comma 2, in scadenza nei sei mesi precedenti il termine della legislatura, possono essere prorogati per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dall'elezione della giunta.».

Art. 8.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 81/1994 è abrogato.

2. Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di responsabilità dirigenziali relative alle strutture di cui all'art. 13, comma 3 lettera *b*) e quelle equiparate di cui all'art. 4, comma 5-*bis*, sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento interessato previo parere vincolante del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dal successivo art. 34. Per i dirigenti assegnati al consiglio regionale le funzioni di responsabilità dirigenziali sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento del consiglio. Tale atto è trasmesso tempestivamente al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale».

3. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni di responsabilità dirigenziali relative alle strutture di cui agli articoli 6, commi 1 e 2 e 6-*bis*, sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale su proposta del comitato tecnico della programmazione.

4. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Le funzioni di responsabilità dirigenziali relative alle strutture di cui all'art. 7 comma 3 sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento di riferimento, previo parere vincolante del coordinatore competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dal successivo art. 34.».

5. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 81/1994, è sostituito dal seguente:

«5. Le funzioni di responsabilità dirigenziali relative alle strutture di cui all'art. 13 comma 3, lettera *c*) sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento interessato sentito il dirigente responsabile dell'eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella a cui si riferisce l'incarico.».

6. Dopo il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 81/1994 è inserito il seguente comma 5-*bis*:

«5-*bis*. Le funzioni di responsabilità dirigenziali relative a servizi, aree e strutture equiparate istituiti all'interno dell'A.R.S.I.A., sono attribuite con decreto dell'amministratore previo parere vincolante del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dal successivo art. 34. Per le funzioni di cui al precedente comma 5 dispone l'amministratore sentito il dirigente responsabile dell'eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella a cui si riferisce l'incarico.».

7. I commi 6 e 10 dell'art. 19 della legge regionale n. 81/1994 sono abrogati.

Art. 9.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad un'altra struttura è motivata in ordine a specifiche esigenze di servizio ed è disposta, sentito il dirigente interessato, dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, sentiti i coordinatori dei dipartimenti interessati, ovvero il comitato tecnico della programmazione nel caso in cui la mobilità interessi le strutture di cui agli articoli 6 commi 1 e 2 e 6-*bis*».

Gli stessi principi si applicano per i comandi o trasferimenti da altre amministrazioni o verso di esse.».

Art. 10.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incarichi previsti dall'art. 13, comma 3 lettere b), c) d), al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere conferiti con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, con contratto di diritto privato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. Per la copertura dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale assegnati al consiglio regionale, il coordinatore del dipartimento competente in materia di personale provvede in conformità della richiesta del coordinatore del dipartimento del consiglio.».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«2. I dirigenti a contratto vengono scelti in relazione alle funzioni da svolgere tra coloro che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli dell'avvocatura dello Stato.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 81/1994 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Il contratto di diritto privato di cui al primo comma non può avere durata superiore a tre anni ed è rinnovabile.».

4. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 81/1994 è abrogato.

Art. 11.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 81/1994 è abrogato.

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. L'art. 24 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Verifica dei risultati). — 1. La verifica dei risultati generali di amministrazione ha per obiettivo la rilevazione, la misurazione e l'analisi dei fatti gestionali allo scopo di valutare l'andamento dell'azione amministrativa, la realizzazione degli obiettivi definiti in sede di indirizzo politico, l'efficienza e l'efficacia gestionale. A tal fine la struttura di cui all'art. 26, comma 2 svolge le necessarie elaborazioni anche per la predisposizione del rapporto di gestione di cui alla legge regionale 59/1998.».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 24-bis

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 81/1994 è aggiunto il seguente art. 24-bis:

«Art. 24-bis (Valutazione dei dirigenti). — 1. La valutazione dei dirigenti ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal coordinatore, i risultati del piano di lavoro ed è finalizzata:

- a) alla gestione degli istituti contrattuali;
- b) alla predisposizione di proposte di mobilità dei dirigenti.
- c) all'eventuale attivazione dei sistemi di sanzionamento di cui ai commi successivi.

2. La valutazione dei dirigenti è effettuata dai rispettivi coordinatori i quali a tal fine, possono avvalersi di esperti di comprovata capacità e di adeguato livello professionale. Gli esperti sono nominati, su

proposta del comitato tecnico per la programmazione e d'intesa con il coordinatore del dipartimento del consiglio regionale, dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

3. La giunta regionale d'intesa con l'ufficio di presidenza per gli aspetti di competenza, definisce con propria deliberazione, su proposta del comitato tecnico della programmazione, gli indirizzi, i criteri generali e le procedure che regolano il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compreso il contraddittorio con il dirigente interessato.

4. I risultati negativi dell'attività amministrativa o della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, possono comportare per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico.

5. Nel caso di grave inosservanza delle direttive generali impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del precedente comma, il dirigente, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni.

Nei casi di maggiore gravità può essere disposta la risoluzione del rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono assunti dal coordinatore del dipartimento cui il dirigente è assegnato con le medesime procedure previste per il conferimento di incarichi dirigenziali dai commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis dell'art. 13. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

7. I provvedimenti di cui al comma 5 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti istituito ai sensi del successivo art. 24-ter. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

8. Il termine di cui al precedente comma 7 può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti che devono essere forniti dal coordinatore interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa. Trascorsi i quindici giorni, il termine per la resa del parere da parte del comitato dei garanti ricomincia a decorrere.

9. Relativamente ai coordinatori i contratti individuali di lavoro prevedono un sistema di valutazione finalizzato anche all'attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti.».

Art. 14.

Inserimento dell'art. 24-ter

1. Dopo l'art. 24-bis della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 è inserito il seguente art. 24-ter:

«Art. 24-ter (Il Comitato dei garanti). — 1. È istituito il comitato dei garanti i cui componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il comitato è presieduto da un magistrato amministrativo, anche in assenza, designato dal presidente del T.A.R. Toscana.

3. Del comitato fanno parte, inoltre, un dirigente eletto da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale ed un esperto scelto dal presidente della giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

4. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

5. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente e le modalità di funzionamento del comitato stesso.

6. Agli oneri derivanti dal funzionamento del comitato dei garanti è fatto fronte con le disponibilità del cap. 00720 del bilancio regionale.».

Art. 15.

Modifica dell'art. 28 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. Il primo comma dell'art. 28 della legge regionale n. 81/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti amministrativi e di diritto privato assunti dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge nell'ambito del centro direzionale, sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con

deliberazione della giunta regionale. Gli atti assunti nell'ambito del consiglio regionale sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione dell'ufficio di presidenza».

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 81/1994 sono abrogati.

Art. 16.

Modifica dell'art. 29 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81

1. Il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 81/1994 è abrogato.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma dell'art. 28 della legge regionale n. 81/1994 come modificato dal precedente art. 14, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di controllo sugli atti dei dirigenti continuano ad essere disciplinate dalle norme previgenti.

Art. 18.

Abrogazione

1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 81/1994, come modificato dal precedente art. 13 terzo comma, è abrogato il regolamento 10 settembre 1996, n. 7 e successive modificazioni.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1994 N. 83

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 83

1. L'art. 2 della legge regionale n. 83/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Competenze della giunta regionale e dei dirigenti*).

— 1. La giunta regionale delibera la proposizione alla Corte costituzionale dei giudizi di legittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione. Negli altri casi il coordinatore dell'avvocatura regionale con proprio decreto promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e di transigere la controversia.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma ove non sia diversamente stabilito hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per gli ulteriori gradi del procedimento.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1989 N. 51

Art. 20.

Modifica dell'art. 21 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

1. I commi 6, 7 e 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 51/1989 sono abrogati.

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

1. L'art. 51 della legge regionale n. 51/1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Mobilità tra la Regione e gli altri enti del comparto*). —

1. I posti vacanti dell'organico regionale possono essere ricoperti mediante trasferimento di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altri enti del medesimo comparto che presentino domanda di trasferimento.

2. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

3. È consentito, previo consenso dell'amministrazione regionale, il trasferimento del personale del ruolo regionale a quello degli enti di cui al primo comma».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

1. L'art. 52 della legge regionale n. 51/1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Mobilità tra la Regione e gli enti di altri comparti*).

— 1. È consentito il trasferimento di personale tra la Regione e gli enti di altri comparti:

2. Il trasferimento avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni interessate.»

Art. 23.

Modifica dell'art. 144 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

1. Dopo il comma 2 dell'art. 144 della legge regionale n. 51/1989 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Ai dipendenti regionali si applicano, in materia di riconoscimento di infermità per causa di servizio, equo indennizzo e rimborso spese di cura, le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato.»

Art. 24.

Modifica dell'art. 151 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

1. Dopo il comma 3 dell'art. 151 della legge regionale n. 51/1989 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Per il personale assunto o trasferito con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge l'eventuale differenza di cui al comma 5 dell'art. 150 è determinata soltanto con riferimento ai periodi di servizio resi alle dipendenze della Regione.»

Art. 25.

Abrogazione degli articoli 53, 142, 143, 145, 146, 147 e 148 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

1. Gli articoli 53, 142, 143, 145, 146, 147 e 148 della legge regionale n. 51/1989 sono abrogati.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1995, N. 97

Art. 26.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 97/1995 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti preposti agli uffici predetti possono essere prescelti tra i dirigenti nonché fra i funzionari direttivi regionali. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato di cui al comma precedente comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile altresì ai fini dell'anzianità di servizio nella qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Possono essere scelti anche tra i dirigenti e funzionari direttivi di enti locali o di altre pubbliche amministrazioni; in questa ipotesi la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo i rispettivi ordinamenti. Possono altresì provenire dal

settore privato; in tal caso essi, oltre ad essere in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, devono avere maturato un'esperienza almeno triennale in qualifica dirigenziale o almeno quinquennale nella qualifica di quadro, oppure aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli dell'avvocatura dello Stato.».

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 97/1995, è abrogato.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1996, N. 53

Art. 27.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 53/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il responsabile venga scelto tra il personale dipendente inquadrato in livello inferiore, detto incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su proposta dell'ufficio di presidenza, previa indicazione dei gruppi consiliari. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 53/1996 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Agli incarichi di cui al presente articolo non si applicano i limiti di assunzione previsti dal comma 1 del precedente art. 3.».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PERSONALE
COMANDATO PRESSO L'A.R.P.A.T.

Art. 28.

Trasferimento all'A.R.P.A.T. del personale comandato

1. Il personale della Regione Toscana che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di comando presso l'agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.T.) è trasferito su domanda alle dipendenze della suddetta agenzia.

2. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma al direttore generale dell'A.R.P.A.T. il quale adotta gli atti relativi all'assunzione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione dell'atto.

3. L'assunzione è disposta in posizione corrispondente a quella rivestita nell'ordinamento regionale, con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico fisso e continuativo acquisiti alla data del trasferimento. La retribuzione di posizione al personale dirigente è corrisposta nella misura prevista dall'ordinamento dell'A.R.P.A.T., in relazione alla funzione dirigenziale attribuita.

4. Al personale trasferito continuano ad applicarsi, con oneri a carico dell'A.R.P.A.T., le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. All'atto della definitiva cessazione del servizio presso l'A.R.P.A.T. di ogni interessato, la Regione versa all'agenzia l'importo del beneficio di cui al citato art. 150 della legge regionale n. 51/1989 da questi maturato per i periodi utili precedenti alla data del trasferimento determinato sulla base del trattamento economico acquisito alla medesima data.

5. Al personale trasferito è data facoltà di optare entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell'assunzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1999.

99R0523

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 21.

Interventi in favore delle strutture dello spettacolo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 12 del 23 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità relative alla promozione e allo sviluppo delle attività culturali di cui all'art. 4 dello statuto, attua in sostegno delle strutture dello spettacolo localizzate in Toscana interventi finanziari concernenti:

a) il rilascio di garanzie sussidiarie per la trasformazione di debiti a breve termine verso le banche in passività a prorata scadenza;

b) il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli per la parte non coperta da contributi pubblici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando le disponibilità dei fondi speciali rischi costituiti per le stesse finalità ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 12 «Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1995» risultanti presso Fidi Toscana S.p.a.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono disciplinati esclusivamente a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

Beneficiari degli interventi

1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali, enti locali e loro associazioni che svolgono, senza fini di lucro, attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

Art. 3.

Operazioni di credito a prorogata scadenza

1. Fidi Toscana S.p.a. rilascia in favore dei soggetti indicati all'art. 2 garanzia sussidiaria a fronte di operazioni di credito a prorogata scadenza concesse dalle banche a titolo di trasformazione di debiti a breve termine contratti nei loro confronti, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rischi di cui all'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 12/1995.

2. Le operazioni hanno una durata massima di sette anni, incluso un periodo di preammortamento fino a due anni.

3. La garanzia sussidiaria è concessa nella misura del 35% dell'importo dell'operazione garantita, fino ad un massimo di lire 400 milioni (Euro 206.582,75).

4. Con le disponibilità del fondo, Fidi Toscana S.p.a. attiva operazioni per un importo non superiore a sei volte l'entità del fondo stesso.

5. La liquidazione delle eventuali perdite è effettuata dopo la scadenza naturale delle operazioni poste in essere in ciascun anno solare.

Art. 4.

Anticipazioni bancarie per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli

1. Fidi Toscana S.p.a. rilascia in favore dei soggetti indicati all'art. 2 garanzia sussidiaria a fronte di anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli, per la parte non coperta da contributi pubblici, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rischi di cui all'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 12/1995.

2. L'importo massimo dell'anticipazione garantita non può essere superiore al 50% delle spese previste e comunque non superiore all'importo di lire 200 milioni (Euro 103.291,37) per ciascun soggetto richiedente. La durata massima delle operazioni è di diciotto mesi.

3. La garanzia sussidiaria a fronte delle anticipazioni è concessa nella misura del 50% garantito.

4. Con le disponibilità del fondo Fidi Toscana S.p.a. attiva operazioni per un importo non superiore a sei volte l'entità del fondo stesso.

5. La liquidazione delle eventuali perdite è effettuata dopo la scadenza naturale delle operazioni poste in essere in ciascun anno solare.

Art. 5.

Procedure per la concessione delle garanzie

1. Le domande per la concessione delle garanzie sussidiarie per le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono presentate a Fidi Toscana S.p.a., la quale ne cura l'istruttoria.

2. I contributi e le spese di istruttoria relativi al rilascio delle garanzie sono stabiliti ai sensi dello statuto di Fidi Toscana S.p.a.

3. Fidi Toscana S.p.a. stipula apposita convenzione con le banche al fine di determinare le condizioni, le modalità e le procedure per la attivazione delle operazioni di credito.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 14 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1999.

99R0524

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 22.

Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge definisce il quadro degli interventi educativi rivolti all'infanzia e agli adolescenti, non ricompresi dalla legge regionale n. 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), tesi a garantire i diritti di questi soggetti sociali, e a tal fine promuove e coordina interventi educativi unitari e globali, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona, anche attraverso la loro integrazione con quelli sociali e sanitari, con quelli relativi alla casa, all'istruzione, al diritto allo studio, alla cultura, al tempo libero, alla formazione, al lavoro e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona.

2. La Regione opera nel rispetto dei principi della convenzione ONU, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989», della quale assume le finalità, a fondamento degli interventi educativi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. A tal fine la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi si informa ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità, sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali che tra uomo e donna, della valorizzazione della differenza di genere, della partecipazione, dell'autonomia e dell'autogoverno, dell'autorganizzazione, della integrazione delle diverse culture, garantendo il diritto all'educazione, all'istruzione e promuovendo la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale dei bambini e delle bambine, la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.

4. La Regione indica, quale principio prioritario della programmazione degli interventi educativi, la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, da attuarsi attraverso lo strumento della concertazione.

TITOLO II
SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Capo I
I SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 2.
La Regione

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi generali della programmazione, approva:

a) il piano di indirizzo per gli interventi educativi, redatto con il concorso di enti locali, istituzioni pubbliche e dei soggetti privati operanti nel settore;

b) i regolamenti di attuazione della presente legge.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi educativi;

b) definizione dei criteri per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi, nonché degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi che li connotano;

c) definizione dei requisiti minimi per l'ottenimento della autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché dei requisiti qualitativi aggiuntivi necessari per l'accreditamento;

d) definizione di modalità e strumenti per il monitoraggio della qualità, la verifica e la valutazione dei servizi;

e) controllo e verifica dell'attuazione del piano di indirizzo per gli interventi educativi;

f) ripartizione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, secondo i criteri previsti dalle specifiche leggi di finanziamento;

g) ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi per la realizzazione del piano di indirizzo per gli interventi educativi;

h) promozione e coordinamento di interventi educativi unitari e globali a livello regionale;

i) realizzazione, sentiti i comuni interessati, di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale.

3. La Regione per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, promuove attività di studio, ricerca, documentazione, e la sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, con la collaborazione dell'università, di enti e istituti di ricerca e di documentazione, secondo le previsioni del piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, e persegue altresì il coordinamento e l'integrazione dei flussi informativi con quelli attinenti all'intervento sociale al fine di ottenere una rappresentazione globale delle problematiche, anche avvalendosi dell'osservatorio sociale di cui all'art. 64 della legge regionale n. 72/1997.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Regione in collaborazione con le agenzie educative presenti nel territorio, ed in particolare con l'istituzione scolastica.

Art. 3.
La provincia

1. La provincia, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», concorre alla elaborazione del piano regionale di indirizzo di cui all'art. 6.

2. In particolare la provincia:

a) concorre alla definizione del piano zonale per gli interventi educativi di cui all'art. 8 della presente legge, approvato dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci di cui all'art. 12 della legge regionale n. 72/1997, al fine di coordinare gli interventi di propria competenza;

b) partecipa, in relazione agli interventi di propria competenza, alle sedute della articolazione zonale della conferenza dei sindaci, che hanno ad oggetto la formazione e l'adozione del piano zonale per gli interventi educativi;

c) elabora ed attua progetti ed interventi in materia di orientamento e formazione professionale ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla provincia in collaborazione con le agenzie educative presenti nel territorio, ed in particolare con l'istituzione scolastica.

Art. 4.
Il comune

1. Il comune è l'ente titolare delle funzioni in materia di servizi ed interventi educativi di cui alla presente legge.

2. Il comune gestisce i servizi e gli interventi di propria competenza in uno dei seguenti modi:

a) in forma diretta, anche tramite gli strumenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) in associazione con uno, più o tutti i comuni ricompresi nella zona socio-sanitaria di cui all'art. 19 della legge regionale n. 72/1997, attraverso le forme previste dalla legge n. 142/1990;

c) mediante delega alla comunità montana.

3. I comuni concorrono alla programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano regionale di indirizzo di cui all'art. 6, mediante programmi e progetti educativi contenuti nel piano comunale annuale relativo all'offerta complessiva degli interventi educativi di cui alla presente legge. Il piano comunale annuale comprende l'offerta complessiva degli interventi educativi ed in particolare:

i) servizi erogati direttamente o attraverso i soggetti di cui al comma 6;

ii) programmi e i progetti educativi comunali attuativi del piano di indirizzo regionale;

iii) progetti, interventi, attività complementari e organiche presentate o concordate con le agenzie educative presenti nel territorio, ed in particolare con l'istituzione scolastica, con le organizzazioni del volontariato, dell'associazionismo, del privato sociale, nonché dei privati, o di reti anche informali di persone e famiglie.

4. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci valuta il piano annuale, di cui al precedente comma, per la parte attuativa degli obiettivi del piano regionale di indirizzo, e individua le priorità per la formazione del piano di zona.

5. Il comune gestisce nelle forme prescelte, anche avvalendosi dei soggetti iscritti agli albi relativi di cui alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, 28 gennaio 1994, n. 13 e successive modifiche e integrazioni e 9 aprile 1990, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, relative al volontariato, alla cooperazione sociale, all'associazionismo e di altri soggetti del privato sociale riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 72/1997, i propri interventi contenuti nei piani educativi zonali approvati ai sensi dell'art. 8 comma 5 della presente legge, e sostenuti da finanziamenti regionali.

6. I comuni per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 5 e autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni e servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del rispettivo regolamento di cui all'art. 11. In presenza delle suddette convenzioni, i comuni, anche in forma associata, assicurano il coordinamento tecnico pedagogico con gli altri analoghi servizi pubblici eventualmente presenti sul proprio territorio.

7. Le strutture pubbliche che erogano i servizi di cui alla presente legge devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal rispettivo regolamento di cui all'art. 11, per l'accreditamento dei soggetti privati.

Capo II
I SOGGETTI PRIVATI

Art. 5.
Autorizzazione e accreditamento

1. I comuni autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi di carattere educativo nel rispetto della normativa vigente.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune nel cui territorio sono ubicati i servizi e le strutture in cui si realizzano le attività, nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti di cui all'art. 11.

3. Il comune, nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti di cui all'art. 11 e del piano comunale annuale di cui all'art. 4, comma 3, e nell'ambito delle risorse programmate, concede, ai soggetti privati che ne facciano richiesta, l'accreditamento ai fini del convenzionamento di cui all'art. 4, comma 6.

Capo III

STRUMENTI, PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE ED AMBITI TERRITORIALI

Art. 6.

Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi

1. Il piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce, coordina ed integra tra loro, le politiche educative.

2. Il piano è costituito da due parti distinte, la prima delle quali orienta ed indirizza gli interventi di competenza degli enti locali, al fine di rendere omogenei ed elevare progressivamente gli standard delle prestazioni educative, la seconda specifica e rende operativi i progetti di interesse regionale, di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera i), individuati dal programma regionale di sviluppo.

3. La prima parte del piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, relativa agli interventi degli enti locali, è a sua volta articolata in tre parti:

a) il programma finanziario annuale, con il quale sono assegnate alle zone, di cui all'art. 8, e agli eventuali progetti di interesse regionale, le risorse allocate nel bilancio regionale, indicando:

1) la disponibilità complessiva delle risorse e l'indicazione delle fonti relative di finanziamento, con evidenza dei relativi capitoli di bilancio e specificazione di eventuali vincoli di destinazione derivanti da finanziamenti statali o comunitari;

2) l'eventuale individuazione per tipologia di spesa;

3) l'eventuale stanziamento riservato ai progetti di interesse regionale, non superiore al dieci per cento della disponibilità complessiva;

4) la quota delle risorse complessive, compresa tra il dieci per cento ed il venti per cento, attribuita ai comuni che adottano la forma associata di gestione con tutti i comuni ricompresi nella zona di cui all'art. 8, comma 1, per la parte prevalente degli interventi educativi;

b) il disciplinare di attuazione, contenente:

1) i criteri e i parametri oggettivi di ripartizione tra i diversi ambiti territoriali, determinati tenendo conto, tra l'altro, dei servizi e progetti esistenti nelle zone, dei bisogni rilevati nell'ambito dell'osservatorio sociale regionale, delle indicazioni fornite dai soggetti titolari delle funzioni con distinta evidenza per i finanziamenti statali;

2) le modalità e procedure essenziali per l'elaborazione e l'adozione del piano zonale per gli interventi educativi;

3) le modalità di monitoraggio, valutazione e documentazione;

4) i termini e modalità di rendicontazione;

5) gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le condizioni e modalità di eventuale revoca e ridestinzioni dei finanziamenti;

c) il dispositivo di piano, comprendente:

1) gli obiettivi generali cui deve essere rivolta l'azione degli enti locali e le priorità da assumere;

2) le tipologie e le caratteristiche degli interventi da privilegiare;

3) le forme di raccordo e di integrazione tra gli interventi educativi e quelli di assistenza sociale;

4) i criteri generali per la valutazione e la selezione dei progetti e degli interventi e per l'attribuzione dei finanziamenti ai destinatari, con previsione di eventuali vincoli di concorso finanziario e di fattispecie di esclusione;

5) la definizione degli indicatori per la verifica di efficacia degli interventi;

6) gli eventuali altri interventi previsti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c).

4. La seconda parte del piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, relativa ai progetti di interesse regionale contiene:

a) la specificazione di ciascun progetto in conformità alle disposizioni della presente legge;

b) la ripartizione tra i progetti, delle risorse finanziarie recate dal bilancio regionale, relativamente agli interventi diretti della Regione nel settore di competenza del piano;

c) le determinazioni tecnico progettuali e le modalità ed i tempi di attuazione;

d) le forme di collaborazione, anche mediante convenzioni o accordi di programma, con i soggetti istituzionali, sociali e privati il cui concorso è necessario per la realizzazione degli interventi;

e) le metodologie per la valutazione e la verifica degli effetti che ciascun progetto produce negli ambiti territoriali interessati;

f) i progetti attivati dalla Regione con quote riservate di finanziamenti derivanti da leggi statali.

Art. 7.

Elaborazione e approvazione del piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi

1. La giunta regionale predispone il piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi assicurando la partecipazione, anche mediante forme di concertazione, dei soggetti istituzionali e sociali interessati.

2. La giunta regionale, acquisiti i pareri di cui al comma 1, presenta il piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi al consiglio regionale per la sua approvazione, almeno tre mesi prima della data di prevista decorrenza; il piano ha validità triennale, di norma coincidente con quella del programma regionale di sviluppo e ne segue i criteri di scorrimento e le modalità di aggiornamento. Il relativo programma finanziario è aggiornato di norma annualmente; il dispositivo di piano e il disciplinare di attuazione mantengono, di norma, la loro validità per l'intero arco di efficacia del piano e sono modificati soltanto quando se ne presenti la necessità.

3. Ai fini della formazione del piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, il consiglio regionale definisce, su proposta della giunta, direttive in ordine alle modalità di raccordo e di integrazione tra il piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, il piano di indirizzo per il diritto allo studio, il piano integrato sociale regionale, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 72/1997.

4. In concomitanza con la presentazione del piano regionale di indirizzo e del suo aggiornamento, la giunta regionale è tenuta a presentare una dettagliata relazione al consiglio regionale contenente un'analisi sui risultati conseguiti nell'attuazione della presente legge nell'anno precedente. La relazione dovrà contenere un rendiconto finanziario per ogni piano di zona con la quantificazione dei soggetti beneficiari dei singoli interventi.

Art. 8.

La zona: il piano zonale per gli interventi educativi

1. L'ambito territoriale di associazione tra i comuni per la programmazione e la realizzazione di interventi educativi coordinati ed integrati, e di riferimento per l'allocazione delle risorse necessarie a garantirne l'efficienza con il conseguimento degli obiettivi della programmazione zonale, è la zona di cui all'art. 19 della legge regionale n. 72/1997.

2. Il piano zonale per gli interventi educativi è l'atto in cui sono riassunti, coordinati e integrati, i programmi ed i progetti di intervento dei comuni, della provincia e degli altri soggetti pubblici o privati, di cui al precedente art. 4, comma 3; esso individua l'entità dei finanziamenti messi a disposizione per ciascun progetto da parte dei comuni e gli altri soggetti pubblici o privati, le risorse regionali integrative eventualmente necessarie per la completa realizzazione di ciascun programma o progetto, ed i rispettivi soggetti attuatori.

3. Il piano zonale per gli interventi educativi definisce, altresì, le modalità di realizzazione dei progetti, gli obiettivi che si intendono perseguire, i tempi di attuazione, gli indicatori di verifica dell'efficacia e della qualità degli interventi.

4. In particolare il piano zonale per gli interventi educativi deve prevedere l'integrazione ed il coordinamento con le azioni per il diritto allo studio e con i «progetti integrati di area» di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, «Interventi per il diritto allo studio», e successive modificazioni.

5. Il piano zonale degli interventi educativi concorre al coordinamento degli interventi di politica sociale, assumendo le indicazioni di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 72/1997 ed individuando specificatamente i programmi e gli interventi educativi che afferiscono ai progetti integrati di sostegno, atti a garantire risposte globali ai bisogni rilevati e contenuti nel piano zonale di assistenza sociale ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 72/1997.

6. Il piano zonale per gli interventi educativi è approvato e trasmesso alla giunta regionale, ai fini di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) della presente legge, a cura della articolazione territoriale della conferenza dei sindaci di cui all'art. 12 della legge regionale n. 72/1997, entro i termini indicati dal piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi.

7. La provincia può trasmettere alla giunta regionale propri pareri ed osservazioni nell'ambito delle materie di competenza in merito al piano zonale per gli interventi educativi.

Art. 9.

Finalità degli interventi

1. Gli interventi educativi sono rivolti all'infanzia e agli adolescenti e sono realizzati con contenuti e modalità tali da assicurare la massima diversificazione dell'offerta in relazione ai diritti dei cittadini, l'elasticità dell'organizzazione e la flessibilità delle risposte per un loro adeguamento ai diversi bisogni.

2. Le modalità programmatiche ed operative saranno tese alla integrazione delle politiche rivolte ai cittadini utenti ed all'ottimizzazione dell'uso delle risorse, secondo i criteri di economicità e qualità degli interventi.

3. La Regione assume altresì, all'interno degli strumenti della programmazione, le finalità proprie delle seguenti tipologie di intervento:

- a) servizi educativi per la prima infanzia;
- b) servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- c) azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento e la fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche culturali ed etniche.

4. Fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 34 della legge regionale n. 72/1997, la Regione, al fine di assicurare l'efficacia degli interventi, persegue:

- a) la promozione di interventi educativi a partire dai primi anni di vita che assolvano a compiti di prevenzione rispetto a difficoltà nei percorsi di crescita dei bambini e dei ragazzi;
- b) la valorizzazione in ogni tipologia di intervento di una progettazione pedagogica che attenga alla dimensione organizzativa, relazionale e culturale del servizio stesso;
- c) l'integrazione e il coordinamento dei diversi interventi sociali, culturali e formativi;
- d) la messa in rete dei servizi e delle opportunità per coordinare le risorse e per favorirne la fruizione in relazione ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie;
- e) la realizzazione di attività nella scuola ed in collaborazione con essa per dare continuità agli interventi educativi nel tempo dell'extrascuola,

Art. 10.

Tipologie degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 9, comma 1, consistono in:
 - a) servizi di nido di infanzia, e nuove tipologie organizzative di servizi educativi complementari al nido;
 - b) interventi di continuità educativa per il tempo libero rivolti all'infanzia ed agli adolescenti;
 - c) ogni altro intervento ritenuto utile per dare risposta a nuovi e diversi bisogni.

Art. 11.

Regolamenti di attuazione

1. Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i regolamenti che disciplinano le modalità di rilascio e di revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi di cui agli articoli 12 e 13, nonché all'art. 15 limitatamente a quelli che si realizzano in forma residenziale, prevedendo, in particolare, per ciascuna tipologia di intervento:

- a) i requisiti tecnico-strutturali;
- b) gli standard minimi di idoneità degli ambienti;
- c) i moduli operativi ed organizzativi;
- d) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori; compresa l'applicazione del contratto di lavoro relativo alle mansioni svolte;
- e) la formazione continua del personale;
- f) le modalità di partecipazione delle famiglie utenti all'accesso e alla gestione dei servizi.

2. I regolamenti disciplinano altresì i requisiti ulteriori richiesti al fine dell'accREDITAMENTO dei servizi realizzati da parte dei privati comprendendovi, per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 12, il coordinamento tecnico pedagogico.

Art. 12.

Nido di infanzia

1. Il nido di infanzia, come servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, ove si assicura, quotidianamente, la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo pomeridiano, concorre con le famiglie alla crescita, cura formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido di infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale e le sostiene, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra sessi.

3. In rapporto alle scelte educative e alle condizioni socio professionali dei genitori e alle esigenze locali, i nidi di infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. I nidi di infanzia a tempo parziale garantiscono comunque i servizi di mensa e riposo pomeridiano.

4. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti nidi di infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, micro nidi, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività minima del micro nido sarà determinata dal regolamento di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

Servizi educativi complementari per la prima infanzia

1. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo.

2. I servizi integrativi possono comprendere:

a) servizi con carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che quotidianamente concorrono, in un contesto che garantisca occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, alla realizzazione dei programmi educativi, e condividono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative, sostenute da operatori con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilità tra adulti genitori ed educatori (centri per bambini e genitori);

b) servizi e progetti educativi e ludici, in cui si possano effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti ai bambini in età compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni, affidati ad educatori con specifiche competenze professionali, per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Tali servizi garantiscono la disponibilità di un ambito di cura per i bambini, organizzato ed attrezzato per consentire loro opportunità educative, di socialità e comunicazione con propri coetanei e si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano;

c) servizi educativi e di cura sia presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione spazi domestici per l'affidamento, in modo stabile e continuativo, della cura dei figli a educatori con specifiche caratteristiche professionali appositamente formati a questo scopo (educatore familiare), sia presso il domicilio degli educatori (educatore a domicilio), con le stesse caratteristiche di professionalità nonché di stabilità e continuità degli interventi sulla base di standard strutturali ed organizzativi individuati nel regolamento di cui al precedente art. 11.

Art. 14.

Regolamenti comunali

1. Il comune nell'ambito del proprio regolamento, da adeguarsi a seguito dell'approvazione dei regolamenti regionali attuativi della presente legge, determina le modalità di funzionamento, i criteri di accesso alle diverse tipologie di servizi e determina le misure a sostegno per l'accesso ai servizi medesimi, con particolare attenzione ai nuclei mono-parentali, alle condizioni socio-economiche e professionali dei genitori, nonché ai bambini portatori di handicap.

Art. 15.

Interventi di continuità educativa per il tempo libero rivolti all'infanzia ed agli adolescenti

1. Gli interventi di continuità educativa per il tempo libero e nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, si concretizzano nella realizzazione di progetti e di attività finalizzati a promuovere una socializzazione positiva, favorire, attraverso l'uso del tempo libero, l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la definizione della propria individualità personale e sociale, la creatività e la partecipazione dei ragazzi e degli adolescenti alla decisione e alla progettualità.

2. Per detti interventi, al fine di promuovere un sistema formativo integrato, è opportuno prevedere il supporto di operatori educativi con specifica competenza professionale, forme di continuità con la scuola pur nella valorizzazione della specificità delle diverse esperienze, l'integrazione con iniziative informative e formative rivolte alle famiglie.

3. Detti interventi debbono essere caratterizzati dal coinvolgimento attivo della famiglia che si esprime nella partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione.

Art. 16.

Coordinamento ed integrazione degli interventi

1. Comuni garantiscono il coordinamento e l'integrazione della programmazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 15 e 19 della presente legge con forme e modalità che assicurino la loro messa in rete una accessibilità ottimale ed il controllo e la verifica di qualità.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 17.

Strutture del demanio regionale

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi servizi la Regione può mettere a disposizione dei soggetti gestori nelle forme previste dalla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana» strutture del proprio demanio con vincolo di destinazione per la durata del servizio.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 1999 agli oneri finanziari di cui alla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio sia per la competenza che per la cassa da apportare nella parte spesa:

in diminuzione:

Cap. 17060 L. 4.500.000.000 = Euro 2.324.056,05;

Cap. 17070 L. 3.800.000.000 = Euro 1.962.536,22;

Cap. 17080 L. 600.000.000 = Euro 309.874,14;

Cap. 17095 L. 1.500.000.000 = Euro 774.685,35;

Cap. 17330 L. 4.100.000.000 = Euro 2.117.473,29;

di nuova istituzione:

Cap. 17097 «Interventi educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Gestione ordinaria (legge regionale n. 22/1999) lire 12.400.000.000 Euro 6.404.065,55;

Cap. 17098 «Interventi educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Investimenti (legge regionale n. 22/1999) L. 2.100.000.000 Euro 1.084.559,45.

2. Agli oneri finanziari di cui alla presente legge, per gli anni successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19.

Norme transitorie

1. In attesa della legge regionale organica sulle politiche rivolte ai giovani la presente legge e gli strumenti di programmazione da essa previsti disciplinano interventi rivolti a favorire:

a) esperienze di autogestione di spazi ed attività, favorendo l'alternanza studio-lavoro, l'imprenditoria giovanile e la sperimentazione di lavori innovativi;

b) lo sviluppo e qualificazione della circolazione dell'informazione anche mediante la creazione di apposite strutture informative collegate in rete;

c) forme di mobilità e di integrazione con i Paesi dell'Unione europea.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano stralcio per l'anno 1999, contenente:

a) priorità ed obiettivi per l'anno 1999;

b) i criteri per la attribuzione delle risorse alle zone.

3. Il primo piano regionale triennale di indirizzo per gli interventi educativi è approvato dal consiglio regionale entro il 31 dicembre 1999.

4. Il piano stralcio di cui al comma 2 e il piano regionale di indirizzo di cui al comma 3 definiscono le quote spettanti ai comuni, al fine di garantire la continuità nei finanziamenti sperimentali triennali in atto, nella misura prevista dalle relative deliberazioni consiliari.

5. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 11 della presente legge, rimangono validi i regolamenti regionali 25 giugno 1992, n. 3, e 21 febbraio 1995, n. 7, ad esclusione delle disposizioni che siano incompatibili con la presente legge.

Art. 20.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 2 settembre 1986, n. 47, «Nuova disciplina degli asili nido».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1999.

99R0525

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 23.

Legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 - Ulteriori disposizioni per l'attribuzione delle opere costituenti l'invaso di Bilancino.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 12 del 23 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale 8 marzo 1993, n. 12

Dopo l'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/gestione commissariale), è inserito il seguente articolo:

Art. 2-bis

1. «Il commissario provvede a trasferire le strade e le altre opere divisibili, realizzate nell'ambito del completamento della diga di Bilancino, agli enti competenti, in ragione della natura e della tipologia delle opere ed a seguito di classificazione delle stesse.

2. Il commissario provvede inoltre a trasferire le opere relative all'invaso ed alle sponde di esso ai comuni elencati nell'allegato A) alla presente legge, per quote di appartenenza determinate in ragione della percentuale di cofinanziamento delle opere stesse.

3. È attribuito al comune di Barberino di Mugello un diritto d'uso, anche mediante concessione a terzi, relativamente a quelle attività che non contrastino con la destinazione dell'invaso ai fini idrici, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81, (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") nel rispetto delle forme e delle modalità che saranno previste, con apposito disciplinare predisposto dal commissario d'intesa con il comune di Barberino, ed approvato dall'autorità di ambito costituita ai sensi della stessa legge regionale n. 81/1995.

4. La giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione dei termini entro i quali gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere definiti e conclusi».

ALLEGATO A

I comuni di cui all'art. 2-bis sono individuati come dall'elencazione di seguito riportata:

comune di Firenze	73,47%
comune di Bagno a Ripoli	4,00%
comune di Calenzano	1,26%
comune di Campi Bisenzio	3,49%
comune di Cantagallo	0,02%
comune di Fiesole	2,21%
comune di Impruneta	0,09%
comune di Lastra a Signa	0,11%
comune di Montemurlo	0,06%
comune di Prato	8,80%
comune di Scandicci	0,30%
comune di Sesto Fiorentino	5,30%
comune di Vaiano	0,05%
comune di Vernio	0,04%

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1999.

99R0526

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1999, n. 24.

Acquisto azioni della Soc. Aeroporto Fiorentino (SAF) S.p.a.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 12 del 23 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare da Fidi Toscana S.p.a. numero duecentosettantanove azioni non liberate della Società Aeroporto Fiorentino (S.A.F) S.p.a. del valore nominale di lire un milione ciascuna.

2. Il corrispettivo riconosciuto a Fidi Toscana S.p.a. è pari ai tre decimi del valore nominale delle azioni non liberate, aumentato del sovrapprezzo di lire 150 mila ciascuna, come deliberato dalla SAF S.p.a. in occasione dell'aumento del capitale sociale, oltre all'applica-

zione di un interesse annuo del 4,90 per cento dalla data di sottoscrizione delle azioni da parte di Fidi Toscana S.p.a. a quella di acquisto da parte della Regione Toscana.

3. Il versamento dei sette decimi residui è effettuato direttamente a favore della S.A.F. S.p.a.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificato in lire 327 milioni, è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 34030 che viene istituito nel bilancio preventivo del 1999 con la variazione di cui al comma 2.

2. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza e cassa:

In diminuzione

cap. 50060 «Fondo programmi di sviluppo (spese di investimento art. 38-87 legge regionale 6 maggio 1977 n. 28)»

L. 327.000.000

Di nuova istituzione

cap. 34030 «Acquisto azioni della Soc. Aeroporto Fiorentino (SAF) S.p.a.» (legge regionale 14 aprile 1999, n. 24)

L. 327.000.000

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1999.

99R0527

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 25.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l'acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo.

2. Per tecniche di produzione integrata si intendono, ai fini della presente legge, quelle tecniche compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate ad un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente.

Art. 2.

Acquisizione del marchio

1. La giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 comma 3 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati) così come modificati dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 (Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa).

Art. 3.

Uso del marchio

1. Il consiglio regionale approva il «regolamento d'uso» del marchio, contenente le sue caratteristiche, le modalità della sua utilizzazione e applicazione, i prodotti interessati, le modalità di controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e di difformità in ordine all'uso.

2. L'uso del marchio è concesso ad imprese agricole singole od associate, nonché ad associazioni di produttori agricoli, ad imprese di trasformazione, o di trasformazione e commercializzazione singole od associate e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto, accordi di coltivazione e/o allevamento e vendita, purché dimostrino che tutte le fasi del processo produttivo sono attuate conformemente agli specifici disciplinari di cui all'art. 4 e si impegnino a sottostare ai controlli di cui all'art. 5, nonché a rispettare tutte le condizioni poste dalla presente legge ed in attuazione della medesima.

Art. 4.

Disciplinari di produzione integrata

1. Il disciplinare di produzione integrata di un prodotto contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del medesimo, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione, ed indica le tecniche ed i processi produttivi necessari per ottimizzare le caratteristiche qualitative del prodotto stesso e per la tutela dell'ambiente naturale e l'innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori.

2. I disciplinari di produzione integrata sono predisposti ed aggiornati, su richiesta della giunta regionale, dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA), sentite le organizzazioni regionali delle imprese interessate; a tal fine l'ARSIA può consultare istituzioni, enti ed associazioni competenti nel settore agroalimentare.

3. I disciplinari ed i loro aggiornamenti sono approvati dalla giunta regionale e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 5.

Controlli

1. La giunta regionale, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge e del «regolamento d'uso» del marchio, si avvale dell'ARSIA.

2. L'ARSIA detiene l'elenco dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio e svolge attività di vigilanza sugli organismi di controllo di cui al comma 3.

3. I controlli finalizzati a verificare il rispetto del disciplinare da parte dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio sono effettuati da organismi di certificazione autorizzati dalla giunta regionale che rispondano ai requisiti di cui alla norma EN 45011, recante criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti.

Art. 6.*Etichettatura*

1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, le diciture «Prodotto da agricoltura integrata», «Marchio concesso dalla Regione Toscana», formulate secondo le modalità stabilite dal «regolamento d'uso».

2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), può essere apposta in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto. Nel caso di provenienza toscana la dicitura da adottare è «Prodotto in Toscana». Nell'ambito dei controlli di cui all'art. 5 è verificata altresì la veridicità dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

Art. 7.*Sostegno di attività promozionali ed incentivazione all'uso del marchio*

1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale, la giunta regionale interviene con specifiche iniziative da realizzare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, anche in collaborazione con i soggetti concessionari del diritto di uso del marchio.

2. Al fine di favorire un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d'uso del marchio ed in particolare per favorire la corretta applicazione da parte delle imprese agricole dei disciplinari di produzione integrata, la giunta regionale attiverà appositi interventi di assistenza tecnica e formazione professionale, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

3. L'ARSIA, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio programma di attività realizza appositi corsi di formazione finalizzati a promuovere la conoscenza e l'attuazione dei disciplinari di cui all'art. 4.

Art. 8.*Tutela contro la pubblicità ingannevole*

1. Al fine di tutelare il consumatore la giunta regionale interviene, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole), per la tutela dell'uso dell'immagine tipica della campagna toscana nei confronti della promozione e della pubblicità di prodotti agricoli e alimentari che risulti ingannevole per il consumatore in relazione alla provenienza di tali prodotti.

Art. 9.*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le attività previste dagli articoli 2, 3 e 5 si provvede, per l'anno 1999, con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio di previsione 1999:

Spesa in diminuzione

cap. 22137 «Investimenti trasformazione e commercializzazione prodotti silvicoltura reg. CEE 867/90 - P.O. 1994/1999 - Quota Regione»

L. 80.000.000

Spesa di nuova istituzione

cap. 20520 «Valorizzazione produzioni agroalimentari regionali tramite il marchio collettivo della Regione (legge regionale n. 25/1999)

L. 80.000.000;

per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.

3. Per le attività previste dall'art. 7, comma 1, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi disposti annualmente dalla legge di bilancio per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1999.

99R0528

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 26.**Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 «Norme per la difesa del suolo».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 è sostituito dal seguente:

«Il comitato tecnico è nominato dalla giunta regionale ed è composto da un numero di membri designati dalle province, uno per ciascuna, e da un ugual numero designato dalla giunta regionale fra i dipendenti pubblici con profilo professionale adeguato».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1999 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1999.

99R0529

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 1.

Modifica all'art. 4, comma 4, della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22, nella parte II «Ambiti territoriali dell'allegato piano sociale 1998/2000».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 9 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella di individuazione degli ambiti territoriali della provincia dell'Aquila per la gestione unitaria dei servizi sociali di cui al piano sociale regionale per il triennio 1998/2000, approvato con l'art. 4 u.c. della legge regionale n. 22/1998, è modificata nel senso che i comuni di Villa S. Angelo, S. Eusanio Forconese, Ocre e Fossa, già ricompresi nell'ambito territoriale denominato «Alto Aterno» vengono inclusi nell'ambito territoriale denominato «Montagna Aquilana».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 gennaio 1999

FALCONIO

99R0472

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 2.

Integrazione della legge regionale 5 maggio 1998, n. 34 «Interventi a favore della scuola superiore di servizio sociale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 9 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 34, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis — 1. Il contributo concesso in favore della scuola superiore di servizio sociale per le finalità di cui al precedente art. 1, secondo comma, è erogabile anche per attività svolta nel corso dell'anno 1998.

2. La liquidazione del contributo, entro il limite dello stanziamento a tale scopo previsto nel bilancio regionale, è subordinata alla presentazione di una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte, sostenute da idonea documentazione contabile attestante la spesa sostenuta.

3. L'importo del contributo da erogare non può in alcun modo superare l'ammontare del disavanzo attestato dalla scuola con la documentazione di cui al precedente comma».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 gennaio 1999

FALCONIO

99R0473

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1999, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 - Bilancio pluriennale 1999/2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 speciale del 12 febbraio 1999)

(Omissis).

99R0474

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Perlichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raloia, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meriliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzarotto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFONONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 26-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 69
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOI
Galleria E. Martino, 8
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PEBARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Casco Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 61

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Millie, 8/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Millie, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **POLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 26

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 8/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1890
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 116.500 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 108.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 287.000 - semestrale L. 148.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfichea contiene fino a 98 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfichee)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli digiudicati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti ☎ 06 85082149/85082221	Vendita pubblicazioni ☎ 06 85082150/85082276	Ufficio inserzioni ☎ 06 85082146/85082189	Numero verde ☎ 167-864035
---	---	--	------------------------------



* 4 1 1 1 3 0 0 4 0 0 9 9 *

L. 6.000